



LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino



luglio 2013 ■ 117





- Per la foto di copertina di Carlo Alberto Zabert si ringrazia la moglie e collega Emilia Lodigiani.
- Per le foto dei quadri dell'avvocato Giorgio Griffa si ringraziano l'autore, il dottor Riccardo Montanaro e l'avvocato Mario Napoli.
- Le altre foto e/o immagini a corredo degli articoli sono state inviate direttamente dagli autori dello scritto.

DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA
 Anna Maria BELLINI
 Daniele BENEVENTI
 Federica BONANNI
 Simona CALÒ
 Maurizio CARDONA
 Matilde CHIADÒ
 Anna CHIUSANO
 Stefania CHIVINO
 Sonia Maria COCCA
 Giuseppe CORBO
 Luca DAVINI
 Silvana FANTINI
 Laura GAETINI
 Ferdinando LAJOLO
 Sergio MONTICONE
 Camilla MORRA MAGDA
 Davide MOSSO
 Erika PAPURELLO
 Nicoletta PASSARO
 Paolo PAVARINI
 Fabio Alberto REGOLI
 Patrizia ROMAGNOLO
 Riccardo ROSSI
 Alessio Michele SOLDANO
 Daniela Maria STALLA
 Manuela STINCHI
 Filippo VALLOSIO
 Alberto VERCELLI
 Sarah VERCELLONE
 Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
 di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE



www.sgi.to.it

STAMPA
 LA TERRA PROMESSA ONLUS
 Novara



LA PAZIENZA

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Editoriale

4. Autorità ad esempio *di Mario Napoli*

Dalla Professione

7. La nuova legge professionale *di Mario Napoli e Michela Malerba*
 14. La nuova Disciplina dell'ordinamento della professione forense luci e ombre *di Ennio Lenti*
 20. È difficile comprendere *di Giampaolo Zancan*
 21. Piero Calamandrei: un ricordo nostalgico *di Franco Grande Stevens*

Dalla Commissione Giovani

23. Il giovane e la toga *di Federica Franchi, Cristina Ginisio, Luca Carnino e Luca Vicarioli*
 28. Indagine sulla giovane Avvocatura torinese *a cura della Commissione Giovani Avvocati*
 35. Carta delle buone pratiche della collaborazione (Ordine degli Avvocati di Parigi) *a cura di Mario Napoli*

Ancora sugli Anni di Piombo

41. I ricordi del Sindaco: intervista a Giovanni Picco *a cura di Davide Mosso*

Dalla Commissione Pari Opportunità

43. Ricordi dell'inizio della Commissione Pari Opportunità ... tra scetticismo e sorrisetti *di Emilia Lodigiani*
 45. L'esperienza ed il ruolo del CPO in seno al Consiglio Giudiziario *di Rita Sanlorenzo*
 48. Il ruolo della Commissione Pari Opportunità nel Consiglio Nazionale Forense *di Ilaria Li Vigni*
 52. Più donne nei Consigli di Amministrazione e nelle posizioni apicali: storia di un progetto *di Alida Vitale*
 54. La legge regionale 17 marzo 2008 n. 11: istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti *di Emilia Lodigiani e Marina Notaristefano*
 57. Non le pari opportunità ma le nostre opportunità *di Romana Vigliani*

Non solo Diritto

59. Adotta l'Avvocato del futuro *a cura di Stefania Chivino*
 60. Una storia di Barriera *di Fulvio Gianaria*
 61. Giorgio Griffa: pittore *di Riccardo Montanaro*
 63. Da "Colophon" giugno 2012: testimonianza sugli inganni di Giorgio Griffa *di Riccardo Montanaro*
 67. Lette e raccontate *di Franco Grande Stevens*
 68. Moot, meet and compete! *di Stefano Mantaldo*

Un Sasso nello Stagno

70. La parola ai lettori:
 70. Il ruolo dell'Avvocato nella prevenzione dei conflitti *di Alessia Boario*
 71. Il dovere deontologico di mediare *di Giovanni Caracò*
 71. L'inadeguatezza del nostro sistema processuale e l'alternativa dell'ADR *di Matteo Lucà*
 73. Il rapporto fra Avvocati e Magistrati *di Francesco Cappa*

Recensioni

74. Aforismi cultura e divertimento (autore Bruno Segre) *di Mario Napoli*

Ricordi

75. Ricordo di Carlo Alberto Zabert *di Emilia Lodigiani*
 76. Ricordo di Domenico Sorrentino *di Gigi Chiappero*



Pubblicità
Studio Beta
 Via Vittorio Emanuele II, 8 - 10023 Chieri (To)
 Cell. 338 6088574 - gay.roberto@libero.it



Iniziamo da questo numero, con gli apporti del Presidente Mario Napoli con il Segretario Michela Malerba e del Collega Ennio Lenti, la pubblicazione dei commenti alla nuova legge professionale. Invitiamo tutti i Colleghi a far pervenire alla redazione il proprio contributo.

AUTORITÀ AD ESEMPIO

di Mario NAPOLI

Pochi giorni orsono Marcello Tardy, concludendo la sua bella lezione di deontologia, ha letto il messaggio che aveva lasciato il papà avvocato a lui ed ai fratelli, estraendo con gesto delicato ed attento un piccolo biglietto custodito nel portafoglio: *"Siate sempre onesti, anche se ciò vi costerà sacrificio, solo così potrete sempre portare la fronte alta e riposare sereni"*.

Quello era stato il viatico per il figlio avvocato, l'ultimo insegnamento di deontologia, poche parole che non l'avrebbero mai abbandonato e dalle quali, anche fisicamente, lui non si sarebbe mai allontanato.

Nel silenzio commosso della nostra bella aula magna Fulvio Croce ho pensato una volta ancora a quanto sia importante l'esempio (l'unica forma di autorità, tremenda eppure accettabile) che gli avvocati più anziani lasciano e devono lasciare alle generazioni che seguono, ai giovani colleghi che alla nostra professione si affacciano pieni di speranza e pronti ad imparare ed ad assorbire ogni dettaglio utile in quella straordinaria osmosi professionale che si apprezza nei nostri studi.

Come un tempo fu per le arti ed i mestieri, l'opera delle nuove generazioni nelle nostre "botteghe" del diritto, giorno dopo giorno, udienza dopo udienza, memoria dopo memoria, finirà per confondersi con quella dei colleghi più esperti ed anziani ed il rapporto tra l'insegnare e l'apprendere, che all'inizio della collaborazione sarà risultato prepotentemente sbilanciato, col passare del tempo verrà ridotto e poi annullato, sino a quando sarà il giovane allievo, ormai divenuto esperto e formato avvocato, a rappresentare la sicurezza e la continuità professionale per il suo maestro e per lo studio che l'aveva accolto. Questi valori etici, questa storia che si è ripetuta migliaia di volte, sono una parte essenziale della nostra deontologia professionale per entrambi i soggetti: se vi è avarizia nel trasmettere il sapere

(magari per il timore di crescere un concorrente) o se manca la gratitudine e la disponibilità a rendere il servizio ricevuto, si disperderà un momento essenziale ed irripetibile della nostra bella professione. Spesso si dice che una professione senza necessità di memoria vale poco: nella professione di avvocato la memoria è tutto, ma non è soltanto quella dei grandissimi esempi del passato (Pagano, Malesherbes, Croce, Ambrosoli) che pur non può mancare e non può mai essere dimenticata, è anche quella rappresentata da migliaia e migliaia di avvocati che tutti i giorni varcano la soglia dei nostri palazzi di giustizia dando voce, con dignità, professionalità ed etica, ai diritti dei loro assistiti.

È una memoria anonima, dai toni smorzati eppure determinante ed invasiva, affidata ogni giorno alla nostra comunità e che finirà per rappresentare l'immaginario collettivo dell'avvocato.


Ha scritto un magistrato sensibile:

"Ogni giudice, nella sua lunga carriera, incontra migliaia di cittadini: come imputati, come parti offese, come testimoni, come attori o convenuti. Naturalmente non ricorderà quasi nessuna di queste persone.

Ma ciascuna di queste migliaia, di questi milioni di persone, indipendentemente dal fatto che abbia avuto torto o ragione, ricorderà o giudicherà il suo giudice, ne valuterà l'equilibrio o l'arroganza, il rispetto oppure il disprezzo per la persona, la capacità di ascoltare le sue ragioni oppure l'ottusità burocratica, l'imparzialità o il pregiudizio.

Ricorderà, soprattutto, se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia".

Così è e sarà anche per noi: assai spesso ad una famiglia, ad un cittadino capiterà una volta sola nella sua vita di dover ricorrere ai consigli od all'opera di un avvocato; e l'immagine dell'avvocato che porterà con sé nel suo cuore per sempre (e trasmetterà agli altri) sarà quella che gli sarà stata suggerita dall'incontro con uno di noi, potrà testimoniare serietà,



Giorgio Griffa

professionalità, partecipazione, moralità oppure superficialità, indifferenza ed avidità. Ma per ciascuno di noi la storia non finirà qui perché la responsabilità nel trasmettere l'immagine della nostra professione, del nostro ruolo non sarà soltanto nel rapporto con il cittadino; essa ancor più sarà determinante verso i nostri giovani i quali quasi sempre ed automaticamente ereditano l'immagine della nostra professione che noi saremo stati capaci di trasmettere.

La gratitudine e l'affetto che nutro per chi mi ha accolto in studio quando ero un giovane praticante e mi ha permesso di crescere professionalmente e di giungere, a mia volta, a trasmettere ad altri giovani l'amore per la nostra professione, non potranno essere offuscati né dal tempo né dall'imponderabile corso delle vicende umane: perché in ciascuno di

noi, certo in misura variabile ma sempre essenziale, vi è la traccia riconoscibile ed incancellabile di quanto ci è stato trasmesso, di quanto abbiamo ricevuto.

Ho fatto questa lunga premessa per presentare il tema centrale di questo numero de *La Paziienza*, incardinato sulla continuità della nostra professione attraverso le generazioni, un numero nel quale troveranno spazio sia il commosso ricordo (che proseguirà nei prossimi numeri) dei maestri del passato, sia il commento sulle modifiche che il corso del tempo ha comportato al nostro operare (inaugurando le prime considerazioni sulla nuova legge professionale) sia infine i risultati dell'indagine che il nostro Ordine ha condotto su come la professione è vissuta dai giovani colleghi.

Si tratta di tre tasselli indispensabili ed irrinunciabili perché non potremo capire i cambiamenti

introdotti al nostro lavoro dalla recente riforma se non ricordando l'esempio ricevuto e prendendoci cura e forgiando il testimone professionale ed etico che scambieremo con le generazioni che seguiranno. Non sempre vi è consapevolezza di questa "dipendenza" professionale di generazione in generazione, non sempre si può riscontrare quella doverosa gratitudine verso chi ha trasmesso il suo sapere o da parte di coloro ai quali viene tramandato, eppure questa consapevolezza deve governare il nostro quotidiano operare perché non venga dispersa una parte essenziale dei valori dell'avvocato.

Ecco perché anche questo numero della nostra rivista merita di essere letto con grande attenzione e di essere lo spunto delle vostre appassionate reazioni e dei vostri "sassi nello stagno". ■



LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE

di Mario NAPOLI e Michela MALERBA

1. Premessa

Nel commentare la riforma della nostra legge professione, innanzi ogni altra considerazione, ci pare importante richiamare la vostra attenzione su due aspetti che risultano evidenti sin dalla prima lettura della nuova normativa, una normativa che interviene, come è noto, ben ottanta anni dopo la nostra storica legge del 1933 (modificata ed integrata sì, ma mai sostanzialmente innovata nel corso del secolo scorso; malgrado la nostra professione, e le stesse sue istituzioni, si siano trovate ad operare in un ambito sociale ed economico radicalmente modificato): questi due aspetti sono, da un lato, il carattere di "legge di principi" della nuova normativa e, dall'altro lato, l'evidente considerazione di come la stessa costituisca un punto di partenza e certo non di arrivo per la nostra professione, un contenitore solido, ben strutturato e gradevole, ma ancora tutto da riempire.

Permetteteci di spiegarvi meglio. Se voi avrete la pazienza di rileggere la nostra legge professionale del 1933, vi colpirà sin dall'inizio la sua tecnica formale, estremamente pratica ed asciutta: si enunciano i documenti per l'iscrizione, si tratta di incompatibilità, praticanti, per poi passare ai titoli dedicati agli albi, esami, cancellazioni, procedimenti disciplinari, e poi il CNF, gli onorari e così via. Unica eccezione è un comma, il primo, dell'art. 12 (non proprio un incipit, dunque) "Gli avvocati ... debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia": per carità, non è poco, ma ci è sempre parso sotteso unicamente ad introdurre e giustificare l'obbligo di giuramento di analogo contenuto disposto nei commi seguenti (anche perché non dando indicazioni sull'"altezza" in questione ne consegue che anche il livello di dignità e decoro non era con certezza misurabile).

La riforma, all'opposto, è legge di principi: il richiamo

alla Costituzione, alla normativa comunitaria, ai trattati internazionali, la "primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti" alla cui tutela la funzione difensiva è preposta, la necessità di assicurare l'idoneità professionale nel pubblico interesse connesso alla tutela degli interessi individuali e collettivi, la garanzia di indipendenza ed autonomia degli avvocati definite testualmente "condizioni dell'effettività della difesa", la tutela della clientela e della collettività garantita attraverso niente di meno che "la correttezza dei comportamenti e la cura della qualità" della prestazione professionale, la valorizzazione del merito quale criterio di selezione all'ingresso nella professione sono principi snocciolati, quasi fossero sottintesi, in scontato recitativo. E siamo soltanto ai primi due commi dell'art. 1! Ma non occorre procedere molto oltre, non dobbiamo neppure voltar pagina, per giungere al secondo comma dell'art. 2 con l'esplosiva affermazione "L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti": affermazione di incommensurabile spessore, seguita poi, ma dopo un incipit di tal natura risulta enunciato prevedibile e quasi scontato, da tutta la materia dei doveri e della deontologia (art. 2), del segreto professionale (art. 6), delle specializzazioni e della formazione, e così via.

Legge di principi, dunque, e di altissima portata sia per la rilevanza esterna (verso i cittadini, verso la società) riconosciuta connessa alla sua funzione, sia per quella interna riflessa nella sua connotazione deontologica.

Il secondo carattere della riforma che risulta evidente sin da una lettura superficiale ed affrettata è quello della incompletezza della legge e del necessario suo completamento per mezzo dei regolamenti. Come dicevamo, la riforma è un punto di partenza e non di arrivo: è un buon contenitore, ma ancora da riempire quasi tutto. È sufficiente leggere il punto 3 dell'art. 1: "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della Giustizia, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del

Consiglio Nazionale Forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i Consigli dell'Ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF ..."

Insomma, vi è ancora una pagina bianca immensa, tutta da scrivere attraverso la disciplina regolamentare, vuoi ministeriale, vuoi del nostro Consiglio Nazionale Forense (che, comunque, deve essere consultato anche nelle ipotesi di competenza ministeriale e, a sua volta, deve sentire i Consigli degli Ordini e le Associazioni forensi): vorremmo evidenziare in proposito un altro aspetto estremamente importante e stimolante della riforma ed è quello che con tale nuova legge viene offerta all'Avvocatura una irripetibile occasione di autogoverno, come dovrebbe essere per una professione forte, che sappia seguire la sua parte migliore, che sia disposta a seguire la propria importante tradizione e le proprie inclinazioni.

Certo, la nostra non è una Avvocatura unitaria, regole, consuetudini, ricchezze, occasioni di lavoro, non sono distribuite in forma omogenea nel nostro lungo Paese: quante volte tale diversità ha dato luogo ad insani populismi, ad abbassare il livello etico e professionale, a tacciare come visioni aristocratiche quei pochi tentativi, che pur ci sono stati, di avere un colpo d'ala, nell'interesse dell'immagine e della sostanza della nostra professione.

Dunque, una sfida è aperta ed

è tutta nostra: se l'Avvocatura saprà chiudere per sempre con un passato di corporativismo oscuro, se saprà mettere a tacere dannosi tribuni che per troppi anni hanno parlato in sua vece senza esserne legittimati, se saprà inaugurare una stagione di proposte e non di sola sterile protesta, se saprà molto richiedere a se stessa sotto il profilo etico nell'interesse proprio e dei cittadini, allora potremo ritornare a rappresentare un effettivo riferimento nella tutela dei diritti, una professione amata e considerata, una parte della classe dirigente, perché i binari offerti dalla legge di riforma possono consentire un effettivo radicale mutamento; se invece ogni livello etico e professionale sarà parametrato a quello più basso, alla situazione esistente come ad un immodificabile Mollock, allora credo che potremo definitivamente rinunciare ad ogni aspirazione di rappresentare una coscienza alta e, a modo suo, aristocratica e dirigenziale del nostro Paese e non resterà che affidarci alle regole laceranti e pericolose del mercato (con la certezza che queste ultime non potranno che danneggiare i cittadini perché il nostro lavoro non è una semplice e fungibile erogazione di un'attività intellettuale, ma la sua cattiva qualità ricadrà inevitabilmente sul cittadino).

Pensiamo, con invidia, a quanto hanno saputo esprimere gli avvocati in altri ambiti della nostra comunità europea, a come abbiano perseguito il loro affermarsi come una professione forte (come ad esempio in Francia, dove la più importante innovazione ordinistica la CARPA - è stata posta in essere in via di autoregolamentazione dall'Avvocatura,

per poi diventare legge solo dieci/venti anni dopo!): è dunque, il momento di un impegno diretto della parte migliore della nostra professione perché alcuni aspetti determinanti della sua disciplina non siano rilegati ai soliti (purtroppo) noti.

Ci sia permesso di concludere queste considerazioni di premessa osservando come la Legge n. 247/2012 contenga una norma di grande civiltà, anche se di apparente banalità: al punto 6. dell'art. 1 si dice che entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti potranno essere adottate le necessarie disposizioni integrative e (udite, udite!) correttive.

Apparente banalità, certo, poiché non c'era bisogno di scriverlo, una norma è sempre modificabile; ma anche grande civiltà perché significa riconoscere che non si è infallibili, che la fretta non è sempre buona consigliera e che non c'è nulla di male nell'ammettere un errore e correggerlo.

Abbiamo sempre sperato che il nostro Legislatore, così come era solito approvare ogni anno una Legge comunitaria di adeguamento interno della normativa europea, potesse introdurre l'abitudine ad una Legge del "bestiario giuridico" che correggesse gli scivoloni più macroscopici compiuti in un anno di legislazione spesso affrettata e talvolta incomprensibile, frutto assai frequentemente di inqualificabili e dannosi mercanteggiamenti corporativi, che collocasse le nuove norme nel loro corretto contesto: insomma un buon "bagno in Arno" giuridico.

Ecco, l'art. 1 ci consegna la matita rossa e blu, senza vergogna né supponenza.

2. La storia, brevemente.

Fatte tali considerazioni di ordine generale ci siano lasciate poche righe per dare alcuni accenni alle vicende storiche che hanno caratterizzato l'approvazione nelle aule del Parlamento della Legge n. 247/2012, perché non possiamo nascondere che, almeno ai nostri occhi, tale legge è giunta inaspettata.

Il merito (perché di merito a nostro vedere si tratta) è del nostro Consiglio Nazionale Forense, il quale, in un momento in cui il "tecnico" appariva come il toccasana di ogni male passato, presente e futuro, ha scommesso sul "politico", con ciò intendendosi l'espressione dei partiti politici sedenti in Parlamento. Perché diciamo che si tratta di un merito? Intanto perché era una scommessa difficile, data in forte svantaggio; e soprattutto perché la prospettiva, poi realizzatasi, la sfida era quella di uno statuto normativo della professione forense di rango primario (una legge) come si doveva convenire ad una professione coesistente alla giurisdizione e come era sempre stato rivendicato dalle nostre istituzioni con un richiamo, anche se non sempre convincente, all' art. 24 della Costituzione, ed agli art. 6 (libertà e sicurezza della persona, di cui siamo garanti), art. 15 (libertà professionale), artt. 47 e 48 (Diritto di difesa, effettività dell'accesso alla tutela dei diritti) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. La verità è che con tale richiamo si voleva porre fine ad una stagione mortificante di decreti legge fortemente penalizzanti per l'Avvocatura e per la tutela del cittadino, dalle società professionali consentite con soci

non professionisti, all'abolizione delle tariffe e del divieto di quota lite (utile solo ai grandi gruppi, certo non al cittadino medio), all'accorciamento del periodo di pratica (si era parlato anche di una "decretata" abolizione dell'esame di Stato) e così via.

Insomma, contro ogni previsione la nostra oggi è una legge, votata dal nostro Parlamento in zona Cesarini sì, ma votata, ed in buona parte permeata di principi ben diversi da quelli espressi dalla stagione dei decreti: non è poco.

3. Gli aspetti legati alla deontologia

Prima di toccare, necessariamente per sommi capi, quelli che ci paiono i punti determinanti della nuova riforma (che molto spesso "nuovi" non sono, ma costituiscono il "fissante" di tratti professionali che il tempo, il nostro malcostume, i guasti di un liberismo esagerato tendevano a cancellare) lasciateci poche righe per parlarvi degli aspetti deontologici tanto perentoriamente trattati dalla nostra riforma e che ci stanno particolarmente a cuore.

Permetteteci una premessa: la deontologia non è cosa diversa dalla nostra professionalità, non esistono concentrati nella stessa persona "il bravo avvocato ed il collega scorretto", se si è scorretti non si è neppure bravi avvocati. L'etica, la deontologia è quel valore aggiunto alla tecnica che distingue il nostro lavoro dalla ordinaria erogazione di un servizio: se essa manca avremo il giurista, non l'avvocato.

Ora, già abbiamo trattato dei punti b) e c) dell'art. 1 (l'indipendenza e l'autonomia condizioni dell'effettività della professione,

ma anche obbligo per garantirne una consono); vorremmo ancora sottolineare come la nuova norma disegni in maniera corretta il rapporto tra i diritti che devono far capo all'avvocato (perché tutelano anche il cittadino) e il corrispondente obbligo deontologico a suo carico secondo un equilibrio e bilanciamento imprescindibile, che mostra come gli uni e gli altri non siano che le diverse facce della stessa medaglia. Tale costruzione altro non è che quella della Carta dell'D.LA. sull'esercizio della professione di avvocato nel XXI secolo scritta nella nostra città e da avvocati torinesi (e poi approvata formalmente l'anno successivo a Sydney): il diritto all'indipendenza è intoccabile perché ad esso corrisponde l'obbligazione etica ad essere ed apparire indipendenti, ad evitare i conflitti di interesse; al diritto al segreto professionale corrisponde l'obbligazione deontologica che ci porta ad essere senza memoria quando dismettiamo i nostri panni professionali; persino il diritto al compenso cede il passo, deve cedere il passo, alle ragioni del mandato professionale.

Ecco, tale impostazione - che giudichiamo essenziale ed è la ragione stessa delle regole deontologiche ("ho diritti perché accetto di assumere obbligazioni etiche") - si può leggere manifesta nel nuovo testo di riforma, forse in filigrana, ma in ben apparente chiarezza: diremmo che l'intera normativa, che ci assegna e riconosce la funzione di garanti dell'effettività della tutela dei diritti dei cittadini, esprime con evidenza e senza mezze parole le nostre obbligazioni deontologiche.

Lasciando per un momento da parte la teoria, occorre osservare

che sotto un profilo pratico la nuova legge ha profondamente innovato la materia deontologica in due sue caratterizzazioni molto importanti.

La prima è il passaggio dalla attuale atipicità delle condotte illecite - particolarmente evidente ed esaltata dall'art. 60 del Codice Deontologico secondo cui le disposizioni del codice costituiscono mera esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali di deontologia professionale forense - ad una tipizzazione delle condotte, aggiungendo peraltro l'opportuno inciso "per quanto possibile". Scrive infatti l'art. 3, comma terzo, della nuova legge che le norme deontologiche rispondono alla tutela del pubblico interesse al corretto esercizio della professione (che, dunque, non è lasciato al giudizio o all'arbitrio del singolo professionista; la nostra è una professione libera perché non abbiamo padroni, perché siamo indipendenti, non certo perché non abbiamo obblighi verso cittadini) e che "tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile".

Non è facile comprendere le ragioni della novità introdotta che non è presente nei sistemi dei nostri vicini colleghi francesi, spagnoli o tedeschi: in tali Stati i loro codici deontologici (il regio Decreto 65812001 in Spagna, il RIN - Règlement Intérieur National - in Francia ed il BORA in Germania) precisano nel dettaglio i precetti generali che devono caratterizzare l'attività d'avvocato, ma non contengono

alcuna indicazione tassativa degli illeciti né l'indicazione della relativa sanzione.

Un analogo sistema (fatto, cioè, solo dall'enunciazione dei principi fondamentali) è anche quello dei nostri commercialisti e dei notai e solo in parte è di diverso carattere il sistema che riguarda (dal 2006, D.L. 109/2006) la Magistratura ove effettivamente gli artt. 2 e 3 elencano le fattispecie di violazione dei doveri "generali" indicati nell'art. 1; è poi singolare che la tipizzazione delle condotte illecite compaia per la prima volta solo nel testo della nostra legge approvato dal Senato il 23 novembre 2010 mentre non ve ne fosse traccia nel disegno di legge predisposto dal nostro CNF nel 2008 ed approvato l'anno successivo.

Non ci pare affatto che la novità introdotta sia una buona idea perché, stante l'incontenibile fantasia dei nostri colleghi, il nuovo sistema comporterà necessariamente la creazione di "zone di impunità" per condotte che non risultino previste con precisione o per ulteriori condotte illecite non codificate perché "di nuova generazione".

Qualche anno orsono ci siamo trovati a sottoporre a procedimento un collega che, esperto in diritto di famiglia, aveva la buona abitudine di parametrare la propria parcella alle clienti separate o divorziate più carine in base alla disponibilità di queste ultime ad una certa corresponsione in natura che ben potete immaginare. Ebbene, non sappiamo proprio se l'indicazione di un tale vergognoso comportamento potrà mai risultare tipizzata nella voce "Rapporti con la parte assistita" e se così fosse ci vergogneremo profondamente se il

nostro Codice contemplasse una tale previsione; e gli esempi si potrebbero moltiplicare.

Buona fortuna, dunque, al nostro Consiglio Nazionale: certamente l'attuale sistema (che, peraltro, aveva in più occasioni ricevuto la benedizione delle Sezioni Unite - ricordiamo la sentenza n. 10609/2005 della Suprema Corte - che avevano affermato che il principio di legalità si doveva riferire "solo alle sanzioni penali e non si applica(va) alle sanzioni disciplinari") era forse meno garantista, ma certamente consentiva l'esercizio di una attività di controllo "su misura", più elastica. La seconda caratterizzazione davvero innovativa della nuova legge riguarda la riforma del procedimento disciplinare, che è affidato ai nuovi Consigli Distrettuali di Disciplina (art. 50 e segg.) il cui funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento di attuazione che il CNF dovrà studiare e redigere entro un anno dall'entrata in vigore della riforma. Tralascieremo oggi di parlarne, si tratta di innovazione troppo complessa che da sola potrebbe occupare un intero numero della nostra rivista, si pensi ai problemi legati all'elezione dei componenti (un terzo dei componenti tutti degli Ordini del distretto); a quella complessa disciplina dei rapporti con il processo penale (per molti versi incomprensibile: si prenda in considerazione l'autonomia del procedimento disciplinare, affermata, poi smentita, poi limitata nel tempo, art. 54); alla stessa procedura disciplinare. Ci limiteremo ad evidenziare due aspetti molto importanti, che giudichiamo positivamente: il primo è l'abbandono, ma non totale, della "domesticità" della giurisdizione, che continua ad

appartenere all'avvocatura, ma è però staccata dall'Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere, per evitare pericolose "commistioni" (e questa è una innegabile realtà, se si considera che molti Ordini si vantano di non avere mai aperto procedimenti disciplinari e, comunque, mai nei mesi che precedono le elezioni dei Consigli: a Torino abbiamo ogni anno circa 350 esposti a cui fanno seguito una settantina di procedimenti e l'attività disciplinare non si arresta mai); l'altra è la separazione tra l'attività della fase istruttoria pre-dibattimentale e la fase decisionale alla quale non partecipa il consigliere istruttore (oggi era davvero inammissibile che chi, il più delle volte, aveva formalizzato il capo di incolpazione partecipasse alla decisione, anzi ne fosse spesso il relatore: eppure, di fatto, era la regola).

4. Il tirocinio professionale

La modalità di svolgimento del tirocinio costituisce uno dei problemi su cui l'avvocatura non ha mai voluto confrontarsi in modo serio e costruttivo; i numeri di coloro che si iscrivono all'esame con una pratica compiuta dimostrano la poca serietà con cui vengono, e soprattutto venivano, iscritti i praticanti. Se ciascun avvocato avesse riflettuto sul ruolo fondamentale che la pratica svolge nella formazione del professionista del domani, e quindi dell'impegno che alla stessa deve dedicare il dominus, non avremo certo assistito a quello che invece è avvenuto negli ultimi anni.

Ma non ci si può stupire dei numeri attuali (vi ricordiamo che sino al 1944 l'avvocatura era a

numero chiuso, art. 19 L.P.) se è vero che abbiamo dovuto assistere, almeno in certe zone del nostro Paese, ad un vero e proprio commercio di pratiche fittizie.

La nuova legge, che parla di tirocinio professionale e non di pratica, ha fatto un tentativo di regolare tale momento formativo e le prove d'esame che ne conseguono: il primo aspetto è una vera e propria novità perché la precedente normativa nulla diceva in merito al contenuto della pratica mentre oggi l'art. 41 alcune indicazioni le fornisce (il contenuto del tirocinio, presso chi svolgere la pratica, il numero massimo di praticanti per ogni avvocato, gli obblighi di quest'ultimo anche in merito al rimborso spese, che è obbligatorio, ed al compenso che, incredibilmente, continua ad essere facoltativo: ecco un pessimo dettato che si uniforma all'attuale dato statistico che vede il 90% dei praticanti percepire meno di Euro 500,00 al mese e quasi il 60% non percepire nulla - la possibilità di sostituire il dominus, ecc.). In precedenza l'unico articolo che in qualche modo si occupava della pratica era il vecchio art. 14 della Legge del 1933 che assegnava ai sindacati fascisti degli avvocati, oggi Ordini, il compito di vigilare "sull'esercizio della pratica forense"; al di là della verifica delle formalità di iscrizione, tale norma è sempre stata totalmente disapplicata dalle istituzioni locali risolvendosi nei casi migliori in un controllo delle attività del praticante e non, come avrebbe dovuto essere, di quella del dominus e dell'effettivo suo impegno formativo.

Oggi, con la nuova normativa, tale indicazione, coordinata con l'art. 41, punto 1 e 10, non potrà

più esonerare gli Ordini da un effettivo controllo di quel che accade negli studi professionali, con i necessari risvolti sul piano disciplinare.

Occorre però a questo punto ricordare come le norme relative al nuovo tirocinio entreranno in vigore a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della legge: ad oggi l'unica norma che si applica è quella che ha previsto in 18 mesi la durata del tirocinio, mentre per quanto attiene quindi le modalità di svolgimento dello stesso valgono le norme oggi vigenti ad esclusione degli articoli 6 e 10 del DPR n. 137/12. Personalmente non crediamo che accorciare il periodo di pratica (si è passati da 24 a 18 mesi) sia stato un errore, a condizione che di pratica effettiva si tratti: ma così non è perché, a ben vedere, può darsi il caso estremo in cui il praticante si presenti all'esame senza aver passato un solo giorno nello studio di un avvocato libero professionista (è sufficiente che il minimo obbligatorio di pratica effettiva la svolga presso l'Avvocatura dello Stato, esperienza certamente significativa, ma che nulla ha a che fare con la vita di uno studio legale, dove la sopravvivenza si guadagna giorno per giorno e non si conquista per la vita con l'esito positivo in un concorso).

Anche fuori da questo caso estremo, è evidente che il termine minimo previsto di sei mesi di pratica presso un avvocato non è assolutamente sufficiente.

Come dicevamo, per la prima volta il legislatore, con l'art. 41, chiarisce in che cosa debba consistere il tirocinio professionale: "nell'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le

capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche”.

Il corrispondente art. 8 della legge del '33 nulla diceva in proposito, con l'evidente fondato sospetto che forse un tempo non era necessario dire in che cosa dovesse consistere la pratica: ma visto quanto è accaduto negli anni recenti forse non appare priva di senso l'attuale precisazione, seppur di larga ed indeterminata massima.

Un'altra novità è quella che la nuova legge precisa in modo organico dove può essere svolto il patrocinio. E cioè:

1) presso un avvocato iscritto all'albo da almeno 5 anni (questa indicazione non era mai stata data anche se alcuni Ordini, per esempio il nostro, con un proprio regolamento interno, avevano previsto un limite di iscrizione), e nessun avvocato potrà poi inserire nel suo studio più di tre praticanti, salva autorizzazione dell'Ordine di appartenenza (sulla scorta della valutazione dell'attività e dell'organizzazione dello studio);

2) presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico o un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi;

3) in uno stato dell'Unione europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, per un tempo massimo di sei mesi;

La riforma prevede che la pratica,

già durante l'ultimo anno di università per un periodo massimo di sei mesi possa essere validamente svolta, nell'ambito della collaborazione tra ordini e università.

Altra novità, peraltro necessitata dai tempi, è la possibilità di svolgere il tirocinio presso due avvocati contemporaneamente, con autorizzazione dell'Ordine, nel caso in cui la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da offrire una sufficiente offerta formativa: non crediamo proprio che il controllo degli Ordini sarà in tal caso cosa agevole!

A differenza di quanto era prima previsto, il tirocinante può, decorsi sei mesi dalla sua iscrizione, esercitare attività in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e comunque sempre sotto il controllo di quest'ultimo anche nel caso in cui tratti affari di altri difensori: questa possibilità in campo civile è consentita davanti al tribunale e al giudice di pace, per il penale nei procedimenti del giudice di pace, in quelli per i reati contravvenzionali e in quelli che rientrano nella competenza del pretore.

Anche nella materia in esame, allo scopo di dare indicazioni vincolanti per tutti gli Ordini, è prevista l'emanazione di un regolamento che disciplini:

1) le modalità di svolgimento del tirocinio e le procedure di controllo dell'Ordine;

2) le ipotesi che giustificano le interruzioni tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante e le relative procedure di accertamento;

3) i requisiti di validità del patrocinio in altri Paesi europei.

Oltre a tale attività il tirocinio prevede anche la "frequenza obbligatoria e con profitto" per un periodo non inferiore a 18 mesi di corsi di formazione ad indirizzo professionale tenuti dagli Ordini e dalle associazioni forensi: quindi il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato dopo un percorso formativo teorico e pratico (almeno così prevede la legge, nella realtà non è facile immaginare che cosa accadrà realmente).

Per quanto riguarda la parte pratica ci sembra di poter dire che si dovrebbe assistere ad una responsabilizzazione dell'avvocato che inserirà nel suo studio il tirocinante: basti pensare che quest'ultimo dopo i primi sei mesi, e non come ora dopo dodici, non sarà "abilitato" all'esercizio della professione ma potrà solo avere un'abilitazione al patrocinio sostitutivo, inteso come potere di sostituzione dell'avvocato sempre sotto il controllo e la responsabilità di quest'ultimo, anche quando non si tratta di pratiche da lui gestite direttamente. Una importante novità è l'art. 17, 10 comma letto a) b) che prevede la cancellazione del praticante in caso di interruzione della pratica per più di sei mesi senza giustificato motivo e comunque dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica che non può essere richiesto quando siano trascorsi sei anni dall'inizio della pratica: l'iscrizione permane nel caso in cui sia stato richiesto o poteva essere richiesto il patrocinio sostitutivo che ha una durata massima di cinque anni.

Da tale norma ne dovrebbe derivare che non sia più possibile,

come invece avveniva in passato, essere declassati, decorsi sei anni dall'abilitazione, da praticante abilitato a pratica semplice: si pone però un problema in riferimento ai numerosi iscritti che sono oggi in tale situazione atteso che l'art. 17 risulta di immediata applicazione e non rientrante tra le norme per la cui applicabilità è rinviata alla redazione dei regolamenti ministeriali. Sul punto gli Ordini sono in attesa di risposte dal CNF.

5. L'Ordine forense: Consigli degli Ordini e Consiglio Nazionale Forense.

Il titolo III tratta delle nostre istituzioni locali e di quella centrale: le novità, a ben vedere, non sono poche a cominciare dall'affermata (art. 24) "soggettivizzazione" dell'Ordine forense che è costituito dagli iscritti ed articolato negli ordini circondariali e nel Consiglio Nazionale Forense. Nulla di simile era contenuto nella vecchia normativa che si occupava in senso assolutamente pratico della tenuta dell'albo, dei procedimenti disciplinari e non certo di affermazioni di principio: basti considerare che il funzionamento degli Ordini (il numero dei consiglieri, l'assemblea, l'amministrazione dei beni, lo scioglimento, ecc.) è stato disciplinato solo nel 1944 con il decreto luogotenenziale n. 382 che però riguardava tutte le professioni (ingegneri, architetti, agronomi, geometri, periti agrari, ecc.) e che conteneva una norma di irresistibile ironia (l'art. 18) nella quale si dichiarava che tali disposizioni si sarebbero applicate anche agli avvocati (testualmente) "fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento fo-

rense". Siamo nel 1944, con tale data è tutto detto.

La legge di riforma assegna all'Ordine la "tutela dell'utenza" e gli "interessi pubblici connessi all'esercizio della professione" nonché al "corretto svolgimento della funzione giurisdizionale".

Tale ultimo aspetto ci pare importante e va collegato con l'art. 24 del Codice Deontologico: il nostro intervento in merito alla gestione della giurisdizione è riconosciuto come fine istituzionale e ci legittima nei confronti della Magistratura, molto più di quanto oggi venga riconosciuto. Ci pare, in sintesi, che riconoscendo all'Ordine forense gli interessi pubblici connessi al corretto funzionamento della funzione giurisdizionale ci legittimi concretamente (e ci obblighi) ad occuparci del funzionamento degli uffici non solo a livello dei Consigli Giudiziali, ma in ogni sede ritenuta opportuna; se a tale dizione aggiungete quanto disciplina l'articolo seguente, e cioè che l'Ordine circondariale forense ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale esclusiva dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, non potrete non concludere come tale affermazione (in parte già corrispondente alla realtà, ma certo non inutile) assegni, ed imponga, agli ordini locali un ruolo profondamente più stimolante di quello tratteggiato dalla vecchia normativa.

Lo stesso art. 24, per quanto riguarda le finanze, contiene l'indicazione che gli Ordini sono "finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti", ma ci pare che con ciò si voglia semplicemente escludere la possibilità di finanziamenti statali o pubbli-

ci, ma non si escluda in linea di principio la possibilità di proventi diversi (finanziari, partecipativi) o la possibilità di richiedere in via volontaristica contributi ulteriori. Tra gli organi dell'Ordine, oltre alle cariche, vi è l'assemblea, il Consiglio e i revisori dei conti (di nomina del Presidente del Tribunale, ma tra avvocati iscritti all'albo revisori).

Il comitato pari opportunità, che deve obbligatoriamente essere costituito, non è tuttavia organo dell'Ordine.

Anche in questo caso, tutta la disciplina di dettaglio è sostanzialmente demandata al regolamento, ma le indicazioni che abbiamo voluto richiamare, e non solo quelle di portata generale, nulla hanno in comune con lo scarno art. 2 del D. Leg. del 1944: si abbia attenzione al terzo dei consiglieri eletti che deve essere riservato al genere meno rappresentato (credo che a questo punto sia quello maschile, almeno così sarà certamente a Torino, quando la norma sarà applicabile), all'ineleggibilità di chi abbia subito una sanzione disciplinare esecutiva, alla limitazione a due mandati consecutivi, alla durata (eccessiva, per nostra esperienza) quadriennale.

Ma si abbia soprattutto riferimento al lungo elenco di compiti che sono assegnati (ben diciotto!) rispetto non tanto all'attuale prassi (gli Ordini più importanti già assecondavano molte di tali aspettative) quanto alla precedente normativa che, sostanzialmente era limitata alla tenuta dell'Albo, alla disciplina ed alla liquidazione delle parcelle. ■

(parte prima)

NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE LUCI E OMBRE

di Ennio LENTI

Con legge 31 dicembre 2012 n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, è stata emanata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Molti hanno applaudito al varo di questa legge, approvata sul filo di lana nell'ultimo giorno di attività del Parlamento, precedente alla sospensione dei lavori in vista delle elezioni politiche.

In particolare il CNF, in numerosi comunicati e commenti, ha elencato i pregi del provvedimento.

Il relativo progetto di legge aveva stazionato a lungo in Parlamento, transitando tra Senato e Camera a seguito delle numerose modifiche apportate e ragionevolmente si è temuto che anche gli ultimi tentativi di approvazione fossero destinati a cadere insieme con la fine anticipata della legislatura.

I motivi di soddisfazione risiedono nell'indubbio ammodernamento di una normativa ampiamente datata, risalente addirittura al 1933, ormai inadatta a disciplinare una professione che ha subito nel tempo notevoli cambiamenti e opera in un contesto economico e sociale ampiamente mutato.

Anche la previa approvazione di una disciplina autonoma rispetto a quella delle altre professioni costituisce importante riconoscimento della funzione costituzionalmente rilevante dell'attività forense.

Sarebbe ingeneroso sostenere che i pregi finiscono qui, poiché il riconoscimento del rango costituzionale rivestito dall'attività difensiva rappresenta un valore assoluto di questa legge, e una volta stabilito tale principio, vi è da sperare che in futuro le parti meno valide della riforma possano essere positivamente emendate.

Passando agli aspetti negativi o insoddisfacenti della nuova normativa, è impossibile non rilevare come molte parti di essa risentano dell'affrettata approvazione e dei notevoli contrasti, tra bisogno

di rinnovamento e difesa corporativa, che ne hanno segnato il percorso.

Altro dato fortemente negativo risiede nell'utilizzo di una tecnica legislativa ormai da tempo in voga, consistente nel delegare gran parte della disciplina a futuri regolamenti attuativi, con il risultato di sfornare leggi prive nell'immediato della capacità di normare compiutamente un settore, con parti della riforma che dunque entreranno in vigore in tempi diversi e con contenuti che soltanto in futuro potranno essere valutati nel dettaglio, nella loro concreta applicazione ed efficacia, rispetto ai problemi che intendevano affrontare e risolvere.

In particolare l'urgentissimo problema dell'accesso alla professione, che reclamava soluzioni indifferibili, è stato addirittura rimandato a provvedimenti che entreranno in vigore nel 2015.

È stata inevitabilmente confermata la riserva di legge a favore degli Avvocati per l'attività di difesa giudiziale, laddove si statuisce che *"Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali"* (art. 2 comma 5), sottolineando tuttavia che la riserva di difesa negli arbitrati rituali rappresenta un'importante novità, della quale peraltro potranno beneficiare soltanto i più importanti studi legali.

La riforma ha anche previsto la riserva di legge a favore degli Avvocati per la consulenza legale e l'assistenza legale stragiudiziale, disciplinata dall'art. 2 comma 6 che prevede: *"Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate"* (in particolare notai e commercialisti n.d.a.), *"l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività"*

giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli Avvocati."

Da tempo l'Avvocatura italiana invocava la riserva di legge riguardante tali attività che, in particolare nei piccoli centri, sono spesso svolte anche da ragionieri, geometri e consulenti del lavoro (senza nulla togliere a tali figure professionali, le cui competenze riguardano però altri settori di attività) e ritengo che, soprattutto a tutela dei fruitori della prestazione, la norma avrebbe dovuto esprimersi con ben altra incisività. La dizione che alla fine è risultata dal confronto parlamentare tra i contrapposti interessi appare invece sottoposta a troppe condizioni, per risultare veramente efficace.

L'attività di *consulenza legale e*

di assistenza legale stragiudiziale fornita dal non avvocato, per risultare vietata, dovrà infatti essere *connessa all'attività giurisdizionale*, quindi sicuramente prodromica all'avvio di una controversia giudiziale ed inoltre dovrà essere *svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato*. Risulterà invero difficile dimostrare che il cliente si sia rivolto al professionista con l'intenzione o meno di dar corso ad un giudizio ovvero fornire la prova, rispetto al singolo caso trattato, che il non avvocato svolga le consulenze, per il soggetto in questione o anche per altri, in *modo continuativo, sistematico e organizzato*.

L'art. 5 contempla la *"delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense"*, stabilendo principi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio

della delega, tra i quali il divieto di partecipazione alle società tra avvocati di soci di mero capitale. Trattasi di disposizione indispensabile a garantire che una professione dalle caratteristiche peculiari non venga piegata alle esigenze del mercato, con inevitabile abbandono dei principi di autonomia e eticità.

L'art. 9 disciplina le specializzazioni e prevede che *"il titolo di specialista si può conseguire all'esito di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione"*, demandando le modalità di conseguimento del titolo ad un regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF.

Poiché *"il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale"* e

ALLIANCE FRANÇAISE TORINO

*Il francese per la
tua professione!*


Aperto il percorso giuridico di lingua francese per i professionisti di diritto che intendono approfondire il loro dominio di attività e sviluppare una clientela francese.

CORSI DI FRANCESE
TUTTO L'ANNO



Via Saluzzo, 60 · 10125 Torino · Tel. +39 011 1971 6565
corsi@alliancefrto.it www.alliancefrto.it
ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE PIEMONTE





Giorgio Griffa

comparirà nella carta intestata, nella targhe degli avvocati ed anche nella pubblicità consentita, esso è destinato in futuro ad indirizzare il cliente verso l'avvocato esperto nel settore di attività che interessa (ciò che oggi già avviene con il passa parola) e questo adeguamento ai tempi può essere accolto con favore, ancor più in presenza di rami del diritto che si vanno sempre più diversificando e richiedono dettagliate e specifiche competenze. L'art. 10 sotto il titolo di "informazioni sull'esercizio della professione" stabilisce che "è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, deni-

gratorie o suggestive. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare".

Ci pare che la norma rappresenti l'equilibrato adeguamento a nuove esigenze, con l'ulteriore ed opportuna novità del divieto di pubblicità comparativa.

L'art. 11 riguarda la formazione continua e prevede che ne siano esentati "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età".

Pur essendo tra coloro che godranno dell'esenzione e pur consapevole dei notevoli limiti e della parziale efficacia dell'istituto nella sua passata applicazione, ritengo di dissentire da tale disposizione. Le innovazioni legislative a getto continuo, la sempre nuova giurisprudenza e l'infinita casistica che ogni giorno appare sul video dei nostri computer, comportano il necessario aggiorn-

namento anche per gli Avvocati di maggiore esperienza, che dovrebbe (avrebbe dovuto) nei limiti del possibile essere anche verificata dagli Ordini di appartenenza, come accadrà per i colleghi più giovani.

L'art. 12 prevede l'obbligatoria, per ogni avvocato, *assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni.*

Si tratta di norma la cui applicazione è differita alla determinazione da parte del Ministero, sentito il CNF, delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative, mentre è di immediata applicazione l'obbligo per tutti gli avvocati che ne siano già dotati, di rendere noti al cliente gli estremi della polizza e di dare comunicazione anche all'Ordine.

Occorre distinguere l'obbligo di assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità professionale, che rappresenta un'ineludibile tutela del cliente al passo con i tempi (infatti moltissimi Avvocati, anche in assenza dell'obbligo normativo, hanno già in passato stipulato la relativa polizza), dall'obbligo invece di "stipulare .. apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale" poiché invece tali ultime disposizioni hanno il sapore di un'inammissibile cedimento agli interessi delle compagnie assicuratrici, molto ben rappresentati in parlamento.

La disposizione non era presente nel progetto di legge a suo tempo esaminato dal CNF ed è invece stata inserita nel testo definitivo;

siamo già in questi giorni subissati dalle telefonate degli agenti assicurativi che non credono alla fortuna di un mercato di circa 250.000 utenti che non possono sfuggire alle loro richieste e non mi risulta che esistano simili disposizioni nella disciplina di altre libere professioni.

Mi soffermo sull'art. 13 (*"conferimento dell'incarico e compenso"*) che ha ripristinato il divieto del patto di quota lite e ha inoltre stabilito che *"il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale"*; qualora non sia avvenuta una pattuizione in forma scritta, ovvero in caso di mancata determinazione consensuale o di liquidazione giudiziale, il compenso verrà determinato sulla base dei parametri aggiornati ogni due anni con decreto dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF. Per un verso si stabilisce il principio della forma scritta per il conferimento dell'incarico e subito dopo lo si attenua con la precisazione che ciò dovrebbe avvenire *"di regola"* e non obbligatoriamente.

È anche vero che ormai circolano modelli di incarico composti di nove, dieci pagine e anche più e mi domando quale impressione possa fare al cliente che richiede un semplice parere, il dover compulsare un incarico siffatto prima ancora di aprir bocca per esporre il suo caso. Per il conferimento degli incarichi giudiziari o di quelli stragiudiziali più importanti pare invece opportuno raccogliere la sollecitazione della norma e adottare la forma scritta, che rappresenta un elemento di doverosa chiarezza nei rapporti tra avvocato e cliente.

Con l'art. 14 si torna, inopportu-

namente, all'antico poiché non sarà più necessaria (dopo che per lunghi anni è stata richiesta) la delega scritta al collega avvocato per la sostituzione in udienza, salvo che si tratti di praticante abilitato (nel qual caso è ancora necessario il mandato scritto). Se con l'incarico scritto vi era speranza che all'avvocato delegato venissero fornite informazioni e istruzioni sullo svolgimento del mandato, vi è il rischio di trovarsi nuovamente in presenza della segretaria o del praticante non abilitato che cercano all'ultimo momento, dinanzi alla porta del Giudice, un avvocato dal quale far rappresentare il proprio dominus.

Il Titolo II (articoli da 15 a 23) si occupa di *Albi, elenchi e registri* e il Titolo III di *Organi e funzioni degli Ordini forensi*. Su quest'ultimo punto vale la pena di ricordare che gli attuali Consigli dell'Ordine resteranno in carica fino al 31 dicembre 2014 e che il numero dei consiglieri sarà rapportato al numero degli iscritti e potrà giungere al numero di 25 per Ordini con più di cinquemila iscritti.

È stata introdotta l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed anche previsto il divieto di conferimento di incarichi giudiziari ai consiglieri dell'Ordine da parte dei magistrati del circondario, anche se quest'ultima disposizione non è immediatamente operante.

La grossa novità consiste nell'introduzione delle cosiddette quote rosa poiché il regolamento per le elezioni dovrà prevedere che *"il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo*

dei consiglieri eletti", laddove invece *"Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi"* e quindi risulterà sufficiente, per la validità delle elezioni nel massimo consesso dell'avvocatura, anche la nomina di una sola donna.

Inoltre ogni consiglio dell'Ordine dovrà istituire con proprio regolamento un *Comitato per le pari opportunità*. È garantito il rispetto della rappresentanza di genere anche nella composizione dei *Consigli distrettuali di disciplina* ai quali appartiene il potere disciplinare.

La questione della obbligatoria rappresentanza di genere è da tempo al centro del dibattito ed annovera contrapposti pareri anche tra le colleghe, tra le quali vi è chi ritiene che le donne debbano giungere alle nomine sulla base del consenso elettorale e non attraverso quote riservate.

Per esperienza posso però riferire che, in presenza di colleghe che rappresentano ormai la metà della categoria e che per capacità e preparazione competono assolutamente alla pari con i colleghi maschi, trovo incongruo sedere in un consiglio dell'Ordine nel quale l'altro genere era ben poco rappresentato.

Altra rilevante novità è costituita dal riconoscimento al CNF dell'esclusiva potestà normativa in materia deontologica, dalla sottrazione ai consigli dell'Ordine dei giudizi in materia disciplinare e dalla loro attribuzione ai consigli distrettuali di disciplina, di futura nomina, con distinzione al loro interno tra organo dell'accusa e organo giudicante. In virtù delle disposizioni dell'art. 50 *"non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti*

all'Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere" e non accadrà più, come in passato, che i consiglieri dell'Ordine siano chiamati a processare e giudicare colleghi che incontrano tutti i giorni nel Palazzo di Giustizia.

Infine le questioni salienti dei contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio (articoli 41 e seguenti) e dell'*esame di Stato* (art. 46), rispetto alle quali, come dicevamo all'inizio, si è preferito un inammissibile rinvio, essendo le relative norme applicabili soltanto a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della legge. Nel progetto di legge originario era addirittura previsto un rinvio di cinque anni per l'applicabilità della nuova disciplina in materia, tuttavia il testo è rimasto a lungo all'esame del parlamento e nel frattempo il numero degli avvocati è diventato ingestibile, con gravissime difficoltà reddituali, ancor più aggravate dalla crisi economica in atto.

Anche nei suoi contenuti la normativa sul tirocinio e sull'esame appare comunque inadeguata a risolvere i problemi che intende affrontare.

Con il malinteso proposito di favorire i giovani e di evitare le barriere corporative di accesso alla professione, il tirocinio è stato ridotto a diciotto mesi (norma immediatamente applicabile), dei quali sei potranno essere addirittura svolti durante il corso di studi universitario, dodici mesi presso un ufficio giudiziario o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, fermo restando, comunque, che almeno sei mesi di pratica dovranno essere svolti presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato.

Occorre dar conto che il tirocinante sarà anche tenuto alla *frequenza obbligatoria e con profitto* ai corsi di formazione della durata di almeno ventiquattro mesi, tuttavia, anche in questo caso, trattasi di norma non immediatamente applicabile poiché presuppone l'emanazione di un regolamento ministeriale entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

E comunque, senza sottovalutare le capacità dei docenti, tali corsi saranno di prevalente contenuto teorico, inevitabilmente slegati dalla concreta pratica professionale.

Su questo aspetto decisivo occorre fare chiarezza.

Questa professione, come altre del resto, pur presupponendo un notevole bagaglio teorico, non si può imparare sui libri, ma soltanto nella pratica quotidiana, al seguito di validi maestri, nell'esame e nella trattazione dell'infinita casistica che deriva dalla vita reale.

Volendo tracciare un parallelo con la professione medica, il giovane chirurgo dovrà iniziare anch'egli ad operare, ma all'inizio potrà farlo soltanto con quello più anziano ed esperto che gli sta al fianco, le scorciatoie rispetto a questo sistema di apprendimento non esistono.

È anche doveroso osservare che per un certo numero di colleghi la pratica non si è rivelata proficua per il disinteresse del dominus che non si curava della loro preparazione e li occupava in attività soltanto burocratiche, tuttavia, se qui stava il punto, proprio su ciò era necessario intervenire, anziché riducendo e sottovalutando la pratica, secondo il percorso tracciato dalle nuove norme.

Le misure da adottare non erano facili, come non lo sono quelle che si occupano di grandi numeri in situazioni di obiettiva difficoltà, tuttavia tentativi erano stati effettuati da alcuni consiglieri dell'Ordine, intesi a favorire il censimento e l'incontro tra Avvocati desiderosi di istruire giovani veramente interessati ad un futuro professionale e la ricerca da parte di questi ultimi della sistemazione in uno studio di comprovata o almeno media preparazione. Era anche auspicabile l'assegnazione nei casi più meritevoli di modesti sussidi da parte degli Ordini o della regione. Per fare un esempio, si è previsto l'obbligo di stampare ogni due anni gli albi professionali (che non saranno mai aggiornati come nella consultazione on line), con un costo (ad es. per l'Ordine di Torino) di circa 40 mila Euro, forse più opportunamente si sarebbe potuto sovvenzionare qualche valido praticante.

La nuova normativa ha introdotto lo *sportello del cittadino*, ma non quello del tirocinante o dell'aspirante tale.

Si è cercato di tutelare blandamente il trattamento economico del praticante (ferma restando l'esclusione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale) riconoscendo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio e, decorso il primo semestre, pure la possibilità (non il diritto) di vedersi riconoscere con apposito contratto *un'indennità o un compenso per l'attività svolta, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni*, temperando subito dopo l'obbligo del dominus con la previsione che si terrà *altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello*

studio da parte del praticante avvocato. In ogni caso aggirare il problema di una proficua pratica, riducendola a soli sei mesi, non servirà a favorire i giovani, molti dei quali verranno immessi nel mondo del lavoro senza adeguata preparazione, con tutte le sofferenze in termini di insuccessi, mancata acquisizione di clientela e perdita della stessa che ciò potrà comportare. Anziché favorire i giovani, si finirà presumibilmente per danneggiare un certo numero dei loro futuri clienti.

Si aggiunga ancora che ogni Avvocato con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo potrà iscrivere alla pratica anche tre tirocinanti contemporaneamente (era previsto che fossero due, poi con un colpo di mano in parlamento sono diventati tre, con possibilità di richiedere al consiglio dell'Ordine l'autorizzazione per ulteriori iscrizioni), che il praticante potrà svolgere l'attività anche presso due avvocati contemporaneamente, mi pare si possa concludere che tutto sia finalizzato all'accesso all'esame di avvocato e al conseguimento del titolo, più che all'adeguata preparazione professionale. O, quanto meno, che tra le maglie della nuova normativa, sia praticabile anche questo meno virtuoso percorso.

Per commentare la nuova disciplina dell'esame di Avvocato, che presumibilmente troverà applicazione, secondo disposizioni normative, non prima della fine del 2015 (sempre che vengano rispettati i termini per l'emanazione dei decreti attuativi), occorrerebbe altra lunga trattazione e mi limito a rilevare che il nuovo esame finirà per risultare ancora una volta più teorico che pratico, non molto diverso da quello attuale e in ogni caso non potrà supplire alle carenze del percorso formativo dei tirocinanti.

Comunque non tutto è perduto, per quanto riguarda l'accesso alla professione e la selezione e preparazione dei giovani e dunque per il futuro dell'avvocatura.

In pochi paesi come nel nostro appare normale invocare la riforma di una legge appena entrata in vigore e quindi possiamo adeguarci e sperare: il punto di partenza è stato segnato, mancano ancora le norme attuative di importanti parti della disciplina, nel confronto tra CNF e Ministero sussistono ancora margini di miglioramento. ■

Torino, il 7 febbraio 2013



ASSOCIATO



**INFORMITALIA
INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
RICERCHE DAL 1938**

**70 ANNI DI ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO**

*Informitalia è presente nel settore fin dal 1938,
e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica
di Società in Accomandita Semplice.
Decenni di esperienza permettono di offrire
una vasta gamma di servizi
atti a soddisfare le esigenze degli utenti.*

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti – soci – collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti – danneggiamenti – atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipocatastali per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive

- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievoli
- Solvibilità

**MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE
E PREVENTIVI GRATUITI**

10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616

R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail:

informitalia@tin.it – cell. 3351321901

Autorizzazione prefettura n. 203/89

È DIFFICILE COMPRENDERE

di Giampaolo ZANCAN

È difficile per i parenti e gli amici delle vittime comprendere che gli "avvocati mercenari", i "viscidi servitori" - così definiti in un volantino anonimo distribuito nell'aula del processo Thyssen - stavano in realtà realizzando con impegno e competenza il diritto sacro di difesa che l'art. 24 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini.

Il lutto, altrettanto sacro, per le vittime di un tragico rogo che una terribile incuria umana ha consentito, non aiuta certo a comprendere che il difensore non può mai essere identificato con il proprio assistito.

La storia, d'altra parte, è piena di tali identificazioni e ancor oggi ben poco si fa per scongiurarle.

Il furore rivoluzionario mandò sulla ghigliottina gli eroici avvocati che, in notti insonni, scrissero la difesa di Luigi Capeto - in assoluto la più bella quanto sfortunata arringa - facendo loro pagare il ruolo di difensori del re.

L'Ordine degli Avvocati indiani, recentemente, forse per far perdonare la abietta omertà delle Forze di Polizia sulle denunce di violenza alle donne, ha proibito ai propri iscritti di assumere la difesa in un caso di stupro seguito da morte della vittima.

I difensori di un leader politico, in Italia, così intimamente si sono identificati con il proprio assistito da annunciare, dopo una sconfitta in Tribunale, che avrebbero vinto in Parlamento, in quella stessa alta Sede nella quale, è bene sottolinearlo, proprio il loro difeso li aveva fatti eleggere.

È giusto, invece, riaffermare con ogni energia il principio - già solennemente proclamato da una

Commissione delle Nazioni Unite in una adunanza tenutasi a l'Havana nel 1950 - secondo il quale **l'Avvocato non si identifica mai con il proprio assistito** - per quanto appassionato e partigiano, per usare la splendida espressione di Calamandrei - sia stato nella propria difesa.

Sarebbe, invero, un osceno carosello, se gli avvocati fossero un giorno rapinatori, un altro stupratori e ancora mafiosi o terroristi.

Per queste ragioni, associandomi alle sagge argomentazioni già svolte dal Presidente Mario Napoli nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario, ho ritenuto opportuno ritornare su un tema così decisivo per la nostra professione, riprendendo dopo tanti anni la penna, ovviamente la mia biro verde, per la nostra Pazienza.

All'Università amavo collezionare i resoconti dei processi agli anarchici in particolare mi piacevano le arringhe di Pietro Gori (l'autore della canzone "Addio Lugano bella") e mi esaltavo quando quello straordinario avvocato, dopo un saluto alla città ove il processo si svolgeva, dichiarava di avere accettato la difesa per esclusiva comunanza di ideali con gli imputati detenuti così da provocare il Presidente della Corte il quale ne ordinava l'immediato arresto. Quanto sono lontane e non giuste quelle giovanili esaltazioni!

Ora rimango fermo nella convinzione che ogni Avvocato, deponendo definitivamente la toga, debba poter dire **"ho difeso tutti quelli che mi hanno "advocato", con nessuno mi sono identificato, nessuno mi ha comandato"**. ■

PIERO CALAMANDREI (UN RICORDO NOSTALGICO)

di Franco GRANDE STEVENS

Nel mese di marzo di quest'anno su iniziativa del nostro Consiglio Nazionale Forense una mostra di manoscritti, documenti, fotografie e le parole del nostro Presidente

Guido Alpa, hanno richiamato alla memoria di noi tutti la figura di Piero Calamandrei il più prestigioso Presidente del nostro Consiglio Nazionale Forense. Calamandrei era tante cose insieme.

Figlio e nipote di giuristi, aveva abbracciato la professione forense nella quale raggiunse presto un posto eminente e insieme gli studi di diritto processuale ottenendo giovanissimo l'insegnamento universitario.

Da toscano di grande cultura era raffinato intenditore d'arte (aveva anche scoperto un quadro di Piero della Francesca) ed una sua opera ("Inventario di una casa di campagna") al pari di altri scritti più brevi, costituiscono pezzi da antologia letteraria.

Nella grande guerra era partito volontario, la testa ed il cuore rivolti ai martiri irredentisti, e gli era occorsa la ventura d'essere il primo ufficiale italiano a mettere piede in Trento. Nel ventennio aveva avuto maestri di virtù civiche Benedetto Croce (del quale sottoscrisse il Manifesto), Gaetano Salvemini, anch'egli professore all'Università di Firenze e poi costretto all'esilio così come - i fratelli Rosselli.

Al momento del riscatto e della Liberazione si era trovato in quella sfolgorante cometa che attraversò per breve tempo la politica italiana - il Partito d'Azione - con P arri, Foa, Ugo La Malfa, Bobbio, Galante Garrone, Bauer, Sforza, Ernesto Rossi, Agosti, Dante Livio Bianco e tanti altri.

E da allora anche dalle pagine de "Il Ponte", che nel frattempo aveva fondato, era divenuto il cantore epico della Resistenza: i discorsi e le lapidi da Lui dettati sono insuperati.

Chiamato nell'Assemblea Costituente dal '46 al '48, pur non avendo a sostegno una grande forza politica, fra coloro che dovevano stendere il testo della Costituzione, svolse interventi che tutti seguirono con religiosa attenzione per l'autorevolezza e la forza del Suo pensiero.

Si battè perché le norme da scrivere fossero "chiare e cristalline" (e scritte in bella lingua italiana ricordando egli stesso Foscolo che aveva steso un codice militare) e perché fossero di immediata attuazione.

Il suo saggio "Questa Costituzione" pubblicato nel "Quaderni" a cura del CNF del 1999 è specchio della ricca e multiforme personalità del Calamandrei, giurista, politico e soprattutto uomo austero di rigorosa moralità gobettiana, la cui vita e condotta ricordano la celebre, sintetica e difficile frase del maestro scozzese dell'empirismo, David Hume: "Le regole della morale non sono la conclusione della nostra ragione".

Ecco perché nel Suo saggio Calamandrei dedica pagine appassionate e convincenti al diritto di tutti, indistintamente, alla scuola ed al lavoro che, secondo la Costituzione, deve essere reso effettivo.

Egli ricorda:

► l'art. 4 secondo il quale "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto"

► e l'art. 34 per il quale dopo aver detto che: "La scuola è aperta a tutti" e "l'istruzione ... è obbligatoria e gratuita" e si scrive che "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

Nel saggio si leggono frasi come queste:

"Il compito più urgente segnato dalla Costituzione al legislatore è quello della lotta a fondo contro la disoccupazione ...".

"Ma il diritto al lavoro e il diritto alla scuola non si possono rendere effettivi se non attraverso un programma generale di politica economica e sociale che permetta di trovare i mezzi occorrenti per dare lavoro e scuole a tutti i cittadini ...".

Parole scritte nel 1955 o nel 2013? Obbiettivi da

raggiungere o utopie? Il progresso - scriveva un inglese - è proprio la realizzazione delle utopie.

In questa occasione mi è grato aprire una pagina di ricordi personali: quelli della sua memorabile arguzia, delle sue battute nel corso dei rapporti frequenti di collaborazione professionale di Galante Garrone e miei con lui e di incontri al Poveromo insieme agli Agosti con la sua deliziosa consorte - la signora Ada - o nel suo studio di Firenze.

Caduto, ancora giovane, sulla Cima St. Robert in un'escursione alpinistica Dante Livio Bianco, leggendario comandante partigiano ed avvocato particolarmente esperto in diritto processuale civile che preparava il lavoro in alcune importanti cause patrocinata da Calamandrei, toccò a Galante Garrone ed a me sostituirlo in questo compito, per noi così importante.

E se, ad esempio, gli scrivevo: "Professore, ho avuto il fascicolo da studiare ma è incompleto perché manca l'atto di citazione" fulminea arrivava la risposta: "La sua rampogna è bengiustificata ché senza l'uovo non si fa frittata".

Oppure: "Professore, mi scusi se dovrò ritardare di una settimana il lavoro perché devo accompagnare mia moglie ad Ischia per cure termali". Altrettanto rapida la risposta spiritosa: "L'avvocato che va ad Ischia del lavoro se ne infischia".

Nel Suo studio di Firenze un suo importante collaboratore sul tar-

di di una mattinata (Calamandrei lavorava prima in casa, poi arrivava a Studio e poi a "Il Ponte") si dilungava a raccontargli che aveva (l'ennesima) pena d'amore e questo gli impediva di lavorare alacramente e con serenità. Calamandrei, ascoltato per un po', sollevò i suoi occhiali sulla fronte e lo interruppe dicendogli: "Oh! Se tu ti h'astrassi"?

E al processo Parri? Era il 1955; Calamandrei era il leader del collegio di Avvocati che difendeva Ferruccio Parri dinanzi il Tribunale civile di Milano.

Parri chiedeva la condanna al risarcimento dei danni a Servello (Direttore de "Il Meridiano d'Italia") che lo aveva accusato d'aver avuto salva la vita dai tedeschi perché, delatore, avrebbe denunciato i suoi compagni.

Galante Garrone era stato incaricato di preparare le difese scritte ed io, giovanissimo avvocato alla prima causa così importante, di collaborare alle ricerche.

Inizìò l'udienza, Parri presente in aula. Calamandrei si levò a parlare e subito d'intorno si fece un religioso silenzio.

Egli esordì proponendosi di trattare la causa esclusivamente da un punto di vista tecnico-giuridico, rifuggendo da polemiche e discussioni politiche. La chiarezza dell'esposizione fu cristallina, senza sforzo apparente. Egli fece risaltare quei fatti utili al ragionamento difensivo; la padronanza della giurisprudenza e dottrina relative agli istituti rilevanti nel processo gli permise un inquadramento logico e lineare e, quindi, un'applicazione al caso trattato che sembrò un semplice

esercizio scolastico con il risultato di far apparire ovvia la conclusione e di fissarla come incontestabile nella mente dell'ascoltatore. Naturalmente, accanto a Lui, non persi una parola od un gesto per assimilare un po' della Sua arte, che mi apparve un distillato di preparazione, di talento e di passione.

Nella sua arringa Calamandrei aveva citato autori e libri e citato passi che aveva letto testualmente.

Quelli erano i giorni in cui gli amici di Servello avevano bruciato a Roma la libreria di "Rinascita".

Calamandrei terminò l'arringa e fece quasi per sedersi lasciando scivolare queste parole di chiusura:

"Chiedo scusa a codesti on.li giudici del tribunale d'aver preso loro tanto tempo e d'averli annoiati e stancati con citazioni d'autori ed opere e letture di passi tanto numerosi quando difficili da ritenere, ma gli è che noi avvocati e uomini di una certa civiltà, di una certa cultura, i libri li leggiamo e non li bruciamo".

Poi, già sofferente, si ritirò in albergo e l'anno dopo morì dopo un intervento operatorio.

Come d'uso in questo genere d'interventi i medici gli domandavano continuamente se avesse "emesso aria". E lui scuoteva la testa in senso negativo.

Ma prima di spegnersi, l'evento si verificò sì da consentirgli di sussurrare con un flebile filo di voce ai medici che lo attorniavano "ho rotto il muro del suono"!

Che nostalgia! ■



IL GIOVANE E LA TOGA: I NUOVI AVVOCATI SI RACCONTANO

Per la Commissione Giovani Avvocati
Federica FRANCHI, Cristina GINISIO, Luca CARNINO, Luca VICARIOLI

Introduzione

Nel corso dell'anno 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, recependo le richieste di numerosi iscritti e facendo proprie le esigenze dettate dal processo evolutivo che vede coinvolta la nostra professione, ha istituito la Commissione Giovani Avvocati, un organo consiliare deputato allo sviluppo di iniziative rivolte ai colleghi infra trentanovesimi e con funzione di collegamento con la giovane avvocatura.

La Commissione Giovani Avvocati è stata presentata pubblicamente nel corso di un evento svoltosi nell'aula magna del nostro Palazzo di Giustizia, in data 12 luglio 2011, occasione nella quale è stato illustrato il questionario, già distribuito a mezzo e-mail con la locandina di presentazione dell'evento, preparato dalla Commissione per fotografare la situazione attuale della giovane avvocatura torinese, raccogliere suggerimenti e ottenere spunti di riflessione sui quali lavorare insieme al fine di attivare un canale di dialogo immediato con le istituzioni e prendere parte attivamente alla vita del Foro.

Il questionario esordiva con alcune domande di carattere generale per poi concentrarsi sulla situazione professionale dei giovani avvocati con quesiti sulle modalità di accesso all'avvocatura, le condizioni lavorative, i rapporti con le istituzioni forensi e concludeva prendendo in esame alcuni aspetti relativi alla formazione, specializzazione e conciliazione. L'iniziativa della Commissione è stata apprezzata dai giovani colleghi i quali hanno partecipato numerosi e sono stati raccolti oltre quattrocentocinquanta questionari compilati.

Il Consiglio dell'Ordine, anche tenuto conto del campione significativo esaminato, ha ritenuto di diffondere a tutti i colleghi i risultati dello spoglio dei questionari e ha affiancato alla Commissione Giovani un esperto, il Prof. Luigi Bollani docente di Statistica Sociale presso l'Università degli Studi di

Torino, per elaborare i dati e le informazioni che di seguito sarà nostra cura riepilogare brevemente.

Svolgimento della professione e condizioni lavorative

Con riguardo alle modalità di svolgimento della professione, i risultati dell'indagine mostrano come i praticanti (inevitabilmente) e gli avvocati al di sotto dei trentuno anni collaborino presso lo studio di un altro avvocato o presso uno studio associato.

Da quanto sopra emerge l'esigenza - se non addirittura la necessità - del neo-avvocato di non operare da solo, verosimilmente in ragione dell'ancora esigua esperienza professionale e dell'oggettiva difficoltà a crearsi una propria clientela. Con l'avanzare dell'età, invece, aumenta il numero dei colleghi che opera in totale/parziale autonomia: circa il 27% degli avvocati di età compresa tra i trentuno e i trentacinque anni ha dichiarato di lavorare in proprio e tale dato diventa particolarmente significativo per i colleghi di età compresa tra i trentasei e i quaranta anni (soprattutto per le donne).

I dati relativi al numero di incarichi/mandati ricevuti direttamente dai propri clienti nell'ultimo anno sono sostanzialmente in linea con quelli riportati sopra. Più della metà dei colleghi al di sotto dei trentacinque anni, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto pochi incarichi mentre la situazione cambia per gli avvocati con più anzianità: la maggioranza assoluta dei colleghi di entrambi i sessi di età compresa tra i trentasei e i quaranta anni ha dichiarato, infatti, di aver ricevuto un numero adeguato di mandati dai propri clienti.

Con riguardo alle condizioni lavorative, è emerso un generale livello di insoddisfazione in relazione al rapporto tra impegno professionale profuso e reddito percepito.

Se il malcontento dei praticanti e degli avvocati di età inferiore ai trentuno anni è generalizzato, con

l'aumentare dell'età si registrano dati più confortanti anche se con una evidente discrepanza tra uomini e donne. Più della metà delle colleghe di età compresa tra i trentuno e i quaranta anni, infatti, ha dichiarato di non essere affatto gratificata mentre più del 60% dei colleghi maschi della medesima fascia di età ha dichiarato di essere pienamente appagato del reddito percepito rispetto all'impegno professionale.

Al quesito relativo a quale forma di svolgimento dell'attività professionale sia ritenuta più idonea a garantire un reddito adeguato in tempi ragionevoli, la maggioranza assoluta del campione ha risposto lo svolgimento della professione in autonomia anche se la scelta di operare in una struttura mono-personale è minoritaria; si preferisce, infatti, lo svolgimento della professione in una struttura con altri colleghi con condivisione delle spese (senz'altro la più gradita dalle donne avvocato perché ritenuta la forma indubbiamente più favorevole per conciliare le esigenze professionali con quelle familiari).

Rapporti con le istituzioni forensi

Dai dati elaborati è emerso che i giovani avvocati, pur dichiarando di conoscere la composizione ed il funzionamento del Consiglio dell'Ordine, rilevano un difetto di dialogo con le istituzioni forensi. Oltre il 50% dei giovani colleghi, infatti, nonostante riconosca la presenza di un canale comunicativo sufficientemente organizzato sotto il profilo della condivisione delle informazioni e della promozione delle iniziative istituzionali e di formazione, ha manifestato l'esigenza di un

intervento da parte del Consiglio dell'Ordine volto all'intensificazione dei contatti con i propri iscritti. I giovani avvocati reclamano la necessità di un interlocutore cui potersi relazionare quotidianamente e si aspettano una maggiore comunicazione con il Consiglio sia su aspetti strettamente collegati all'esercizio della professione sia su questioni di carattere deontologico.

Accesso agli Uffici

L'analisi dei dati relativi all'accesso agli uffici giudiziari rivela che la maggioranza del campione si reca in tribunale almeno due o tre giorni alla settimana. Una minoranza significativa effettua accessi quotidiani, specie se si prende in considerazione chi ha già conseguito l'abilitazione, ma, contemporaneamente, con il crescere dell'età di riferimento, aumentano anche coloro che hanno minori contatti con gli uffici, svolgendo la loro attività principalmente in studio.

Analogamente, la maggioranza del campione svolge correntemente commissioni presso le cancellerie in occasione dell'accesso agli uffici, ma con il crescere dell'età di riferimento aumenta la percentuale di coloro che svolgono meno costantemente tale attività, che invece caratterizza pressoché la totalità dei praticanti e dei neo-avvocati.

Particolarmente interessante, anche se prevedibile, risulta il dato relativo alle attività di udienza svolte in qualità di sostituto processuale, poiché nella maggioranza relativa dei casi l'attività si limita al mero rinvio e solo con il crescere dell'età di riferimento, oltre i trent'anni, iniziano ad essere affidate con maggiore frequenza

udienze nelle quali è richiesto lo svolgimento di altre attività.


In generale, la percezione dell'attività delle cancellerie non può dirsi positiva, poiché una percentuale significativa del campione evidenzia una sensibile carenza di cortesia, efficienza e disponibilità, mentre solo un numero ristretto di colleghi ritiene di esprimersi in maniera più favorevole con riguardo all'attività degli uffici.

Su tale valutazione influisce sicuramente anche quella sui tempi di attesa, che vengono considerati eccessivamente rilevanti, e gli orari di accesso agli uffici, nettamente percepiti come difficilmente conciliabili con le esigenze della vita professionale.

Nel valutare l'atteggiamento tenuto dal personale amministrativo nei confronti dei più giovani rispetto a quello mantenuto con i colleghi ultra-trentanovesenni, la maggioranza relativa degli intervistati percepisce una minore propensione alla collaborazione e un maggiore distacco, anche se una percentuale significativa del campione non avverte invece alcuna discriminazione e si equivalgono sostanzialmente coloro che evidenziano una maggiore diffidenza con coloro che invece percepiscono perfino un atteggiamento di superiore disponibilità.

Nel valutare invece l'atteggiamento mantenuto dalla magistratura nei confronti dei giovani rispetto a quello nei riguardi degli ultra-trentanovesenni, si assiste a un complessivo peggioramento del giudizio, con un aumento di coloro che percepiscono una maggiore freddezza rispetto a quanto avviene con i colleghi più anziani.

Al momento della compilazione del questionario, infine, una per-



Giorgio Griffa

centuale significativa si è dichiarata ancora poco informata sull'esistenza del processo telematico e non ancora iscritta ad un punto di accesso, specie tra i praticanti e i neo-avvocati.

La ragione maggiormente addotta per questo disinteresse è stata la percezione dell'assenza di utilità dei servizi utilizzabili, anche alla luce del perdurare della possibilità di rivolgersi personalmente alle cancellerie.

Dal complesso delle risposte dei praticanti intervistati si evidenzia come una parte significativa degli stessi stia svolgendo una pratica forense effettiva, che si tradu-

ce in frequenti accessi agli uffici giudiziari per lo svolgimento delle commissioni e per la partecipazione alle udienze, specie nei casi nei quali non è ritenuta essenziale la presenza di un collega di maggiore esperienza. Anche dopo il conseguimento del titolo, la vita professionale sembra caratterizzarsi per una prosecuzione delle attività precedenti, con assunzione di maggiori responsabilità, ma senza radicali variazioni rispetto al periodo precedente, che avvengono solo dopo qualche anno e solo per una parte del campione, presumibilmente anche in ragione del settore di at-

tività prevalente in cui ciascuno è impegnato.

Specializzazione e conciliazione

Solo una ristrettissima porzione del campione dichiara di affrontare in autonomia questioni giuridiche estranee all'area di maggiore competenza, mentre la soluzione maggiormente percorsa risulta quella dell'affiancamento con un collega più esperto nel settore.

Con il crescere dell'età di riferimento, aumenta poi anche il numero di coloro che consigliano



Giorgio Griffa

al cliente di rivolgersi ad un altro professionista, senza mantenere alcun ruolo nell'incarico, mentre, come comprensibile, la propensione a non abbandonare il rapporto diretto con il cliente è fortissima al di sotto dei trentacinque anni.

In maniera decisamente netta, la maggioranza assoluta del campione si esprime in senso favorevole ad una specializzazione di fatto che non comporti però l'abbandono della capacità di operare anche in altri settori del dirit-

to, mentre solo una percentuale minore, anche se non esigua, è favorevole alla settorializzazione totale dell'attività del legale; residua anche una posizione minoritaria che invece continua a concepire l'avvocato come un professionista in grado di agire sempre e comunque a tutto campo.

Peraltro, anche in questo caso emergono divergenze significative a seconda dell'età anagrafica di riferimento, con una maggiore propensione alla specializzazio-

ne in via esclusiva tra coloro che esercitano da più tempo.

La conoscenza di iniziative volte all'introduzione di titoli specialistici si rivela prevalentemente poco approfondita o assente e il giudizio su tali iniziative è nettamente controverso, con il campione spaccato a metà tra favorevoli e contrari.

Le risposte date circa le modalità di conseguimento del titolo specialistico che si ritengono più opportune risentono poi della situazione anagrafica dei singoli intervistati, con più giovani maggiormente propensi a percorsi di studio da svolgersi dopo l'abilitazione e più anziani favorevoli alla dimostrazione delle conoscenze specialistiche raggiunte direttamente sul campo.

La netta maggioranza degli intervistati ritiene peraltro che l'introduzione del titolo specialistico potrebbe avere effetti positivi sul mercato della professione, con la sola eccezione della fascia di età tra i trenta e i trentacinque anni, dove una parte significativa del campione si esprime in senso opposto. Tali visioni si ripercuotono poi sulla valutazione dell'effetto sulla propria situazione personale dell'eventuale introduzione dei titoli specialistici, con la maggioranza relativa degli intervistati che ritiene che ciò non comporterebbe variazioni significative e un maggiore timore espresso dai colleghi tra i trenta e i trentacinque anni.

Gli intervistati si sono invece rivelati particolarmente informati sulla normativa in tema di mediaconciliazione, allora non ancora interessata dalla pronuncia della Corte Costituzionale, anche quando non si sono ritenuti direttamente interessati dall'introduzione dell'istituto.

Peraltro, la netta maggioranza del campione si è poi espressa in senso negativo rispetto all'innovazione, in coerenza con la posizione assunta dall'avvocatura nel suo complesso, e ha dichiarato uno scarso interesse per l'acquisizione del titolo di mediatore, quanto meno nell'immediato.

Coerentemente con questa visione critica, la maggioranza assoluta del campione ha quindi visto come positiva la creazione di un organismo di mediazione interno all'Ordine, inteso come forma di reazione ad altre iniziative di soggetti esterni all'avvocatura, e una parte significativa del campione, si è anche dichiarata disponibile a farne parte. Infine, la visione negativa dell'istituto della mediazione conciliazione si rivela coerente rispetto a quello generale dell'avvocatura, con le eccezioni rappresentate da quei professionisti che guardano con favore all'attività di mediatore o di formatore dei mediatori.

In questo panorama, ci si era espressi positivamente rispetto alla creazione di un organismo domestico, che è poi stato effettivamente attivato.

Esso è stato fin da subito apprezzato in quanto ha consentito di dare corso alle procedure di mediazione ricorrendo ad un ente che fornisce le migliori garanzie alle parti assistite e i cui standard qualitativi fossero controllabili dall'avvocatura.

Anche dopo che la pronuncia della Corte Costituzionale ha riportato l'istituto della mediazione alla sua natura originaria di strumento facoltativo, l'organismo di mediazione istituito presso il nostro Consiglio dell'Ordine continua peraltro ad essere a disposizione delle parti per raggiungere la composizione delle controversie che non si intendono risolvere per altre vie.

Spunti di riflessione

A conclusione del lavoro e nell'ottica di fornire un quadro più esauritivo possibile, la Commissione Giovani Avvocati ha confrontato i risultati dell'indagine con quelli di uno studio effettuato dall'Osservatorio Permanente Giovani Avvocati (OPGA) (istituito su iniziativa del Consiglio Nazionale Forense) presentato al Congresso Nazionale Forense del novembre 2010.

L'OPGA, sempre tramite un questionario, ha rilevato un campione a livello nazionale al fine di delineare un profilo della condizione dell'avvocatura giovanile con particolare attenzione alle aspettative, alle esigenze professionali e personali nonché agli sbocchi di mercato.

Anche dallo studio dell'Osservatorio è emersa, da un lato, la scarsa soddisfazione economica rispetto all'impegno professionale profuso a causa del numero

eccessivo di avvocati rispetto alle opportunità di lavoro e, dall'altro lato, la necessità di un maggiore controllo e intervento da parte dei Consigli dell'Ordine sul "degrado culturale" deontologico e sociale che ha caratterizzato la professione di avvocato negli ultimi anni.

I risultati ottenuti dalle due indagini offrono interessanti spunti di riflessione: se da un lato i giovani colleghi continuano a nutrire entusiasmo e fiducia nella professione e nella sua funzione etico - sociale emerge, tuttavia, la preoccupazione per l'inadeguatezza degli interventi delle istituzioni che rendono incerto il futuro della professione oltre che per il numero eccessivo di professionisti sul mercato in un quadro di forte concorrenza e di profonda crisi economica.

È probabile, infine, che i risultati ottenuti dalle menzionate indagini dovranno essere rivisti alla luce delle recenti riforme che, di questi tempi, stanno caratterizzando la professione forense tant'è che l'OPGA ha segnalato che avvierà prossimamente una nuova rilevazione di dati nella speranza di costruire un sistema di dialogo con i giovani avvocati sempre più stretto ed efficiente.

La Commissione Giovani Avvocati confida di poter fare lo stesso per l'avvocatura torinese. ■

INDAGINE SULLA GIOVANE AVVOCATURA TORINESE

a cura della Commissione Giovani Avvocati



Qui di seguito riportiamo una serie di domande rivolte ai giovani Colleghi. ■

Sez. I - Parte generale

- 1) Sesso M F
- 2) Praticante Avvocato under 30 Avvocato under 35 Avvocato under 39
- 3) (se avvocato) iscrizione all'Albo:
da meno di 3 tra 3 e 5 anni tra 5 e 10 anni da più di 10 anni
- 4) Area di specializzazione (anche più di uno):
Penale Civile Lavoro Amministrativo
- 5) Modalità di svolgimento della professione:
studio in proprio studio associato collaboratore di altro avvocato o studio associato
- 6) (se avvocato) hai svolto la pratica forense nel distretto di Corte d'Appello di Torino? Si No

Sez. II - Accesso all'avvocatura

- 1) Quando hai conseguito la laurea in giurisprudenza?
prima del 2000 dal 2000 al 2005 dal 2006 al 2010
- 2) Durante il corso di studi hai avuto occasioni di svolgere stage o tirocini formativi in ambito forense?
si, in Italia si, all'estero no
- 3) Durante il tuo corso di studi la tua Facoltà ha organizzato incontri finalizzati a farti conoscere il mondo forense?
si raramente no
- 4) Dopo la laurea come hai reperito lo studio professionale presso il quale hai svolto la pratica forense?
tramite l'Università (ad es. segnalazione di un docente, ufficio job placement)
tramite conoscenze personali
tramite gli appositi elenchi redatti a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
invio del curriculum direttamente agli studi di interesse

1

5) Hai frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali?

si (anche in corso di frequenza) no

6) Durante gli anni di pratica forense, prima dell'abilitazione al patrocinio, hai svolto parallelamente un'attività lavorativa?

si, in ambito diverso da quello giuridico

si, in ambito giuridico (assicurativo, finanziario, etc...) no

7) Superato l'esame di abilitazione, hai continuato a collaborare con lo studio presso il quale hai svolto la pratica forense?

si no

Sez. III - Condizioni lavorative

1) Sei soddisfatto del rapporto tra l'attività professionale che svolgi e il tuo reddito?

Pienamente soddisfatto Parzialmente soddisfatto Insoddisfatto

2) Quanti incarichi /mandati hai ricevuto nell'ultimo anno direttamente dai tuoi clienti?

Oltre le aspettative In numero adeguato Pochi Nessuno

3) Quale forma di svolgimento dell'attività professionale ritieni più idonea a garantirti un reddito adeguato in tempi ragionevoli?

Collaborazione continuativa in uno studio associato

Associazione professionale fra colleghi

Autonomia professionale in struttura con condivisione delle spese

Autonomia professionale in struttura autonoma

4) Se donna avvocato, quale forma di svolgimento dell'attività professionale ritieni più idonea a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari?

Collaborazione continuativa in uno studio associato

Associazione professionale fra colleghi

Autonomia professionale in struttura con condivisione delle spese

Autonomia professionale in struttura autonoma

5) Ritieni che la collaborazione tra colleghi possa contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative e, in ipotesi affermativa, in quali ambiti?

No Sì, per l'apprendimento della deontologia forense

Sì, nel rapporto con gli uffici giudiziari e con le cancellerie

Sì, per la condivisione di esperienze su questioni tecnico-giuridiche

6) Hai accesso a strumenti (ad es. banche dati, riviste, etc.), anche informatici, adeguati all'esercizio della professione?

Sì

Solo in parte

No

- 7) Quali ostacoli incontri all'accesso degli strumenti di cui al precedente punto 4?
Nessun ostacolo Costi elevati Complessità di consultazione
Pubblicità insufficiente o, comunque, inadeguata
- 8) In che misura ritieni che gli strumenti informatici possano migliorare l'efficienza della formazione e dell'aggiornamento professionale?
Rilevante Parziale Irrilevante
- 9) Se donna avvocato, che strumento pensi possa essere concretamente utile per conciliare la professione con gli oneri familiari di cura e assistenza?
Che l'Ordine stipuli convenzioni con enti pubblici /strutture private (ad esempio asili) per agevolare ed incentivare lo svolgimento dell'attività professionale
Che vengano predisposte presso le cancellerie degli uffici giudiziari ed i locali degli ufficiali giudiziari delle "corsie preferenziali" per le avvocatesse in maternità o con bambini

Sez. IV - Uffici giudiziari

- 1) Con quale frequenza ti rechi presso gli Uffici Giudiziari per udienze o commissioni?
Quotidiana da 2 a 3 volte a settimana meno di 2 volte a settimana
- 2) Svolgi abitualmente commissioni presso le cancellerie e gli altri uffici?
Sì, abitualmente occasionalmente quasi mai o mai
- 3) Intervieni quale sostituto processuale in occasione di udienze che non siano di mero rinvio?
Quasi mai o mai Sì, fino a 4 volte al mese Sì, da 4 a 8 volte al mese
Sì, oltre le 8 volte al mese
- 4) Se svolgi commissioni presso gli Uffici Giudiziari, come valuti il servizio reso agli avvocati in termini di
Cortesia 1 2 3
Efficienza 1 2 3
Disponibilità a risolvere problemi 1 2 3
(1= poco, 2=abbastanza, 3=molto)
- 5) I tempi di attesa presso gli Uffici a tuo giudizio sono?
Ragionevoli Rilevanti Molto rilevanti
- 6) Come valuti le recenti modifiche apportate all'orario di apertura al pubblico degli Uffici?
Compatibili con l'agevole esercizio della professione
Poco compatibili Decisamente incompatibili
- 7) Ritieni che l'atteggiamento del Personale amministrativo verso i giovani, paragonato a quello manifestato ai Colleghi di maggiore esperienza, sia

- Più collaborativo ed amichevole Egualmente collaborativo ed amichevole
Meno collaborativo ed amichevole Diffidente
- 8) Percepisci, nel rapporto con l'A.G., un atteggiamento diverso rispetto a quello manifestato ai Colleghi di maggiore esperienza?
No Sì, ma maggiormente costruttivo e cordiale
Sì, ma meno costruttivo e cordiale Sì, di vera e propria diffidenza
- 9) Sei informato in ordine all'esistenza del processo telematico?
Sì Poco Per niente
- 10) Sei già iscritto ad un punto d'accesso ?
Sì No
- 11) In caso di risposta negativa, perché?
Scarsa informazione in merito non mi sono ancora attivato
non usufruisco dei servizi introdotti con il processo telematico, continuando ad effettuare le commissioni attraverso gli accessi presso le cancellerie degli uffici giudiziari

Sez. V - Rapporti con le istituzioni forensi

- 1) Conosci la composizione e il funzionamento del Consiglio dell'Ordine?
Sì No In parte
- 2) Ritieni che la comunicazione con le Istituzioni Forensi sia:
Adeguate Sufficiente Inadeguata
- 3) Quali aspetti attinenti ai rapporti con le Istituzioni Forensi ritieni possano essere migliorati:
Accesso alle informazioni Promozione delle iniziative istituzionali e di formazione
Interfaccia con i giovani avvocati su questioni deontologiche o connesse all'esercizio della professione
- 4) Conosci le Commissioni costituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino:
Sì No In parte

Sez. VI - Formazione

- 1) Hai frequentato corsi post laurea?
dottorato master (minimo 6 mesi) in Italia master (minimo 6 mesi) all'estero
Scuola di specializzazione per le professioni legali
- 2) Hai frequentato corsi di preparazione all'esame da avvocato:
Nessuno Scuola Forense del COA Torino Altra Scuola forense Corsi privati
- 3) In che modo hai acquisito i crediti formativi?
Eventi del COA Torino Eventi di altre istituzioni forensi (CNF, OUA, etc.)

eventi organizzati da altre istituzioni o privati corsi online

attività formative (docenze, articoli, etc.)

- 4) Quali tra questi aspetti è il più importante per la scelta degli enti formativi che segui (massimo 2 scelte)?

Argomento Relatori Orario dell'evento Numero di crediti che attribuisce

- 5) In quali materie vorresti una maggiore offerta formativa (massimo 4 scelte):

Diritto penale e procedura penale

Penale "carcerario" Penale societario e fallimentare Immigrazione

Procedura penale Esecuzione penale

Diritto civile e procedura civile

famiglia successioni condominio diritti reali diritto dei contratti

diritto del lavoro diritto societario diritto industriale diritto bancario

diritto delle assicurazioni responsabilità extracontrattuale

processo di cognizione procedimento avanti la Corte di Cassazione esecuzioni

procedimenti speciali

Diritto amministrativo e processo amministrativo

diritto amministrativo degli appalti diritto amministrativo dei servizi pubblici

diritto amministrativo dell'edilizia e dell'urbanistica

processo amministrativo

Deontologia

deontologia previdenza forense

- 6) In quali materie non strettamente giuridiche vorresti una maggiore offerta formativa (massimo 2 scelte):

lingue straniere informatica bilancio e contabilità tassazione e fiscalità

psicologia forense lettura e memorizzazione veloce dizione e arte oratoria

lettura/comprendimento delle voci di una busta paga

- 7) Quali tra le seguenti modalità ritieni più efficaci per la tua formazione (massimo 2 scelte):

singoli convegni con 4/5 relatori cicli di conferenze

seminari di 1/2 incontri con massimo 2/3 relatori e numero di partecipanti inferiore a 50

workshop con esercitazioni pratiche seminari con test di autovalutazione finale

- 8) Come valuti complessivamente l'offerta formativa dal COA Torino?

insufficiente sufficiente buona ottima

Sez. VII - Specializzazione e conciliazione

- 1) Quando ti viene chiesto di occuparti di una questione giuridica relativa ad un'area del diritto diversa da quella in cui normalmente operi:
la affronti da solo
preferisci essere affiancato da un collega che opera prevalentemente in quell'area del diritto
consigli al cliente un collega che sai essere maggiormente esperto nella materia
- 2) Ritieni che oggi giorno un legale:
debba essere in grado di affrontare con competenza ogni questione giuridica
debba dedicarsi esclusivamente ad alcuni settori del diritto
debba specializzarsi in alcune materia ma anche essere in grado di operare in ogni settore dell'ordinamento
- 3) Sei a conoscenza di proposte per l'istituzione di titoli specialistici:
sì, le conosco in modo particolareggiato
sì, ma non ne ho approfondito la conoscenza no
- 4) Condividi l'istituzione di titoli specialistici:
sì no
- 5) Se venissero introdotti i titoli specialistici, ritieni che, in prospettiva:
l'esercizio della professione nelle varie materie dovrebbe essere riservata ai soli specialisti
ogni avvocato dovrebbe comunque poter operare in tutti i settori del diritto
- 6) Ritieni che i titoli specialistici debbano essere conseguiti:
Attraverso un master di specializzazione accessibile subito dopo l'abilitazione alla professione
Attraverso un master di specializzazione accessibile solo dopo un periodo di tempo dall'abilitazione
Attraverso la dimostrazione di aver svolto per un certo numero di anni la professione nell'ambito del titolo specialistico
- 7) Ritieni che l'istituzione dei titoli specialistici:
possa rappresentare un fattore di positiva evoluzione del mercato dei servizi legali
possa rappresentare un fattore di negativa evoluzione del mercato dei servizi legali
non possa alterare significativamente l'attuale situazione del mercato dei servizi legali
- 8) Ritieni che l'introduzione dei titoli specialistici comporterebbe per te conseguenze economiche:
positive negative non significative
- 9) Sei al corrente della normativa in tema di media-conciliazione?
sì, in quanto è relativa a materie che normalmente tratto
sì, ma non è relativa a materie che normalmente tratto
no, ma solo perché è relative a materie che non tratto normalmente

no, perché non ho approfondito

10) Ritieni che la media-conciliazione:

rappresenti un'innovazione positiva

rappresenti un'innovazione negativa

non rappresenti un'innovazione significativa

11) Sei interessato a diventare conciliatore:

sì, sono già conciliatore o mi sto formando per esserlo

sì, intendo iniziare a breve il cammino formativo per diventarlo

al momento no, ma non escludo di volerlo diventare in seguito

no e ritengo che difficilmente potrò avere questo interesse anche in seguito

12) Valuti con favore l'istituzione di un organismo di media-conciliazione da parte dell'Ordine degli Avvocati di Torino:

sì e vorrei farne parte

sì, ma non vorrei farne parte

no

13) Ritieni che l'introduzione della media-conciliazione comporterà per te conseguenze economiche:

positive

negative

non significative

In quali ambiti ti aspetti che Commissione Giovani Avvocati operi?

specializzazione

media-conciliazione

formazione continua

orientamento post universitario

agevolazione nei rapporti con l'Ordine Avvocati

CARTA DELLE BUONE PRATICHE DELLA COLLABORAZIONE

(ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARIGI)

a cura di Mario NAPOLI

Pubblichiamo la "Carta delle buone pratiche della collaborazione" approvata dall'Ordine degli Avvocati di Parigi il 28 novembre 2012 volta alla tutela della vita professionale dei collaboratori degli studi legali.

Il Barreau di Parigi su 23.958 avvocati iscritti conta attualmente 10.033 collaboratori.

Al momento dell'accesso alla professione essi, dal 1991, possono scegliere fra la collaborazione liberale e quella subordinata: poiché oggi il 96% esercita la libera professione la soluzione subordinata occupa uno spazio marginale.

Il 30% dei promossi dell'EFB (Ecole de Formation au Barreau - Scuola di formazione forense) sceglie, nel corso dei primi 10 anni di vita professionale, di abbandonare la professione di avvocato, in particolare per lavorare nell'industria privata o nella funzione pubblica.

Il fenomeno ha portato l'Ordine di Parigi a trovare delle risposte. Sono state, quindi, definite le buone pratiche della collaborazione in una Carta equi-

brata e rispettosa dei principi fondamentali. Essa è stata elaborata da una commissione di lavoro formata da soci di studi, da collaboratori, da giovani già inseriti nella professione e da allievi-avvocato ed i sindacati hanno esercitato un ruolo di controllo. Il collaboratore e lo studio hanno diritti e doveri reciproci in quanto la collaborazione è un'opportunità che richiede un impegno reciproco di rispetto, di comprensione e di riconoscenza.

Senza pretendere di essere esauriente, il documento fornisce una prima serie di raccomandazioni, una specie di vademecum in vista di una gestione armoniosa e rispettosa delle risorse umane dello studio di avvocato per il quale, più che per qualsiasi altra impresa, la ricchezza principale è quella delle donne e degli uomini che lo costituiscono.

La Carta è un invito pressante affinché la professione legale si evolva insieme al suo tempo: essere un libero professionista può costituire la sintesi di una qualità di vita personale e della realizzazione di un'ambizione di sviluppo economico.

PREMESSA

La presente Carta ha lo scopo di richiamare i principi fondamentali che sottendono tutte le modalità di esercizio della professione di avvocato; costituire un riferimento e una guida delle buone pratiche del contratto di

collaborazione dell'avvocato; **riaffermare i nostri valori** e il nostro attaccamento ad essi; **ricordare le condizioni di esercizio** augurabili, per tutta la durata della collaborazione, dalla stipula alla rottura; **mostrare pragmatismo** per conciliare le sfide economiche e le legittime aspirazioni sociali ed umanistiche della professione, in particolare tramite gli strumenti attuali e le nuove modalità organizzative (telelavoro ecc.); **prevenire le difficoltà** oppure i

contenziosi che potrebbero nascere fra i collaboratori o le collaboratrici e il loro studio; servire da collegamento fra gli anziani e i giovani per uno sviluppo significativo della loro crescita professionale; condividere un quadro comune di azioni che, con la sua diffusione, la sua promozione ed il suo sviluppo possa contribuire a rinforzare il dinamismo che costituisce la caratteristica essenziale della nostra professione e la condizione per il suo sviluppo armonioso.

La presente Carta è fondata sul blocco normativo applicabile alla collaborazione, liberale o subordinata. Tale blocco normativo è costituito dalla costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore, in particolare dal regolamento Interno Nazionale (RIN) e dal Regolamento Interno del Barreau di Parigi (RIBP).

Pertanto, quando l'avvocato giura di esercitare le sue funzioni con dignità, coscienza, indipendenza, probità ed umanità, egli/ella si impegna a rispettare i principi essenziali della professione, come pure le sue estensioni utili e necessarie.

Tali principi si impongono sia allo studio che ai suoi collaboratori o collaboratrici, poiché gli uni e le altre devono sempre tenere a mente che questa meravigliosa professione presuppone innanzi tutto la presenza di uno spirito intraprendente, con dei diritti, ma anche delle obbligazioni reciproche.

Articolo 1 DEFINIZIONI

In base all'articolo 12.1 del RIN, la **collaborazione liberale** è una modalità di esercizio della professione che esclude qualsiasi legame di subordinazione, tramite la quale un avvocato dedica una parte della sua attività ad uno studio.

Il collaboratore/ la collaboratrice liberale deve essere in grado di completare la sua formazione e di crearsi e sviluppare una propria clientela.

Invece la **collaborazione subordinata** rappresenta una modalità di esercizio della professione nella quale esiste un legame di dipendenza.

Inoltre il collaboratore/ la collaboratrice subordinato/a non ha la possibilità di avere una clientela propria.

Quindi lo studio e il suo collaboratore/ la sua collaboratrice devono scegliere la modalità di esercizio applicabile al contratto di collaborazione in base a tale distinzione.

Articolo 2 MODALITÀ DI ESERCIZIO

Articolo 2.1 Il collaboratore/ la collaboratrice liberale

Attraverso la scelta della modalità di esercizio liberale:

- ▶ da un lato il collaboratore/ la collaboratrice si impegna a seguire la clientela dello studio e ad inserirsi nella sua organizzazione;
- ▶ dall'altro, lo Studio si impegna a consentire al proprio collaboratore/ collaboratrice di crearsi e di sviluppare una propria clientela.

La possibilità per il collaboratore/ la collaboratrice liberale di crearsi e di sviluppare una propria clientela deve essere affermata in quanto essenza dell'esercizio liberale della professione di avvocato. Il collaboratore/ la collaboratrice liberale non può rinunciare a tale diritto, anche se egli/ella può scegliere di usufruirne o meno, e lo studio deve astenersi da qualsiasi attività o organizzazione che possa opporvisi.

Il collaboratore/ la collaboratrice liberale deve pertanto poter utilizzare i mezzi che gli/le consentono di crearsi e di sviluppare la propria clientela, e in particolare di poter usufruire di flessibilità nell'organizzazione del suo tempo di lavoro, di libertà nell'accedere agli strumenti materiali dello studio, senza alcuna contropartita finanziaria per lo meno durante i primi cinque anni di attività professionale (articolo 14.2 del RIN).

Il collaboratore/ la collaboratrice liberale deve inoltre poter chiedere assistenza ad uno o a più membri dello studio in caso di difficoltà incontrate nello studio

della pratica di uno dei suoi clienti, che si tratti di difficoltà di ordine tecnico, pratico o deontologico.

Lo studio deve assicurarsi che il collaboratore/ la collaboratrice possa esercitare la sua attività liberale personale garantendone il segreto professionale. In base all'articolo 4.1 del RIN, lo studio deve organizzare con il suo collaboratore/la sua collaboratrice un funzionamento che permetta di evitare qualsiasi conflitto di interessi fra i clienti dello studio e quelli del collaboratore/ della collaboratrice.

Lo studio si impegna anche ad indirizzare i clienti che non vengono presi in carico dallo studio stesso (per esempio, a causa del livello degli onorari applicati o del settore di attività) al collaboratore/ alla collaboratrice liberale. I mezzi appena indicati, messi a disposizione del suo collaboratore/ della sua collaboratrice liberale dallo studio, devono essere adeguati all'organizzazione esistente all'interno dello studio.

Articolo 2.2 Il collaboratore/ la collaboratrice subordinato/a

Si ricorda che la collaborazione subordinata è caratterizzata da:

- ▶ un legame di subordinazione limitato alla determinazione delle condizioni di lavoro in modo che la prestazione intellettuale dell'avvocato sia realizzata con indipendenza in base all'articolo 14.3 del RIN;
- ▶ l'impossibilità di crearsi una propria clientela, con l'eccezione degli incarichi di assistenza legale per i quali il collaboratore/ la collaboratrice subordinato/a è designato dal Presidente dell'Ordine.

Il contratto di lavoro del collaboratore/ della collaboratrice subordinato/a è disciplinato dal diritto del lavoro, dalla Convenzione collettiva nazionale degli avvocati subordinati e dai principi fondamentali della professione.

Le buone pratiche esposte nel seguito sono un'applicazione dei principi fondamentali della professione di avvocato applicabili agli avvocati subordinati per quanto non è in contrasto con le regole del diritto del lavoro.

Articolo 3 PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA, DELLA DIVERSITÀ E DEL BENESSERE

Articolo 3.1 Promozione dell'uguaglianza e della diversità

Si ricorda che i principi comunitari, costituzionali e legislativi proibiscono qualsiasi tipo di discriminazione definita come *"qualsiasi distinzione operata fra le persone fisiche in ragione della provenienza, del sesso, della condizione familiare, della gravidanza, dell'apparenza fisica, del cognome, dello stato di salute, dell'handicap, delle caratteristiche genetiche, dei costumi, dell'orientamento sessuale, dell'età, delle opinioni politiche, delle attività sindacali, dell'appartenenza o non-appartenenza, vera o supposta, ad un'etnia, una nazione, una razza o una religione determinata"* (articolo 225-1 del Codice penale).

Al di là del richiamo a questi principi il cui rispetto è un obbligo ineludibile, la presente Carta intende promuovere l'uguaglianza e la diversità in seno alla professione di avvocato, incitare gli studi a sviluppare un'applicazione virtuosa di tali principi a tutte



Giorgio Griffa

le fasi, per tutti gli aspetti della collaborazione: l'assunzione, la formazione, la remunerazione, la promozione, l'adesione all'associazione, ecc.

Gli studi sono pertanto inviati ad implementare internamente delle tecniche e degli strumenti che consentano di sviluppare effettivamente l'uguaglianza e la diversità (CV anonimi, analisi del personale e misure degli scostamenti, ad esempio in materia di uguaglianza uomo-donna, creazione di piani d'azione e misura dei loro effetti, ecc.).

Articolo 3.2 Promozione del benessere

Lo stress è una condizione ben conosciuta, e la professione di avvocato non ne è immune. Esso

può influenzare negativamente il rendimento e la salute dei collaboratori/ delle collaboratrici.

Gli studi dovranno assicurarsi a questo proposito di garantire la salute dei loro collaboratori/ delle loro collaboratrici mettendo in opera semplici principi come, ad esempio:

- ▶ seguire regolarmente il carico di lavoro dei collaboratori/ delle collaboratrici;
- ▶ favorire lo scambio con i collaboratori/ le collaboratrici quando il carico di lavoro sembra eccedere le loro capacità allo scopo di analizzarlo e, ove necessario, adeguarlo; .
- ▶ organizzare dei corsi interni, ovvero esterni, sulla gestione del tempo e delle priorità;
- ▶ inserire le qualità manageriali nelle procedure di valuta-

zione applicate nello studio e favorire la formazione sul management;

► promuovere l'equilibrio tra la vita professionale e la vita personale e familiare; a tale scopo, controllare che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vengano impiegate come un supporto (telelavoro, riduzione dei tempi di spostamento, efficienza durante gli spostamenti necessari allo scopo di ridurre gli orari di lavoro, ecc.) evitando le potenziali derive (connessioni permanenti con lo studio, compreso durante i periodi di riposo o di ferie, ecc.);

Ad ogni modo, si ricorda che, al di là della ricerca del benessere di tutti, il mobbing e/o le molestie sessuali possono condurre a sanzioni penali e disciplinari.

Articolo 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA COLLABORAZIONE

La realizzazione personale dei collaboratori/ delle collaboratrici in seno alla professione di avvocato deve essere un obiettivo da realizzare da parte dello studio.

Il collaboratore/ la collaboratrice ha una necessità particolare di formazione, e deve poter esercitare la professione in condizioni materiali coerenti con i principi fondamentali, in particolare di umanità, di colleganza, di lealtà, di sensibilità, di moderazione e di cortesia.

Il collaboratore/ la collaboratrice deve poter essere ascoltato/a e inteso/a sulle sue condizioni di esercizio della professione.

Egli/ ella deve poter disporre di un ascolto fra colleghi instaura-

to e sviluppato all'interno dello studio.

Lo studio si impegna a curare in modo particolare la formazione del collaboratore/ della collaboratrice, ed in particolare:

► a dedicargli/le il tempo necessario per trasmettere l'esperienza acquisita sia nel know how (tecnica di ricerca, di redazione ...) che nel savoir-faire (usi e pratiche tipici delle giurisdizioni, rapporti tra colleghi e con i clienti, ecc.);

► favorire la formazione continua del collaboratore/ della collaboratrice, impegnandosi ad evitare di scoraggiare in qualsiasi modo, anche implicitamente, la sua partecipazione a corsi di formazione esterni.

Inoltre lo studio si impegna ad assicurare al proprio collaboratore/ collaboratrice le condizioni materiali e psicologiche favorevoli ad un'integrazione positiva all'interno sia dello studio che della professione di avvocato, ed in particolare:

► ad invitare i soci/ le socie e i collaboratori/ le collaboratrici con maggiore esperienza a tener conto della mancanza di esperienza e del bisogno di assistenza specifica del collaboratore/ della collaboratrice;

► a sviluppare, se necessario, degli strumenti di integrazione (tutoraggio, mentoring, ecc.);

► ad invitare il collaboratore/ la collaboratrice ad esprimere le sue difficoltà ad esercitare la professione di avvocato per potervi dare una risposta;

► ad evitare qualsiasi osservazione sgradevole o umiliante;

► a pensare di illustrargli/le in tempo utile l'organizzazione

e la vita dello studio e, in senso più lato, gli sviluppi della professione.

Articolo 5 GESTIONE DELLA CARRIERA DEL COLLABORATORE/ DELLA COLLABORATRICE

Il collaboratore/ la collaboratrice possiede in particolare un'attitudine a mettersi in proprio o ad associarsi. Pertanto, l'avvocato affermato che esercita secondo uno status di collaboratore deve essere in grado, se lo desidera, di preparare la prosecuzione della sua carriera in condizioni rispettose dei principi fondamentali, in particolare di umanità, colleganza, lealtà, sensibilità, moderazione e cortesia.

Il collaboratore/ la collaboratrice deve essere in grado, se lo desidera, di anticipare la sua possibile crescita all'interno dello studio, l'apertura di un suo studio o la sua riconversione professionale, e lo studio deve comunicare con il collaboratore/ la collaboratrice su questo argomento, in particolare in occasione di un colloquio annuale.

Articolo 5.1 Il colloquio annuale

Il collaboratore/ la collaboratrice, con qualsiasi anzianità e qualsiasi status, deve poter valutare le sue prospettive di crescita all'interno dello studio, a breve, medio e lungo termine.

A tale scopo lo studio e il collaboratore/ la collaboratrice si incontrano almeno una volta all'anno per parlare delle condizioni e delle modalità della collaborazione, ed in particolare:

► delle pratiche seguite dal collaboratore/ dalla collaboratrice nel corso del periodo tra-

scorso, delle difficoltà eventualmente incontrate nel trattare queste pratiche, e del metodo di gestione di tali difficoltà;

► della possibilità per il collaboratore/ la collaboratrice di sviluppare la propria carriera, un know-how, e per il collaboratore/ la collaboratrice liberale di crearsi una clientela con i mezzi messi a disposizione dallo studio;

► delle prospettive di sviluppo del collaboratore/ della collaboratrice all'interno dello studio in base alla struttura di quest'ultimo. A tale proposito lo studio si impegna ad offrire al collaboratore/ alla collaboratrice una visione chiara dell'opinione dello studio stesso riguardo alla sua capacità di crescere al suo interno.

Questi colloqui annuali devono essere adeguati all'anzianità e all'esperienza del collaboratore/ della collaboratrice. In presenza di collaboratori/ collaboratrici dotati di esperienza, e in base alla struttura dello studio, si dovrà affrontare il problema della sua eventuale associazione.

Articolo 5.2 Il collaboratore/ la collaboratrice con esperienza

La sensibilità e la lealtà richiedono allo studio di evitare di lasciar sperare al collaboratore/ alla collaboratrice in una associazione che non può essere prevista.

Il collaboratore/ la collaboratrice con esperienza che non è destinato/a ad essere associato allo studio nel quale collabora e che non desidera rimanere collaboratore/ collaboratrice, si trova in una situazione particolare che gli impone di modificare il suo

modo di esercitare la professione. In base ai principi fondamentali della professione, lo studio si impegna a identificare con lui/ lei le varie strade che gli/le si presentano e di accompagnarlo/a nelle sue eventuali iniziative, ad esempio in vista dell'apertura di un proprio studio, della prosecuzione della sua carriera in un'impresa, ecc. Così, lo studio potrà girargli/le le pratiche, non trattate dallo studio stesso, che potrebbero consentire al collaboratore/ alla collaboratrice di crearsi una propria clientela, facilitandone così l'installazione in proprio.

Lo studio cercherà inoltre, se il collaboratore/ la collaboratrice lo desidera, di comunicargli/le le eventuali richieste di clienti che cercano figure giuridiche per coprire posti liberi in azienda, e di metterli in contatto.

Articolo 6 LA PARENTALITÀ DELL'AVVOCATO COLLABORATORE/ COLLABORATRICE

I principi fondamentali della professione di avvocato esigono che oltre ai congedi di maternità e di paternità previsti dall'articolo 14.3 del RIN, si tenga conto della situazione specifica creata dalla condizione familiare del collaboratore/ della collaboratrice.

6.1 La gravidanza e il rientro dal congedo di maternità

Lo studio deve facilitare in particolare le condizioni di lavoro della collaboratrice incinta, durante la gravidanza e dopo il parto.

Per quanto possibile, lo studio deve evitarle le trasferte troppo faticose e la responsabilità di pratiche troppo impegnative.

Lo studio deve anche consentirle di avere un orario lavorativo più flessibile, con orari delle riunioni adeguati, e facilitare l'accesso al telelavoro se la collaboratrice lo desidera.

In base alle regole attuali applicabili alle avvocatessesse incinte (articolo 14.3 del RIN, modificato il 10 marzo 2011), la durata del congedo di maternità è stata portata da 12 a 16 settimane.

Lo studio deve permetterle di sospendere la collaborazione per almeno 16 settimane in occasione del parto, ripartite secondo le sue necessità prima e dopo il parto, con un minimo di dieci settimane dopo il parto. Durante il periodo di sospensione di 16 settimane, la collaboratrice deve ricevere i compensi riversati abituali, con la sola deduzione delle indennità percepite nell'ambito del regime previdenziale forense collettivo o individuale obbligatorio. La struttura di gestione della collaborazione deve assicurarsi che la collaboratrice non sia interpellata durante il congedo di maternità e che il suo rientro nello studio alla fine del congedo di maternità si svolga secondo corrette modalità. Durante i primi mesi dall'arrivo di uno o di più figli, lo studio si impegna a tener conto nella sua organizzazione delle limitazioni derivanti dall'esigenza di assicurare alla collaboratrice una vita familiare normale e dei ritmi compatibili con la cura di uno o più figli lattanti.

Durante questo periodo, lo studio cura, per quanto possibile, di evitare alla collaboratrice delle trasferte lontane e degli orari di lavoro prolungati.

6.2 La condizione del padre avvocato

In base all'articolo 14.3 del RIN,

l'avvocato dispone di 11 giorni consecutivi di congedo di paternità, portati a 18 giorni in caso di nascite o di adozioni multiple. Lo studio deve evitare in qualsiasi modo di scoraggiare, anche implicitamente, il godimento del congedo di paternità.

Lo studio deve assicurarsi che il collaboratore non sia interpellato durante il congedo di paternità e che il suo rientro nello studio alla fine di tale congedo si svolga secondo corrette modalità.

Durante i primi mesi dall'arrivo di uno o di più figli, lo studio si impegna a tener conto nella sua organizzazione delle limitazioni derivanti dall'esigenza di assicurare al collaboratore una vita familiare normale e dei ritmi compatibili con la cura di uno o più figli latenti.

Durante questo periodo, lo studio cura, per quanto possibile, di evitare al collaboratore delle trasferte lontane e degli orari di lavoro prolungati.

Articolo 7 LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E LA ROTTURA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

7.1 La prevenzione dei conflitti

La prevenzione dei conflitti è un'esigenza che deriva direttamente dai principi fondamentali della professione, in particolare la lealtà, la colleganza, la sensibilità e la cortesia.

Pertanto lo studio e il collaboratore/ la collaboratrice devono assicurarsi di affrontare ogni argomento che potrebbe creare un conflitto, e il colloquio annuale è la sede ideale per tale scambio di opinioni. Vi vengono infatti affrontati in particolare i problemi dell'organizzazione della collaborazione, del riversamento dei compensi e dell'inserimento del collaboratore/ della collaboratrice nello studio. A tale scopo lo studio deve essere accessibile e disponibile per tutta la durata della collaborazione. Il collaboratore/ la collaboratrice deve poter chiedere un colloquio intermedio in qualsiasi momento, in caso di domande, di dubbi o di difficoltà, allo scopo di prevenire qualsiasi eventuale conflitto.

Lo studio e il collaboratore/ la collaboratrice potranno riferirsi agli avvisi emessi dall'Ordine e potranno consultare la giurisprudenza sul sito dell'Ordine.

7.2 La rottura del contratto di collaborazione

La rottura del contratto di collaborazione su iniziativa del collaboratore/ della collaboratrice o dello studio può intervenire unicamente nel rigoroso rispetto dei principi di sensibilità e di lealtà, e dei termini di comunicazione preventiva previsti dal RIN e dal contratto di collaborazione.

Lo studio e il collaboratore/ la collaboratrice dovranno riunirsi

per stabilire le modalità della rottura del contratto e le misure di accompagnamento che potranno essere proposte dallo studio al collaboratore/ alla collaboratrice. Tali misure potranno comprendere in particolare:

- ▶ la scelta della durata e delle condizioni di applicazione della comunicazione preventiva o del termine di preavviso;

- ▶ l'assistenza nella ricerca di una nuova collaborazione o di un contratto di lavoro presso un cliente dello studio;

- ▶ l'assistenza per la creazione di un proprio studio, che può comportare la trasmissione da parte dello studio allo suo ex collaboratore/ alla sua ex collaboratrice di alcune pratiche non seguite dallo studio;

- ▶ la messa a disposizione di materiale o di locali durante il periodo di domiciliazione. ■



I RICORDI DEL SINDACO: INTERVISTA A GIOVANNI PICCO

a cura di Davide MOSSO

Con l'odierna pubblicazione si conclude il ricordo di quei difficili anni.

La Redazione

Nel trentennale dell'uccisione dell'avv. Fulvio Croce abbiamo voluto celebrarne la memoria dando spazio anche ad alcuni approfondimenti dedicati a quegli anni orribili.

La foto di copertina della "Pazienza" del giugno scorso ritraeva, al fianco dell'avv. Croce, Giovanni Picco.

Sindaco di Torino dal dicembre 1973 al luglio 1975, poi consigliere regionale, l'architetto Picco fu a sua volta vittima di un agguato terroristico.

Il 24 marzo 1978 un gruppo delle Brigate Rosse, di cui faceva parte anche Patrizio Peci, esplose contro di lui quattro colpi di pistola.

Fu colpito alle spalle ed alle gambe.

Il suo incedere porta ancora il segno visibile di quell'attentato.


Ha cortesemente acconsentito ad incontrarci ed a rispondere alle nostre domande.

È oggi possibile parlare ai giovani degli "anni di piombo"? E come?

Ogni ricostruzione o descrizione di periodi storici s'avvale di definizioni che ne caratterizzano gli anni ma che, a volte per difetto a volte per esaltazioni, non sono esaustive.

Negli anni in cui in Italia avvennero molti attentati terroristici, si sono anche verificati eventi importanti e positivi, che non hanno avuto alcuna relazione con il terrorismo. La difficoltà che noi, testimoni di quegli anni, abbiamo oggi è di riuscire a stabilire un parallelo con le esperienze che i nostri figli o nipoti quotidianamente affrontano.

Esperienze anche negative ma che comunque sarebbe aberrante pensare o suggerire di migliorare con atti di violenza.



Purtroppo nel mondo oggi troppi paesi sono ancora soggiogati dal fascino delle guerre o del terrorismo risolutore delle ingiustizie.

Gli anni '70 ed '80 dello scorso secolo avevano registrato in Italia fenomeni od eventi che "giustificassero" una reazione terroristica?

Giustamente Lei distingue tra fenomeni e singoli eventi.

E quindi tra accadimenti che potevano aver avuto pesanti ricadute sociali o politiche da fatti che, potenzialmente lesivi di qualche diritto od interesse, potessero "giustificare" assurde reazioni di gruppi da una parte, di singole persone dall'altro.

Non ho l'esatto bilancio di tutti gli eventi politici; quindi alcuni possono sfuggirmi.

Mi pare di poter dire con certezza però che fenomeni socio-politici che legittimassero diffusi disagi sociali ovvero prevaricazioni di diritti costituzionali, sociali o individuali che avessero ricevuto un avvallo politico non ve ne furono.

Purtroppo la costruzione di mostri politici e giuridici avvenne, ed avvenne anche in sedi universitarie e sindacali. Opera di alcune "mele marce" che intaccarono quelle sane.

Si trattò di azioni che ebbero presa sui giovani, privi a volte del confronto tra i dogmi perversi di cattivi docenti e le opposte verità. In una congiuntura storica ancora carica di ideologismi, ereditati dalle vissute esperienze delle dittature e delle guerre.

Devo dire che in questo senso colgo nei giovani di oggi un segno di speranza. Mi pare abbiano, anche grazie alle tecnologie mediatiche, più maturità autocritica sui temi culturali.

Credo dunque non "abboccheranno" più.

Quale fu l'azione/ reazione delle Istituzioni delle quali faceva parte a quel tempo?

La sottovalutazione iniziale di azioni anche violente che si verificarono nelle grandi città, qua-

li ad esempio l'occupazione di alloggi popolari regolarmente assegnati con concorso, fece comodo alle opposizioni con ritorni politici, ripeto inizialmente, quasi solo amministrativi.

La successiva fase organizzativa che vide sorgere sigle e comitati d'aggregazione prima culturale e poi politica e che tardivamente ebbe, con il sequestro e l'uccisione di Moro, la capacità di coinvolgere non solo l'opinione pubblica ma soprattutto le istituzioni conobbe purtroppo dei ritardi fatali.

Ne furono causa l'inadeguata attenzione ma anche una sorta di controorganizzazione.

Quando parlo di controorganizzazione mi riferisco non solo alle azioni ma anche alle dichiarazioni. Avrebbero dovuto essere di condanna forte chiara, ferma fin da subito e non solo piuttosto apparente.

Ma se proprio dal Quirinale i fenomeni vennero definiti oggetti "d'attenzione storica" ... non stupisca se l'attenzione organizzativa di competenza delle istituzioni, nessuna esclusa, non fu immediatamente adeguata.

Ha avuto dei contatti con i Suoi aggressori? Le hanno dato di comprendere perché Le spararo-

no? E per quale motivo non si volle costituire parte civile ?

Le informazioni che emersero da alcuni volantini, opera di collettivi studenteschi, ma che non mi furono né recapitati né lasciati, parlavano di responsabilità nella gestione delle occupazioni delle case popolari.

Uno dei pentiti del commando che mi ferì dichiarò che l'attentato venne loro ordinato senza precise motivazioni.

Non ho avuto altre precisazioni né ho potuto acquisirle dagli offensori, non avendoli mai né sentiti né visti in faccia.

Non mi costituì personalmente parte civile perché non nutrivo desiderio di rivalsa né per me né per i miei famigliari.

Per irresponsabili che essi fossero stati, sia irriducibili sia pentiti, ritenni che la sola equa e giusta risposta sarebbe venuta dalla giustizia italiana.

Con quanti hanno, con i loro atti di terrorismo, distrutto o segnato indelebilmente le vite di innocenti è possibile ricreare un dialogo ?

Certo.

Se così non fosse a cosa sarebbero servite le condanne?

Ritengo sia però materia di scelte personali o di delega a chi saprebbe agire molto meglio di me. ■



RICORDI DELL'INIZIO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

... TRA SCETTICISMO E SORRISETTI ...

di Emilia LODIGIANI

Ho chiesto di avere uno spazio in questo secondo numero "al femminile" della nostra rivista (il primo risale all'anno 1999, Presidente Giampaolo Zancan) per ricordare gli inizi e quanto fatto dalla Commissione Pari Opportunità precedente che io ho coordinato per anni, dalla sua istituzione. Ricordo - e tengo molto a ricordarlo - che la Commissione Pari Opportunità è stata istituita quale commissione del Consiglio dell'Ordine nel mese di marzo 2006, Presidente l'Avv. Rossomando, che ha accolto senza indugi e con entusiasmo lo stimolo pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense e da altre Commissioni Pari Opportunità già esistenti presso altri Ordini.

La Commissione ha operato tra scetticismo, indifferenza, modesta considerazione, sorrisi mal celati di colleghi uomini e, ahimè, di colleghe donne.

Eppure ha resistito, fatto programmi, organizzato convegni interessanti.

Ha gettato le basi sulle quali la commissione ora esistente, con forze nuove ed entusiasmo rinvigorito, sta costruendo nuovi programmi ed iniziative. Poiché sono un po' gelosa di quello che le colleghe ed io abbiamo fatto, e non voglio che lo si dimentichi troppo presto, vorrei qui ricordare alcune di queste cose.

Allora per esempio vorrei ricordare il convegno "La professione al femminile nell'anno delle Pari Opportunità", che è stata un'interessante occasione di scambio di esperienze di donne nelle loro





Giorgio Griffa

diverse professioni, e così oltre all'avvocata, la commercialista, la notaia, la chimica, l'ingegnere (al femminile mi pare che proprio non si riesca a declinarlo), l'ostetrica, la magistrata.

L'occasione è stata proficua per mantenere i contatti che hanno permesso la realizzazione di un successivo convegno nel 2008 dal titolo "Donne in centro-storie di quotidiana eccellenza", per il quale è stato ottenuto il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, CRPO, Consigliera di Parità Regionale.

Al convegno sono intervenute, oltre alla assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Torino, del Comune e alle rap-

presentanti delle CPO degli Ordini organizzatori, per raccontare esperienze, miste di "gioie e dolori"; una giornalista del TG3 Piemonte, la Presidente della Regione Piemonte, la Direttrice del Circolo dei Lettori, la Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la Professoressa Chiara Saraceno. L'incontro, lo ricordo con piacere, è stato stimolante, istruttivo e incoraggiante.

Da allora l'attività della Commissione è proseguita con programmi, altri incontri, convegni, la realizzazione di un corso di Diritto Antidiscriminatorio, e la preparazione di un Protocollo di intesa tra Ordine degli Avvocati

e Capi degli Uffici Giudiziari per il riconoscimento di diritti delle donne nell'esercizio della professione e la regolamentazione delle udienze e, in genere dell'accesso agli Uffici.

In particolare è stata interessante e stimolante l'istituzione del Comitato Pari Opportunità all'interno del Consiglio Giudiziario, e l'ammissione, quale componente dello stesso, della coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine.

Nelle riunioni del CPO del Consiglio Giudiziario si è potuto parlare del progetto volto alla realizzazione di un Asilo-Baby parking all'interno del Palazzo di Giustizia, progetto già pensato e corredato di disegni, idee, speranze,...

Questa, in breve e ridotta per necessità di spazi e opportunità, la storia degli inizi della Commissione.

Sono sicura che, con il sempre maggior numero di donne avvocate (ormai la maggioranza!) e la sempre maggior consapevolezza delle difficoltà che quotidianamente si incontrano nella gestione della professione e della vita, il futuro sarà pieno di soddisfazioni e si potranno raggiungere quegli obiettivi che da anni si inseguono. ■

L'ESPERIENZA ED IL RUOLO DEI CPO IN SENO AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

di Rita SANLORENZO

I. Le donne in magistratura, oggi

E recente, come sappiamo, la storia delle donne in magistratura. Ancora breve, ma travolgente, se si considera che i primi ingressi, della consistenza numerica pari a poche unità, risalgono al 1965; nei concorsi degli ultimi anni, è stabilmente maggiore la percentuale delle donne vincitrici rispetto a quella degli uomini: rispettivamente, il 52% nel 2007, il 58% nel 2009, il 61% nel 2010, fino ad arrivare al 65% nel 2012.

L'analisi si fa via via più precisa se si considera come è distribuita attualmente la presenza delle donne negli uffici: in quelli giudicanti, ormai il sorpasso è avvenuto, posto che la presenza femminile rappresenta il 53% dei magistrati in organico. Ma anche per ciò che riguarda le procure, le distanze si stanno assottigliando, se si ha attenzione al fatto che nel 44% i PM sono di sesso femminile.

Questi numeri generali non bastano però a delineare il quadro. Se si bada alle presenze nei ruoli di vertice, direttivi e semidirettivi, balza agli occhi la sproporzione del dato: perchè dei 270 capi di uffici giudicanti, solo 49 sono donne (leggermente più elevata in percentuale la presenza tra i presidenti di sezione, 167 su 581).

Addirittura esigua la copertura dei vertici degli uffici di procura, 22 su 202.

La conclusione è obbligata: anche in magistratura, quel "soffitto di cristallo" che impedisce alle donne di esprimere una quota rilevante di figure al vertice delle organizzazioni lavorative, sembra impene-trabile. Alla costante crescita del numero degli ingressi non corrisponde un proporzionale aumento della copertura dei posti direttivi: la difficoltà non si esprime al momento dell'accesso alla professione, quando la valutazione avviene in considerazione della preparazione giuridica, ma nel momento della selezione delle candidature per gli incarichi di verti-

ce. Eppure, va detto, le donne magistrato risultano anche brave e capaci: da quando è stato introdotto il sistema delle valutazioni di professionalità per le progressioni in carriera, si registrano dati statistici assolutamente significativi, visto che è stata formulata una sola valutazione negativa nei confronti di una donna nel 2007 (contro le 7 riguardanti uomini), 9 nel 2008 (contro 31), 14 (contro 35) nel 2008,6 (contro 38) nel 2010, e infine 5 (contro 20) nel 2011. Anche per i procedimenti disciplinari il dato è costante negli anni negli stessi termini: 12 sono state le magistrato assoggettate al giudizio della sezione disciplinare nel 2007 (contro 43 uomini) e via via negli anni a seguire, 18 (contro 39), 26 (contro 77), 20 (contro 63).

Un saldo del tutto a favore della quota femminile, che però non si traduce in una adeguata rappresentanza ai vertici della professione: una carriera dunque ancora tarata tutta al maschile, che nei fatti - se non nelle regole - esclude ed emargina.

2. Istituzioni di parità in magistratura

Il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Superiore della Magistratura è stato istituito nel 1992, in attuazione della L. n.125/1991. Il suo impegno negli anni ha riguardato l'esame delle molteplici difficoltà che le magistrato incontrano nel lavoro e la formulazione di proposte sempre più mirate, al loro superamento attraverso l'attuazione di politiche volte ad eliminare le disparità di fatto, da un lato superando le condizioni di lavoro che provocano effetti diversi a seconda del sesso nei confronti di soggetti che pur svolgono le stesse funzioni, dall'altro favorendo, anche mediante nuove articolazioni dell'organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e responsabilità personali. Negli anni a seguire dall'istituzione del CPO, il CSM ha adottato numerose delibere e circolari in materia di assegnazioni e tramutamenti di sede, organizzazione del lavoro, formazione.



Giorgio Griffa

Va detto inoltre che lo stesso legislatore si è fatto carico di dare una risposta istituzionale al problema della sostituzione delle magistrature assenti dal servizio per maternità, introducendo con la L. n. 48/2001 la figura del “magistrato distrettuale” assegnato al distretto di Corte d’Appello e destinato a sostituire i colleghi assenti (quindi, anche le colleghe in aspettativa per gravidanza).

Nel 2008, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso che presso i singoli Consigli Giudiziari, gli organismi di auto-governo decentrato a composizione mista (magistrati, avvocati, docenti universitari) che operano presso ogni Corte di Appello, venissero istituiti i Comitati Pari Opportunità “in funzione ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti dei Consigli Giudiziari medesimi e nei confronti del CPO istituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura”.

La delibera, “Partendo dal presupposto per cui il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro e quindi anche all’interno degli Uffici Giudiziari, può essere raggiunto soltanto attraverso il riequilibrio tra la componente maschile e quella femminile, compresenti nella realtà giudiziaria”, ha dunque ritenuto necessaria l’istituzione di Comitati decentrati quali organismi necessari al fine della “promozione della cultura in un’ottica di genere, rivolta alla valorizzazione delle differenze all’interno degli uffici”. Tra i compiti specificamente demandati, vi è quello di verificare il rispetto da parte del progetto tabellare degli uffici, del paragrafo 42 della circolare del CSM appunto in tema di tabelle (par. 45 nella circolare relativa al 2012/2014), che raccomanda ai dirigenti nell’organizzazione degli uffici “di tener conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza

nonchè dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino all’età di tre anni di età degli stessi ... I dirigenti degli uffici devono adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza o in maternità e comunque con prole in età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato”. Altri compiti specificamente demandati ai CPO decentrati riguardano la raccolta dei dati sulla distribuzione della presenza femminile, nonchè il rispetto dell’ottica di genere in un settore nevralgico quale quello della formazione decentrata, che dovrebbe essere investita anche del compito di “diffondere una cultura organizzativa orientata al rispetto della valorizzazione del contributo di uomini e donne ... contribuire alla eliminazione del

pregiudizio di genere nelle decisioni giurisdizionali (in materia di separazione e divorzio, di reati di violenza sessuale, di tratta di esseri umani) ... favorire la conoscenza, tra i/le giovani colleghi/e, della normativa a tutela delle pari opportunità e sui congedi parentali, nonché sulle circolari al riguardo adottate ... per avviare azioni di formazione della dirigenza sulle tematiche di parità”.

3. L'attuale CPO presso il Consiglio Giudiziario di Torino

A seguito delle elezioni svoltesi il 2 aprile 2012, sono entrata a far parte del Consiglio Giudiziario, ed in seguito nominata presidente del Comitato Pari Opportunità le cui componenti magistrato, scelte a seguito di interpello distrettuale, sono Arianna Maffiodo, Ivana Pane, Marta Sterpos ed Irene Strata. Gli organismi di parità regionali hanno indicato l'avvocata Cesarina Manassero, e l'Ordine Professionale l'avvocata Marina Notaristefano. Per il personale amministrativo, è stata designata la dott.ssa Gabriella Betti.

I ritardi nelle designazioni hanno comportato un avvio dell'attività solo nell'autunno del 2012, ma posso dire che il comune entusiasmo, e la chiarezza degli intenti, ci permetterà presto di recuperare il tempo perduto.

Innanzitutto, abbiamo già ripreso in mano la questione relativa all'istituzione all'interno del Palazzo di Giustizia di Torino di un asilo nido, o quantomeno di un baby parking con annessi locali per l'allattamento, già affrontata nei mesi passati dal precedente CPO a cui quantomeno in via interlocutoria, era stata assicurata la presenza di locali disponibili per tale utilizzo. Sta

partendo in questi primi giorni del 2013 un questionario fra tutti i magistrati e le magistrato, e gli impiegati e le impiegate occupati nel Palazzo torinese, volto a conoscere i bisogni effettivi, ed il livello di condivisione del progetto, sulla scia di un analogo questionario predisposto dal CPO presso l'Ordine degli Avvocati, che ha avuto risposte partecipative e molto significative. Sarà questo un piano di impegno concreto e qualificante, non certo di facile attuazione se solo si considerano i crescenti bisogni logistici degli uffici torinesi, anche a seguito della revisione della geografia giudiziaria e dell'accorpamento di alcune sedi distaccate. Ma la difficoltà non solo non ci spaventa, ma anzi ci responsabilizza e ci rende ancora più determinate.

Tra i futuri terreni d'impegno, non mancherà quella dell'analisi della presenza femminile negli uffici giudiziari distrettuali, sia per constatare quanto incida anche nella nostra regione quel "soffitto di cristallo" di cui si diceva in premessa, sia per individuare l'eventuale esistenza di "segregazioni di genere" in certi uffici in ragione della tipologia delle materie trattate (es. famiglia e minori).

Un altro campo, su cui abbiamo già verificato ed anche sperimentato la comunanza di progetti con le amiche avvocate, sarà necessariamente quello della formazione, perchè ci interessa coltivare e diffondere una cultura della parità comune alle professioni, e capace di riverberarsi non solo nell'organizzazione giudiziaria, ma soprattutto nell'attività quotidiana dello *juris dicere*.

Da questa convinzione comune partiamo: la "femminilizzazione" delle professioni giuridiche non

deve diventare, come è stato in altri settori (v. l'insegnamento) motivo - anzi, pretesto - per una perdita di prestigio delle stesse. Occorre che chi è chiamata ad operare in una situazione di tale rapido mutamento, almeno per quanto riguarda le presenze numeriche, riesca a pensare a nuove forme di solidarietà e di dialogo, ed a nuove linee di azione che evitino di consegnarci passivamente alla marginalizzazione.

Solo nella comunanza d'intenti possiamo pensare di affrontare le difficoltà con qualche possibilità di superarle: "Questa impossibilità per avvocati e magistrati di ragionare insieme, questa incapacità di individuare punti di incontro su cui fondare comuni richieste di miglioramenti legislativi, questa sorta di dannata coazione a schierarsi pubblicamente su fronti opposti nonostante i quotidiani momenti di condivisione delle difficoltà, tutto ciò suona come un sinistro sintomo di decadenza" (così P. BORGNA, in *Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore*, Laterza, 2008, p.88). Per battere la decadenza, è indispensabile riuscire a stringere una rete solidale di energie ed intelligenze e sensibilità, da cui far partire la ripresa.

La specificità di genere, che ha contribuito indubbiamente a cambiare la "qualità" del diritto, arricchendolo di una maggior attenzione alla sfera del femminile, alle sue tutele ed ai suoi diritti, può riuscire altresì ad incidere sulla "qualità" della giustizia, ora così distante dalle aspettative del Paese. Questo almeno è il senso della strada che abbiamo intrapreso. ■

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ NEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

RAPPORTI CON LA RETE TERRITORIALE

LA QUESTIONE APERTA DEL REDDITO DELLE AVVOCATE

di Ilaria LI VIGNI

L’intervento ha iniziato ad analizzare le attività della Commissione per le Pari Opportunità, così sintetizzate.

1) La Commissione Pari Opportunità svolge una funzione consultiva interna al Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense a mezzo della Commissione Pari Opportunità, ha, infatti, sottoscritto con il CSM, Magistratura e Avvocatura dello Stato, l’atto costitutivo della Rete dei Comitati Pari Opportunità delle professioni legali, approvato dalla Rete in data 24 ottobre 2008 e, in data 29 gennaio 2009, un Protocollo tra il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio Nazionale Forense e rinnovato nel gennaio 2011, volto a sviluppare un comune progetto per realizzare la parità professionale.

2) La Commissione Pari Opportunità è dislocata sul territorio in ragione della consapevolezza e dell’importanza dell’aspetto territoriale della professione

Ha individuato le proprie referenti territoriali in quattro macro aree, nord-est, nord-ovest, centro e sud, ha organizzato periodiche riunioni presso la sede amministrativa del CNF delle referenti territoriali e dei componenti dei CPO e si sposta sul territorio per incontrare i CPO costituiti e per stimolare la creazione di nuovi CPO.

Attualmente vi sono 75 CPO presso i 165 Ordini Forensi

3) La Commissione Pari Opportunità ha elaborato e diffuso con in contri sul territorio il Progetto “Censis 2010”

Tale progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro del Censis diretto da Maria Pia Camusi.

I dati statistici elaborati, fondati su interviste capillari alle professioniste, hanno mostrato come, nonostante il progressivo aumento della componente femminile dell’Avvocatura - oggi le donne avvocato costituiscono quasi il 50% degli iscritti all’Albo -, la professione sia fondata su paradigmi eminentemente maschili e le istituzioni forensi siano saldamente in mano agli avvocati uomini. Anche nell’Avvocatura, come in altre professioni, è stata rinvenuta, inoltre, la presenza di un c. d. “soffitto di cristallo”, costituito dalla difficoltà per le donne di diventare titolari di studio legale, nonché da un notevole gap reddituale rispetto ai colleghi uomini. Per sostenere la componente femminile dell’Avvocatura italiana, il Progetto ha individuato delle **specifiche aree di intervento**, che possono essere così sinteticamente riassunte:

- inserimento della variabile di genere negli studi di settore, partendo dalla considerazione che molte avvocate dedicano parte della vita professionale alla maternità, con un notevole decremento reddituale;
- sgravi fiscali per studi associati formati da almeno il 30% di donne avvocate e per i titolari di studi che utilizzano come collaboratrici colleghe donne.

Tra le **proposte concrete** individuate dal Progetto, al fine di realizzare un’effettiva parità di genere, c’è quella di investire nella rappresentanza femminile

nelle sedi decisionali di categoria, prevedendo l'adozione di quote riservate alle candidature femminili nelle elezioni degli Ordini locali, degli organismi di Pari Opportunità e nel Consiglio Nazionale Forense.

Per le avvocate più giovani, è necessaria una **maggiore informazione** per l'avvio di nuove realtà professionali e, a tal fine, deve essere disponibile un'offerta formativa in itinere per le avvocate che vogliono trovare una nuova collocazione di competenze nell'ambito della professione.

Infine, un particolare incentivo deve essere fornito con riferimento ai **servizi alla famiglia** che si rivelano davvero fondamentali per la maternità, per la cura di persone a carico con problemi di salute e per le esigenze personali della donna professionista.

4) La Commissione Pari Opportunità organizza percorsi di formazione per le avvocate incentrati su:

- a) comportamento e ruolo professionale, approfondendo l'obiettivo capacità di valutarsi nella professione, privilegiando un comportamento assertivo, competente e non mirante all'auto-esclusione;
- b) comunicazione e gestione delle emozioni, lavorando sulla chiarezza e l'efficacia del linguaggio professionale e non;
- c) gestione del potere e della leadership, con la creazione di un proprio modello di leadership, personale, ma autentico e convincente;
- d) gestione del tempo, conciliando l'attività professionale e famiglia.

5) La Commissione Pari Opportunità ha stilato il testo unitario di regolamento per i **Comitati Pari Opportunità territoriali** che sarà portato a conoscenza della Rete dei CPO nel corso di una riunione convocata presso il CNF.

6) La Commissione Pari Opportunità ha presentato i seguenti emendamenti di genere nella legge di riforma professionale AC3900 art.2 comma 2

"L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla Legge, l'applicazione degli artt. 16 e 28 TU 26 marzo 2001 n.151, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero della Giustizia, su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprimerà nelle forme di cui al precedente art. 1 comma 3,3,5". art. 27 comma 2 dopo il primo periodo inserire: "il regolamento deve prevedere, in ossequio all'art.51 Cost., che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.

Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma".

La discriminazione nella professione forense: Il differenziale di reddito

Anche la discriminazione reddituale delle avvocate rappresenta

un problema parecchio complesso, nell'ottica del necessario superamento della discriminazione di genere.

A qualsiasi età, le donne hanno, in media, un reddito dichiarato molto inferiore a quello dei colleghi uomini.

Questo squilibrio retributivo è presente in tutte le regioni d'Italia, ma in maniera più tangibile in Lombardia, in Liguria e nel Lazio. Considerando le caratteristiche produttive di queste regioni, questo dato può portare a concludere che le avvocate sono largamente escluse dalla partecipazione alle attività legali più remunerative e redditizie.

Applicando dati di media, un avvocato iscritto alla Cassa percepisce - indipendentemente dal genere - compensi per un reddito pari ad euro 46.860.

Poiché le donne hanno dichiarato un reddito al 2011, in media, di euro 25.000 ci si rende conto della considerevole disparità nel trattamento economico esistente all'interno della professione.

La disparità economica risulta ancora più marcata allorché si vada a quantificare la presenza femminile tra i percettori di reddito che ricadono nelle fasce più elevate. La presenza delle avvocate tra percettori con reddito più elevato è effettivamente molto esigua.

La metà delle avvocate iscritte alla Cassa percepisce il reddito minimo dichiarato (circa euro 11.900), solo il 22,8% di esse ha dichiarato di guadagnare tra i 39.200 e i 150.000 euro, il 9,1% supera la soglia di euro 150.000.

Dai dati presentati risulta inequivocabile il gap retributivo tra gli avvocati donne e uomini.

Si tratta, a tutta evidenza, di un dato consequenziale alla "setto-

rializzazione" della professione femminile forense, che si riverbera su un netto inferiore margine di reddito delle professioniste rispetto ai colleghi maschi.

Alle radici dei differenziali di reddito sono state individuate alcune concause, che riportiamo in sintesi

- ▶ maternità
- ▶ orario di lavoro
- ▶ scelte professionali
- ▶ scarsa presenza delle donne nelle "reti" che contano (consigli di amministrazione, ecc.)
- ▶ disponibilità da parte delle donne avvocato ad essere pa-

gate meno dei colleghi
▶ diversa disponibilità della clientela a "remunerare" l'avvocato in base al sesso (discriminazione nel mercato?)

LA DISCRIMINAZIONE NELLA PROFESSIONE FORENSE: LA RAPPRESENTANZA

Vi è da tenere presente questo dato quantitativo schematico:	
Consiglio Nazionale Forense	Consigliere:2
Consiglio Ordine Avvocati n. 165 (aggiornato al 2012)	Presidenti : 15 Segretarie: 41 Tesoriere: 43
Organismo Unitario dell'Avvocatura	Componenti Giunta: 3 su 9
Unione Camere Penali Italiane	Giunta: 1 su 13 Consiglio: nessuna su 3
Unione Nazionale Camere Civili	Giunta: 5 su 14 (di cui segretario e tesoriere)
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti	Giunta: 1 (tesoriera) su 5
Avvocati Giuslavoristi Italiani	Consiglio Nazionale: 2 su 32 Giunta Esecutiva: 1 su 10
Associazione italiana Giovani Avvocati	Giunta: 5 su 15 Collegio Garanzia: 2 su 7 Consiglio Direttivo: 60 su 229
Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori	Giunta Esecutiva : 8 su 9 Direttivo Nazionale: 61 su 81
Cassa Forense	Consiglio di Amministrazione: 1 su 11 Comitato Delegati: 9 su 80 delegati

Dati recenti del Consiglio Nazionale Forense riferiscono la presenza di unicamente quindici Presidenti donne degli Ordini Avvocati su 165 Ordini in Italia, di 43 Segretarie e di 45

Tesoriere, oltre a circa 500 componenti i Consigli dell'Ordine, di dieci Delegate donne alla Cassa Forense e di due avvocate tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, anche sotto il profilo della rappresentanza delle donne negli organi dell'avvocatura, si deve registrare il dato secondo cui le donne, pur avendo un alto grado di prepa-

razione e professionalità, non riescono ad entrare nelle stanze dei bottoni e vengono in genere escluse dai luoghi e ruoli di potere e di rappresentanza.

Anche quando rivestono ruoli di responsabilità, inoltre, le professioniste donne nella realtà dei fatti vengono meno consultate sulle decisioni che investono gli aspetti organizzativi e di potere delle strutture alle quali appartengono. Anche alla Cassa Forense, composta da 80 delegati, la presenza delle donne è minima con solo dieci componenti, di cui una nel Consiglio di Amministrazione della Cassa.

In un contesto come quello descritto, la componente femminile si trova ad essere sottorappresentata all'interno delle organizzazioni e istituzioni dell'avvocatura.

È quindi importante analizzare le motivazioni possibili che determinano questo *vulnus* di effettiva rappresentatività.

a) **In alcuni casi, si verifica un rifiuto da parte delle donne professioniste a occupare posizioni di vertice e di responsabilità, non condividendo gli stili di leadership troppo competitivi e direttivi.**

b) **In altri casi, le donne non hanno alcun ostacolo diretto che impedisce loro di arrivare ai vertici, ma si devono adeguare ad una cultura del lavoro che richiede dedizione totale di tempo e di concentrazione professionale, con conseguente discapito degli impegni familiari e personali.**

Occorre lavorare seriamente anche con riferimento a tale problematica, mettendo in atto delle vere e proprie "alleanze virtuose" fra avvocate che favoriscano la candidatura delle colleghe in seno agli organi istituzionali e proponendo delle vere e proprie strategie d'azione, che riportiamo

Strategie

1) **mainstreaming** -> impegno politico a favore della parità e delle pari opportunità di genere,

2) **empowerment** -> promozione concreta della presenza femminile di ogni posizione della scala professionale e rappresentativa, Strategie che hanno consentito, in questi ultimi anni, il passaggio dalla "tutela" alla "parità", alle "pari opportunità", fino al mainstreaming di genere e all'empowerment con l'obiettivo primario di giungere ad una parità professionale vera e propria. Le professioniste devono darsi dei veri e propri **obiettivi di azione:**

- ▶ Affermarsi e rivendicare un proprio ed autonomo ruolo rispetto ai colleghi uomini;
- ▶ Non accettare posizioni subalterne;
- ▶ Assumere responsabilità e rischi;
- ▶ Ricoprire ruoli di direzione all'interno degli studi legali nei diversi settori del diritto.

Obiettivi dei Comitati Pari Opportunità

Sono stati individuati, al termine della relazione, gli obiettivi dei Comitati Pari Opportunità pres-

so i singoli Ordini, anche questi esposti con sintesi:

- ▶ organizzare iniziative formative per le donne giuriste;
- ▶ prevedere una banca dati sulle informazioni relative alla rappresentanza numerica delle donne nei rispettivi ambiti professionali;
- ▶ implementare le "buone prassi" per rendere effettivamente paritarie le condizioni di lavoro uomo-donna;
- ▶ prevedere studi di genere prima dell'introduzione di provvedimenti normativi e/o amministrativi che incidano sul lavoro forense;
- ▶ istituire un osservatorio permanente sulle pronunce dei giudici che risentono degli stereotipi collegati al "sesso debole" o, al contrario, che dimostrino il superamento di detti stereotipi;

I Comitati per le Pari Opportunità devono, quindi, nel breve-medio periodo, farsi parte concretamente attiva per la promozione di azioni positive, miranti ad una:

- ▶ **diffusione della cultura delle pari opportunità o della parità dei sessi, in modo da rimuovere le discriminazioni insite nel sociale;**
- ▶ **rimozione delle discriminazioni insite nel sociale;**
- ▶ **insegnamento a fare network;**
- ▶ **azione di informazione ed educazione sulla questione femminile. ■**

PIÙ DONNE NEI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE E NELLE POSIZIONI APICALI: STORIA DI UN PROGETTO

di Alida VITALE

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 120/11, normativa illustrata in dettaglio nell'articolo pubblicato su "La Paziienza" del mese di marzo 2013, dai prossimi rinnovi dei Consigli di Amministrazione delle aziende italiane quotate in Borsa dovranno entrare a farne parte un quinto di donne ed un terzo dal mandato successivo: si stima che il numero, nei prossimi tre anni, sarà di oltre 700 donne (circa 350 nelle aziende partecipate delle Pubbliche Amministrazioni ed oltre 400 nelle aziende quotate).

L'inserimento "forzato" della componente femminile nelle imprese si è reso necessario per superare uno squilibrio non più tollerabile nella partecipazione ai COA (il 6% di donne contro il 94% di uomini).

Così, a Torino, si è formato un nutrito gruppo di lavoro composto da istituzioni pubbliche (Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Ordini Professionali degli Avvocati e dei Commercialisti), Istituzioni di parità (Consigliere di Parità regionali del Piemonte), Associazioni femminili (Federmanager Minerva, Aidda, Soroptimist) e di orientamento e formazione professionale (Coop. Orso, APEF) che ha predisposto un progetto comune, finalizzato alla valorizzazione delle candidature femminili ed all'accompagnamento delle donne all'ingresso nelle stanze del comando.


Un progetto, auspicabilmente finanziato anche dalla Regione Piemonte, che mira da un lato a valorizzare le competenze professionali femminili, rendendole visibili, dall'altro a facilitare il "matching", cioè l'incontro tra le aziende tenute all'applicazione della legge e le donne che intenderanno candidarsi ad entrare nei "board".

È nostro auspicio che il progetto possa rivelarsi utile non solo per l'inserimento delle donne nei Consigli di Amministrazione, ma anche in generale per valorizzare e promuovere la presenza femminile nelle imprese, nelle associazioni, nelle pubbliche amministrazioni, nel mondo della politica e nelle nomine di secondo livello.

Occorre infatti dare forza e continuità ad un capillare lavoro, condotto in particolare dalle istituzioni di parità, volto a contribuire al cambiamento della società in termini più equi: favorire una presenza femminile più numerosa nelle imprese e soprattutto più qualificata, oltre che promuovere una partecipazione trasparente nei ruoli dirigenziali, rappresenta una grande occasione di crescita per il nostro paese, risponde contestualmente all'invito che l'Unione Europea rivolge a tutti i paesi membri in termini di necessario riequilibrio tra donne e uomini in ogni settore ed attività ed è, in sintesi, una scelta di civiltà e di democrazia.

Per raggiungere questo obiettivo, il progetto, denominato "**Più donne nei Consigli d'Amministrazione e nelle posizioni apicali**", percorrerà diverse tappe:

- 1) una fase di formazione, attraverso sessioni di approfondimento economico/giuridici ed un ciclo di incontri con la partecipazione di testimoni privilegiati, volti a condividere le criticità e gli aspetti positivi legati al ruolo ed alla funzione dirigenziale;
- 2) un servizio di consulenza orientativa per le alte professionalità finalizzato alla predisposizione in maniera idonea delle candidature;



Giorgio Griffa

3) una raccolta di curriculum vitae di donne con profili elevati, interessate ad investire professionalmente in un'esperienza di direzione di impresa;

4) un percorso di valorizzazione delle candidature femminili in ambiti specifici attraverso gli Ordini Professionali (Avvocati e Commercialisti, cui si aggiungeranno i Consulenti del Lavoro), le Associazioni che hanno aderito al progetto (Federmanager Minerva, Soroptimist, AIDDA) e l'Istituzione di Parità (Consigliere di Parità regionali del Piemonte);

5) la ricerca ed il monitoraggio dei CDA per rilevare i cri-

teri di selezione delle società partecipate e di quelle quotate in Borsa, con la supervisione di un'altra partner importante del progetto (Università degli Studi di Torino);

6) la realizzazione di un importante piano di comunicazione, in special modo attraverso la costruzione di un portale/sito web, per favorire l'incontro tra donne e imprese e per diffondere le informazioni emerse dal lavoro di ricerca e veicolare il contenuto dei percorsi formativi.

L'importanza del progetto, per il quale si era richiesto un finanziamento al Comitato Nazionale Pari Opportunità presso il Ministero

del Lavoro a valere sulla Legge 125/91, oggi art. 10 D. Lgs. 198/06 - Codice Pari Opportunità, fondi che tuttavia sono stati azzerati per il 2013, è data dal modello organizzativo proposto replicabile in altre realtà territoriali e formato da una rete particolarmente motivata e attiva nella promozione delle finalità legislative specialmente per ciò che attiene ai principi di parità.

Confidiamo di portare avanti egualmente il progetto contando sulle forze di tutti i partners coinvolti e sulla determinazione che ci contraddistingue. ■

LA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2008 N. 11. ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

di Emilia LODIGIANI e Marina NOTARISTEFANO

L'Ordine di Torino si è impegnato, attraverso Convenzioni stipulate con la Regione Piemonte, "a promuovere le iniziative opportune al fine della migliore diffusione ed applicazione della L..R. 11/2008, del suo contenuto e delle sue finalità", ed in particolare ad organizzare e gestire per tutti gli iscritti agli Ordini del Piemonte, i Corsi di formazione degli Avvocati "patrocinanti per il Fondo" ai sensi dell'art. 3 della Legge. Prima di dare conto dell'operato del nostro Consiglio, premettiamo che di questa esperienza va sottolineato un aspetto di assoluta novità: la capacità di confronto e di interlocuzione con le Istituzioni dimostrata dall'Avvocatura torinese. Essa costituisce il frutto della volontà del nostro Ordine di "fare politica" a tutto campo, non solo nell'ambito delle tematiche professionali. La questione della violenza sui più deboli e delle tutele che contro di essa possono e debbono essere apprestate è oggi di interesse centrale nell'operare della giurisdizione, ed una iniziativa dedicata esclusivamente alla violenza contro le donne non può che apparire perfettamente collocata in questo contesto. Con un articolo pubblicato nel 2009 su questa nostra Rivista, Emilia Lodigiani riferiva dell'approvazione della Legge 17 marzo 2008 n.11, con la quale la Regione Piemonte aveva istituito un Fondo di Solidarietà per il Patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, e dava conto dei primi importanti "passi operativi" mossi dagli Ordini degli Avvocati del Piemonte per l'attuazione della stessa.

La legge 11/08 prevedeva infatti all'art. 3 che la Regione Piemonte stipulasse specifiche convenzio-

ni con gli Ordini piemontesi al fine di "predisporre e rendere accessibile un elenco di Avvocati patrocinanti per il Fondo ... con esperienza e formazione continua specifiche nel settore".

Così, dopo un approfondito confronto tra la Regione ed i rappresentanti di tutti gli Ordini del Piemonte, si era arrivati ad una bozza condivisa di convenzione e di regolamento. Convenzione e regolamento che venivano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 5 marzo 2009 e sottoscritti dai Presidenti degli Ordini e della Regione. Il nostro Consiglio individuava - nelle more dell'organizzazione di specifici Corsi di formazione - alcuni requisiti, attestanti specifica competenza ed esperienza, da richiedere agli Avvocati per la formazione di un elenco provvisorio. La testimonianza di Milli Lodigiani fotografava questo primo traguardo.

Oggi è necessario dar conto del successivo cammino, con riferimento sia alla Formazione organizzata dal nostro Ordine che alla concreta applicazione della Legge.

Dando operatività alla Convenzione che prevedeva l'affidamento al Consiglio di Torino della istituzione e della gestione dei Corsi di formazione degli Avvocati iscritti agli Ordini del Piemonte, venivano formati due gruppi di lavoro, l'uno che si dedicava alla organizzazione dei corsi in materia di tutela delle donne vittime di violenza e l'altro che si occupava di programmare la formazione in materia di tutela delle vittime di discriminazioni.

Nel periodo dal 28/01/2010 al 30/9/2010 si è tenuto nel nostro Palazzo di Giustizia il primo corso di formazione per gli Avvocati in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, articolato in 13 incontri.

A completamento della formazione specifica si è svolto, sempre a Torino, il 6/12/10 il Convegno "Il difensore e la persona offesa: questioni procedurali e deontologiche".

Altri analoghi percorsi formativi sono stati organizzati dal nostro Ordine nelle sedi di Cuneo (dal 21 settembre 2010 al 14 settembre 2011), Novara (dal 24 settembre 2010 al 12 ottobre 2011) ed Alessandria (dal 13 marzo 2012 al 25 settembre 2012).

Un nuovo Corso si è tenuto infine a Torino nel periodo 19 giugno 2012 - 29 ottobre 2012.

Tutti questi percorsi formativi hanno previsto - come da Convenzione - una prova finale il cui superamento è condizione per l'iscrizione all'Elenco degli Avvocati del Fondo Regionale.

Quanto alla formazione in ma-

teria di tutela delle vittime di discriminazioni, il nostro Consiglio ha organizzato Corsi a Torino dal 4 marzo all'11 giugno 2010 ed a Novara dal 28 giugno al 19 novembre 2010. Ancora a Torino, infine, il 24 ottobre 2012 si è svolto il Convegno "*Le pari Opportunità nella professione: le esperienze dei CPO degli Ordini e la discriminazione nelle carriere forensi. Rapporti di colleganza tra Avvocati e Avvocati*".

In definitiva, il nostro Ordine ha assunto un ruolo centrale nella attuazione della Legge regionale, avendo operato con grande impegno quale soggetto garante della formazione degli Avvocati patrocinanti le vittime. Formazione che, va ricordato, deve essere specifica e continua, ai sensi dell' art. 3 della legge stessa. Il Consiglio, invero, sta già

lavorando ad iniziative di aggiornamento rivolte agli iscritti all'Elenco che abbiano frequentato il Corso e superato la prova finale nel 2010.

Da ultimo ricordiamo che - su proposta di Elena Negri, che grande impegno ha profuso nella organizzazione dei Corsi di formazione per gli Avvocati in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti - il Consiglio di Torino ha deliberato che le iscritte e gli iscritti all'Elenco possano avvalersi della qualifica di "*iscritta/o nell'elenco di Avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà previsto dalla Legge Regionale n° 11/2008 a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti, con esperienza e formazione specifiche nel settore*".

La legge regionale 17 marzo 2008 n. 11 "istituzione di un fondo di Solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di Violenza e maltrattamenti"

Il titolo dice già molto del contenuto di questa Legge.

Forse però soprattutto per chi come me ha partecipato a parte dell'iter che ha portato alla preparazione di questa legge e alle fasi successive della sua interpretazione, della stesura della convenzione e del regolamento.

Cercherò quindi ora di illustrare, sia pure brevemente, la Legge Regionale n.11/2008 e quanto il Consiglio dell'Ordine ha fatto e dovrà ancora fare per darne applicazione concreta. Innanzitutto occorre dire che la Regione Piemonte ha studiato ed emanato questa legge in un'ottica generale di contrasto alla violenza alle donne, anche in seguito alla constatazione che il fenomeno sembra segnare in questi ultimi tempi dei picchi preoccupanti, e con l'intento primario di favorire l'emersione dei reati commessi in danno delle donne.

Così, dopo un lungo iter, nel marzo 2008 è stata emanata la Legge che ha istituito un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, al cui testo necessariamente devo rimandare i lettori di questo articolo.

La legge prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e gli Ordini degli Avvocati dei Fori del Piemonte "al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'art. 2 della legge con esperienza e formazione continua specifiche nel settore" e di un regolamento recante "Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della Legge".

Così dopo molti incontri presso la Regione alla presenza dei rappresentanti dei 16 Ordini del Piemonte, e dopo ampi dibattiti sulle numerose problematiche che la Legge ad una lettura approfondita via via sollevava, si è arrivati ad una bozza condivisa di convenzione e di regolamento. Convenzione e regolamento sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n.9 del 5 marzo 2009, quindi sottoscritti dai Presidenti degli Ordini ed infine dal Presidente della Regione.

Ora, venendo alla parte operativa, la convenzione all'art. 2 "Modalità di individuazione dei professionisti" stabilisce che il Consiglio dell'Ordine provveda a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati che ne facciano domanda e che presentino tutti i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo di almeno tre anni ed assenza di sanzioni disciplinari;
- b) iscrizione agli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
- c) partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati dalla Regione e dall'Ordine.

Nelle more dell'attivazione e dell'espletamento del corso, la convenzione demanda al Consiglio dell'Ordine, fermi restando i requisiti di cui alle lettere a) e b), l'individuazione specifica dei requisiti al fine di formare un elenco provvisorio di legali.

Dopo ampio dibattito, in considerazione del contenuto della Legge e soprattutto dello spirito della medesima, in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato per la formazione dell'**elenco provvisorio** di chiedere agli iscritti, oltre al possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) di cui sopra, di certificare in via alternativa:

- 1) Lo svolgimento di attività professionale negli ultimi due anni in almeno sei procedimenti relativi a cause di separazione, divorzio, affidamento, procedimenti camerali avanti al Tribunale Ordinario ed al Tribunale per i Minorenni, in ambito del Diritto di Famiglia, anche in relazione ai profili

risarcitori e comunque contenenti profili di violenza fisica, psichica o economica.

Oppure 2) lo svolgimento di attività professionale negli ultimi due anni in almeno sei procedimenti relativi a reati ex art. 570, 572, 660 c.p., violenza sessuale, minacce, lesioni, violenza privata, tutte nei confronti di donne in ambito familiare o extrafamiliare, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, e riduzione in schiavitù, stalking.

Oppure 3) Lo svolgimento di attività professionale da almeno tre anni per associazioni riconosciute contro la violenza (Le associazioni sono quelle indicate nell'opuscolo regionale "Violenza contro le donne - i servizi in Piemonte" e/o facenti parte del Coordinamento, - cittadino contro la violenza), nonché lo svolgimento di attività professionale negli ultimi due anni in almeno tre procedimenti quali indicati ai precedenti numeri 1) e 2).

Le domande, corredate con l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti sopra specificati dovranno pervenire al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre la data del 23 giugno 2009.

Ai corsi di formazione avranno priorità di iscrizione al corso i colleghi che avranno fatto parte degli elenchi provvisori.

La formazione dell'elenco provvisorio è il primo atto urgente per consentire l'operatività della legge. Entro breve tempo, unitamente alla Regione Piemonte, il Consiglio organizzerà il primo corso di formazione sui temi di carattere sia civilistico che penalistico, corso che sarà riservato ai

collegi che intendono far parte degli elenchi definitivi.

La legge ha un grande significato e costituisce un vanto per la nostra Regione. Per questi motivi è importante e fondamentale che i colleghi collaborino con la consueta professionalità che in questo caso non potrà essere disgiunta a sensibilità, dote che unitamente all'esperienza che deve essere già maturata in questo specifico campo, deve caratterizzare l'avvocato che richieda ora di far parte degli elenchi provvisori e in seguito di seguire i corsi di formazione specifica per l'inserimento negli elenchi definitivi. Infatti è fuori dubbio che l'approccio alle problematiche che la legge tutela deve essere particolarmente sensibile e caratterizzato da conoscenze non solo tecniche ma anche umane che il patrocinante dovrà dimostrare.

Non appena verranno formati gli elenchi provvisori la legge potrà finalmente diventare operativa.

Le domande per ottenere il fondo dovranno essere presentate dalle donne vittime di violenza al Consiglio dell'Ordine che procederà ad un esame circa la ammissibilità e all'individuazione del professionista, mentre l'ammissione verrà deliberata dalla Regione.

Quanto al resto, anche relativamente alle modalità di accesso al fondo, alle modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti nell'elenco, rimando ancora una volta alla lettura del testo della Legge e alla consultazione del sito dell'Ordine dove verranno fornite ulteriori informazioni utili. ■

Emilia LODIGIANI

NON LE PARI OPPORTUNITÀ MA LE NOSTRE OPPORTUNITÀ

di Romana VIGLIANI

Il Numero 116 del marzo 2013 de "La Pazienza" che, com'è noto, è la Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino, è stato tutto dedicato alle difficoltà storiche che le donne hanno incontrato nei tempi e che talvolta ancora incontrano, sulla strada di quella loro personale affermazione professionale e sociale che è in via di continuo sviluppo.

Il tema cade felicemente a proposito, oggi, laddove alla Presidenza d'un ramo del nostro Parlamento è stata eletta una donna che ispira fiducia e alla quale, con i più sentiti auguri, vanno rimesse le nostre migliori aspettative. Che vorremmo segnate da un nuovo pensiero, ispiratore d'una socialità non più negativa, non più basata sull'ideologia del più forte e sui valori della sopraffazione. Vorremmo oggi che, al contrario, proprio là dove si pratica alta politica, emergessero gli elementi fondanti di una vera rivoluzione culturale ed istituzionale. Da parte d'un legislatore (o d'una legislatrice) "compartecipe" attendiamo soluzioni non ispirate tanto alle "pari opportunità" quanto piuttosto a quelle "nuove opportunità" che la donna rivendica oggi come "proprie". La donna, ovunque oggi agisca, è chiamata a lavorare in nome della sua rivalutata "diversità" onde, ella, da strumento di piacere, di oppressione e oggi troppo sovente addirittura di morte, possa diventare soggetto vivo e pensante, soggetto politico titolare di diritti richiesti e consapevolmente esercitati. Con la forza della sua debolezza e con la bellezza del suo essere donna "consapevole", potrà ella sottrarsi a quella "economia libidica" oggi imperversante? Quella "economia libidica" che la vuole facile fonte di "compiacimento di sé" prima, ma dopo, cioè alla fine, oggetto di quella violenza cieca che sfocia nella morte.

C'è da sperare che la "donna -nuova", attraverso una "diversa immaginazione di sé", possa al più presto sottrarsi a quella moda sessuale che, ritenendo il corpo femminile esclusiva fonte di godimento, in nome di questo piacere fa del di lei corpo oggetto

di una sempre più dilagante "violenza sessista".


La donna però si salverà non tanto grazie a un legislatore, che comunque vogliamo presente, vigile e attivo, ma per se stessa. Grazie a quel "coraggio dell'etica" e a quella "nuova immaginazione morale" su cui scrivono le filosofe più moderne: più la donna s'impegnerà su questo "suo fronte", più il suo corpo si sottrarrà alla vecchia immaginazione che purtroppo oggi è ancora l'attuale. Il corpo femminile resta per l'uomo oggetto di desiderio e di disprezzo insieme. La richiesta di una "donna- apagamento" è l'esplicita dimostrazione di questa confusione concettuale.

Trattasi di una confusione di cui l'uomo si serve e che la donna che si prostituisce alimenta per denaro. Aprendo le porte a quella violenza sessista che oggi sembra abbattersi sul mondo intero come mai prima.

Al Principe che è, ovviamente, per Machiavelli l'uomo vincente al quale la storia, in base all'ideologia del più forte, consiglia di ricorrere alla crudeltà del leone contro l'attacco dei lupi, il pensiero femminile oggi risponde. Risponde che abbandonare le vecchie regole di morte e sostituirle con nuove regole di vita è diventato un dettato imperante. Laddove operando al contrario, secondo il principio dell'occhio per occhio, il mondo diventerà tutto cieco.

Auguriamoci che contro questa cecità incombente, le donne, facendo ricorso non alle cosiddette "pari opportunità" ma alle "loro congeniali opportunità", trovino e sviluppino le soluzioni utili per uscire "creativamente" e "definitivamente" da quegli spazi chiusi nei quali sono state confinate. Nei quali sono vissute silenziosamente mentre, al contrario, l'uomo proclamava l'apoteosi della sua millenaria supremazia maschile e della sua violenza.

La donna deve impegnarsi nel processo della scoperta di sé. Un impegno tutto da inventare, diretto



Giorgio Griffa

a sostituire al rapporto di ostilità vincente nei secoli, l'etica delle relazioni. Il cui futuro non coincide con la distruzione, quella alimentata nei secoli dall'illusione di poter vincere la morte distruggendo la vita in anticipo, prima dell'altro.

Rispondere al male col male, anticipandone, le conseguenze, risponde a una filosofia di morte. Che non appartiene alla donna chiamata a dare la vita e che da quando ha preso coscienza di sé, è alla ricerca non delle "pari

opportunità" ma delle sue "nuove opportunità". Invocando, ad esempio, la tenerezza, il diritto alla tenerezza. Affinché essa che è nei secoli virtù della donna, venga per sempre inserita nei principi delle libertà civili. Per aprire le porte salvifiche d'un nuovo umanesimo, nutrito di quella *caritas* e di quella *pietas*, alle quali nei secoli le donne si sono ispirate. Come scrive Eugenio Scalfari (v. La Repubblica del 24 marzo 2013): " ..la donna si è sempre data carico dell'altrui, molto più

dell'uomo, ma questo avveniva nella sfera del privato. Proprio il fatto di essere stata confinata in quella sfera da una società governata dagli uomini, il darsi carico da parte della donna difficilmente poteva uscire dall'ambito familiare. Le capacità affettive della donna costituiscono una delle risorse essenziali della carità volontaria che sta diventando uno dei fenomeni più rilevanti e positivi della società moderna e del moderno umanesimo ..."■

UNA STORIA DI BARRIERA

di Fulvio GIANARIA

Occupare il tempo liberato dal lavoro è un impegno ricco di stimoli e opportunità e quando si realizza in un gruppo di amici legati da una passione comune porta vivacità ed entusiasmi che difficilmente accompagnano i doveri quotidiani.

Così può iniziare il racconto su Barriera, uno spazio nato nel 2007 che vive grazie alla dedizione di un gruppo di appassionati d'arte contemporanea che hanno scelto di utilizzarlo per una serie di iniziative anche espositive tese ad ospitare e favorire la creatività di giovani artisti.

La collocazione dell'edificio in una zona periferica della città (nel secolo scorso ospitava un opificio farmaceutico) non ha impedito di renderlo aperto e disponibile al contesto urbano che lo ospita ed anzi, come ci tiene a rimarcare il collega Presidente dell'Associazione Roberto COTTELLERO, ha "consigliato la ricerca di una sempre più forte identità connessa alla vita della comunità che lo ospita". Per questa ragione progetti e lavori accolti nello spazio tengono conto e dialogano con la vita del quartiere che è appunto quello di Barriera di Milano, periferia di tradizione ed oggi incrocio di diversità e culture differenti in grado di fornire ispirazioni dirette all'elaborazioni artistiche che non si limitano ad inseguire cifre estetiche ma che si misurano con la realtà del presente.

Nel corso degli anni i progetti realizzati, basti pensare alla realizzazione di arazzi confezionati da donne del borgo portatrici di culture fra di loro lontane o il confronto fra famiglie di diversa fede religiosa sul tema della nascita, hanno da un lato portato ad opere e momenti espositivi curati da giovani artisti e, dall'altro, hanno fornito piccole ma significative opportunità di integrazione sociale.

Gli amici di Barriera, dimostrando che l'arte contemporanea non è passatempo elitario relegato in spazi patinati e cubi bianchi inaccessibili, rivendicano il gusto di confrontare la creatività con la vita comune di un quartiere come tanti di una grande città, ed invitano tutti ad uscire dai loro percorsi abitudinari per spingersi fino in via Crescentino, che non è zona di confine inaccessibile ma piacevole luogo d'incontro di storie lontane.

Almeno una volta all'anno, durante la Fiera di Artissima, quando si inaugura la mostra dei giovani e tutti sono invitati, nel mattino della domenica, alla Colazione in Barriera. ■



GIORGIO GRIFFA: PITTORE

di Riccardo MONTANARO


Per un artista avere contemporaneamente una mostra in sedi prestigiose a New York e a Berlino - le due capitali dell'arte di oggi - è il segno tangibile di una conquistata notorietà internazionale.

È quanto accade in questo periodo al nostro amico e collega Giorgio Griffa, di cui si è inaugurata una importante mostra di ampio respiro, intitolata "Fragments 1968-2012" alla Galleria Casey Kaplan di New York. Negli stessi giorni, a cavallo del nuovo anno, si tiene una mostra, più piccola ma di assoluto fascino, a Berlino, in una sede istituzionale, la Mies van der Rohe Haus.

Come attesta il titolo della mostra americana, Griffa ha elaborato la sua personalissima cifra pittorica a partire dalla fine degli anni '60 e negli anni '70 e partecipato da protagonista a una tendenza artistica che da un lato voleva riaffermare il ruolo della pittura, affrancandola però dalla temperie del periodo informale, e d'altro lato voleva sancirne l'autonomia e perseguirne l'essenza; una tendenza che sotto varie definizioni e con molte sfumature, ha attraversato l'arte internazionale, dalle esperienze minimaliste americane, alla pittura cosiddetta "analitica", alle esperienze tedesche e nordiche, ai francesi di Support/Surface.

Il ruolo centrale di Griffa in quel periodo artistico, ampiamente storicizzato, e la freschezza creativa della sua attività pittorica dei decenni successivi - nei quali, senza abbandonare il suo personalissimo stile, l'ha arricchito di nuovi riferimenti e l'ha in qualche modo "risollevato" dal "grado zero" degli anni '70 - hanno attirato da qualche tempo l'attenzione di una delle principali gallerie di New York, Casey Kaplan, che ha inserito Griffa tra gli artisti con cui ha un rapporto stabile, e gli ha dedicato la grande mostra inaugurata il 10 gennaio 2013, che ripercorre tutto il suo lavoro.

La mostra doveva già essere inaugurata il 25 otto-



bre dello scorso anno, ma l'uragano "Sandy" mise in quei giorni la città in ginocchio e si dovette posticipare l'evento; anche questo accadimento, in realtà, non ha fatto altro che dare nuova eco allo sbarco americano di Griffa, con una nuova data di presentazione, per quella che comunque va registrata come una delle principali esposizioni in gallerie private della stagione.

Tutto diverso, ma certo non meno affascinante, il clima della mostra berlinese.

Essa si svolge in un piccolo edificio, in origine una villa privata costruita sulle rive del lago Obersee, nel quartiere Lichtenberg, fino alla caduta del Muro appartenente a Berlino Est.



La villa fu costruita nel 1932 su progetto del grande architetto Ludwig Mies van der Rohe, per uno stampatore berlinese, Karl Lemke, che in quel periodo lavorava intensamente a contatto con gli ambienti artistici ed intellettuali della capitale tedesca. Lemke chiese a Mies van der Rohe una casa "piccola e modesta"; il grande architetto, a quel tempo direttore del Bauhaus, disegnò un edificio ad un solo piano, con un pianta ad L, armoniosamente collocato presso il lago e che costituisce un vero manifesto dell'architettura essenziale e funzionale del periodo: "senza confondere semplice con semplicistico", come diceva lo stesso Mies van der Rohe. Negli anni successivi, egli lasciò la Germania a causa del regime nazista ed emigrò negli Stati Uniti, come molti altri esponenti del Bauhaus, realizzando là mol-

ti progetti importanti; sarebbe tornato in Germania solo molto più tardi, per progettare la Neue Nationalgalerie di Berlino nel 1968, tra i suoi ultimi lavori.

La piccola villa sull'Obersee, dopo avere passato mille traversie ed essere anche stata utilizzata dalla Stasi - la tristemente nota polizia segreta della DDR - è divenuta dopo la riunificazione della città, per iniziativa degli stessi cittadini, un polo culturale per una zona della città lontana dalle luci del centro, ma assai affascinante per le sue peculiari caratteristiche.

In questo particolarissimo contesto, Griffa ha intitolato la sua mostra "Golden Ratio", riferendosi alla sezione aurea, al numero mitico che viene dalla scuola pitagorica e che definisce la "divina proporzione" tra due lunghezze diseguali, assurgendo a parametro di bellezza e perfezione.

La sezione aurea è divenuta costante riferimento nell'ultima ricerca artistica di Griffa, che egli presenta a Berlino, in un dialogo mirabile con le calibrate proporzioni dell'edificio di Mies van der Rohe e con la suggestione romantica e un po' decadente del paesaggio circostante, che entra nella casa e istituisce una relazione trilaterale piena di suggestioni, con l'architettura e le pitture di Griffa.

Una mostra di proporzioni contenute, ma che invita e quasi impone la sosta, la riflessione, che lascia interdetti di fronte al sommarsi quasi miracoloso di tante suggestioni e di ispirazioni diverse ma intimamente consonanti; di ciò non possiamo che rallegrarci e ringraziare l'amico Giorgio Griffa, augurandogli ogni più grande successo. ■

COLOPHON

GIUGNO 2012

36

4

GIORGIO GRIFFA

Torino, 28 marzo 2012

17

RICCARDO MONTANARO

Testimonianza sugli inganni di Giorgio Griffa

21

MARINA GIAVERI

Alfabeti

alcune note per il Valéry di Giorgio Griffa

24

ENNIO POUCHARD

La parola si fece immagine e fu donna

32

GIORGIO MATTICCHIO

*Josef Weiss, ovvero dalla Svizzera con amore
(per la bella carta stampata)*

36

SANDRO PARMIGGIANI

*La scomparsa di Paolo Tirelli
presidente dei Cento Amici del Libro*

37

CAMILLA FIORIN

*Un doveroso omaggio a
Arnold Schönberg e Luigi Nono*

40

SOTTOTORCHIO

*Leo S. Olschki Editore
Edizioni l'Obliquo
Edizioni Colophon*

Riccardo Montanaro

TESTIMONIANZA SUGLI INGANNI DI GIORGIO GRIFFA



Se si potesse depurare l'aggettivo "ingannevole" dalla connotazione negativa che porta con sé – in particolare nella definizione che ne danno i dizionari della lingua italiana – per recuperare il significato neutro di "portato a indurre in una impressione errata", a quel punto si potrebbe dire che la pittura di Giorgio Griffa è "ingannevole".

Se si guardano i suoi lavori, soprattutto quelli dei primi decenni, ma anche fino a oggi, sembra di trovarsi al cospetto di una serie di segni, la più parte delle volte ripetuti, in apparenza timidi, vibranti, che a prima vista possono anche apparire incerti. Ma se ci si sofferma un poco più a lungo, a "guardarli bene", sono quanto di più netto, preciso e consapevole abbia prodotto l'arte internazionale negli ultimi decenni. In questo senso il lavoro di Griffa è sicuramente ingannevole: perché appartiene a pieno titolo a un *milieu* artistico, nel quale si confronta direttamente con artisti che hanno fatto della nettezza del segno, del suo rigore, della sua assolutezza, il tratto distintivo: dagli americani (Robert

Ryman, Brice Marden, Agnes Martin) alle esperienze contemporanee europee, in particolare in area nordica (Schoonhoven, i tedeschi di Zero e vicini, ecc.).

Ecco, forse la parola chiave per Griffa è proprio "consapevolezza": un'arte che sceglie i suoi spazi – dalle piccole carte ai lavori più grandi, complessi e costruiti – ma poi li occupa apparentemente solo in parte, con segni singoli, distinti, magari ripetuti ma staccati. Un lavoro che, a un primo impatto, sembrerebbe giocato su frammenti, su una sorta di reperti, su brani di un discorso incompiuto, ma di cui già Filiberto Menna nel 1975 aveva colto la attenta progettualità.

Un altro "inganno" è che molti dei lavori di Griffa possono apparire – ancora una volta a chi li guardi in modo disattento o per la prima volta – quasi "vuoti", o con una singolare, per non dire "strana", disposizione dei segni solo su un lato o in un angolo della tela o del foglio, o poco più. Anche in questo caso si tratta di una impressione superficiale e del tutto sbagliata.



La parte della tela che Griffa lascia priva di ogni segno e ogni preparazione è altrettanto importante della parte segnata, rappresenta un elemento costitutivo e primario del lavoro, al pari del silenzio che tra una nota e l'altra consente alla musica di dispiegarsi e distinguersi dal rumore ininterrotto.

In questa sfida all'*horror vacui* – che è anche una reazione alla dittatura della materia delle correnti artistiche informali – Griffa non è certo il solo, si pensi alle esperienze di taluni artisti, da Morris Louis a Sam Francis; ma in genere si evidenzia come tali autori perseguano un equilibrio, basato su uno schema che rispetta in fondo parametri di simmetria.

Griffa non si fa invece condizionare da questa esigenza di simmetria, di equilibrio formale declinato, in una tensione poetica che non si fa limitare dalla metrica; ciò emerge con evidenza proprio nei lavori

recenti impostati sulla sezione aurea, sulla divina proporzione, sul numero infinito che da ben prima dell'età cristiana rappresenta un parametro di perfezione e, in qualche modo, di "bellezza"; cioè di uno dei più sfuggenti e ambigui concetti sviluppati dalla mente umana.

A questa parte non dipinta, a questo "silenzio", che è elemento dialogante con i singoli segni e la loro stesura complessiva, Griffa assegna la medesima attenzione. Non a caso si è spesso operato, nel caso del lavoro di Griffa, un riferimento alla musica, certo non solo per una evidente similitudine tra le sue serie di segni e le note sul pentagramma, ma proprio per questo rapporto tra musica e silenzio, tra segni e spazio: la pittura di Griffa è un suono che non satura lo spazio, ma lo percorre e lo precorre.

Per queste ragioni risulta del tutto fuori luogo pensare che Griffa lasci i suoi quadri incompiuti, quasi fossero "non finiti": Griffa consapevolmente porta i suoi segni fino al limite del conosciuto, del conoscibile, lasciando poi spazio al mistero, all'inconoscibile, al percorso della poesia e del sogno: tutto meno che un "non finito", semmai l'infinito.

E va detto che lo stesso Griffa è (anche questa volta) consapevole di quanto la sua arte possa essere ingannevole e di quanto siano diffuse le letture parziali se non errate; al punto che ha sentito la necessità di scrivere un testo di commenti ai propri lavori, per *Hopefulmonster*, che significativamente ha chiamato *Post scriptum* e che inizia proprio con la contestazione a chi ritenga il suo lavoro un «esercizio elegante di estetismo decorativo» (altro errore, altro inganno).

In verità lo stesso Griffa, in quella stessa edizione, parlando di sé induce in un altro errore – nell'ultima riga, nell'ultima frase

– nella quale afferma «continuo a dipingere perché non sono capace di fare altro». Forse un vezzo, forse una frase di apparente modestia, perché chi conosce Griffa sa bene che con la sua cultura, la sua intelligenza, la sua capacità di essere attento testimone del suo tempo, avrebbe potuto dedicare con successo la sua vita anche ad altre attività (anche se tutti noi siamo ben lieti che abbia scelto la pittura).

Come la sua pittura, Giorgio Griffa è una persona che, a un primo incontro, potrebbe suscitare una impressione che poi si rivelerebbe errata.

Prima di spiegare questa affermazione, va detto che Griffa è una delle persone più gentili e garbate che si possa avere la fortuna di conoscere. Se non temessi di essere frainteso, potrei dire che Griffa è un vero gentiluomo, per l'educazione, la gentilezza del tratto, l'attenzione che dedica al suo interlocutore; ma senza i modi *retro* che questo termine potrebbe far presumere, anzi con una sobrietà tutta subalpina.

Un gentiluomo che – ancora una volta con consapevolezza – ha attraversato tutte le turbolenze della seconda metà del xx secolo, senza che nessuna di esse fosse in grado di scalfire i principi in cui crede, l'ispirazione della sua arte e la signorilità che naturalmente manifesta in ogni occasione. Ma, dicevo, a un primo incontro Griffa può apparire, può dare al suo interlocutore l'impressione di persona molto riservata, rigorosa; un misto di timidezza e sobrietà, un soggetto difficile da raggiungere, impossibile da coinvolgere.

Anche in questo caso l'apparenza inganna: Griffa è persona simpatica e piacevolissima, grande raccontatore di aneddoti, di storie, di percorsi, di incontri, in cui alterna e mescola con naturalezza le sue esperienze personali di artista internazionale con gli argomenti di una cultura poliedrica, di sostanza e mai ostentata.

Per dimostrare quanto ciò corrisponda al vero, concluderò queste righe con il racconto di una storia di cui vado molto fiero, e cioè la nascita del rapporto tra "Colophon" e Giorgio Griffa.

Durante una delle sue gentili visite, io insistetti molto con Egidio Fiorin perché prendesse contatto con Griffa, per proporgli di collaborare, con le sue magnifiche edizioni. Fiorin – che certo ha grandissima esperienza di uomini e di artisti – mi disse più o meno le stesse parole che io ho appena usato, ricordando di avere avuto alcune occasioni di incontro con Griffa, ma di non avere osato proporgli nulla, essendo stato in qualche modo "bloccato" dall'impressione di rigore e di sobrietà che ne aveva ricavato (e certo non si può dire che il nostro Fiorin sia uomo privo di spirito, di coraggio e di iniziativa...).

Insistetti, dicendo nient'altro che le cose che qui ho scritto, e cioè che Griffa è una persona gentilissima e disponibile, oltre che di grande generosità.

Ed è così che oggi tutta la Famiglia Fiorin, e tutto il "mondo Colophon" adora Griffa come uomo, e non solo come uno dei maggiori artisti italiani di oggi. E non poteva essere altrimenti.

LETTE E RACCONTATE

di Franco GRANDE STEVENS

“**S**cegli l'Avvocato senza molte riflessioni al suo essere o valore, purchè ben visto dai Giudici”
(Mazzarino)

“L'avvocato spesso gongola ascoltando le proprie parole”. (He loves to hear himself)
(Shakespeare)

Contraddittorio

“In mancanza di dualismo la verità è perduta”
(Carraro)

“Pretesero che, su fatti, si svolgesse un dibattimento”.
È necessario “il ragionare, dialogare, dibattere”
(Longo sofista)

“Presunzione e immensa imprudenza dettavano le sentenze, quando delle controversie si sapeva solo quello che aveva saputo una della parti in causa”
(Procopio)

Interpretazione della legge

“Non mi piace l'opinione di chi pensa di frenare con la moltitudine delle leggi il potere dei giudici, delimitando la loro funzione: non si accorgono che c'è tanta libertà ed ampiezza nell'interpretazione delle leggi quanto nella fabbricazione di esse”

(Montaigne)

“Dove la legge sia al servizio dei potenti ... ,
li vedo imminente la rovina”

(Platone)

MOOT, MEET AND COMPETE! STORICA VITTORIA DELLA SQUADRA DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO ALLA XXV EDIZIONE DELLA EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION

di Stefano MONTALDO

“**M**oot, meet and compete!” è il motto che ogni anno, ormai da XXV edizioni, accompagna centinaia di studenti da tutto il mondo, impegnati a difendere i colori delle proprie Università nella European Law Moot Court Competition. Incontro e competizione rappresentano infatti gli ingredienti principali della più autorevole e prestigiosa moot court di Diritto dell'Unione Europea, che gode del patrocinio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e del supporto di numerosi studi legali internazionali.

Fra le oltre cento squadre partecipanti, quest'anno si è distinto il team del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, che ha conseguito un risultato di portata storica.

Dopo essersi cimentati nella redazione di due memorie scritte - una in lingua inglese ed una in francese - ed essere stati inclusi fra i 48 team ammessi alla fase orale, gli studenti torinesi, nel mese di febbraio, hanno affrontato la *Regional Final*, tenutasi a Lund, in Svezia.

In quella sede, superando squadre di valore come la Columbia University di New York ed il College



d'Europe di Bruges, il team dell'Università di Torino, composto da:

Carlo Monegato

(applicant),

Francesco Pili

(European Commission Representative),

Nicolò Santoro

(defendant)

Giulia Zunino

(counsel)

è giunto terzo nella classifica generale e primo per il ruolo processuale di rappresentante della Commissione Europea.

La vittoria della *Regional Final* ha così spalancato le porte della *European Final*, disputata ad aprile, a Lussemburgo, nelle sale d'udienza della Corte di Giustizia, al cospetto di giudici della Corte, del Tribunale e del Tribunale per la Funzione Pubblica.

Dopo un'avvincente simulazione processuale nella *grande salle d'audience*, lo studente Francesco Pili, con il supporto dei compagni di squadra, ha superato anche la prestigiosa Università di Maastricht, portando l'Università di Torino sul gradino più alto del podio.

Il grande risultato, mai prima d'ora conseguito da alcuna Università italiana, è il coronamento di mesi di lavoro e preparazione intensi, oltre che dell'esperienza maturata nelle precedenti edizioni della competizione.

In particolare, la squadra è stata allenata dal dottor Stefano



Montaldo, assegnista di ricerca ed avvocato del Foro di Torino, e dal dottor Alberto Miglio, dottorando di ricerca, sotto la supervisione della professoressa Omelia Porchia, ordinario di Diritto dell'Unione europea, responsabile e promotrice del progetto.

La partecipazione alla European Law Moot Court Competition si inserisce nell'ambito del "Progetto Moot Courts" delle Cattedre di Diritto internazionale e Diritto dell'Unione Europea del Dipartimento di Giurisprudenza.

Grazie a questa iniziativa, supportata dall'Ordine degli Avvocati di Torino, gli studenti torinesi hanno la possibilità di partecipare a diverse competizioni internazionali, fra le quali la Willem Vis International Commercial Arbitration Moot Court e la Philip Jessup International Moot Court, che si rivelano ogni anno esperienze dinamiche e di assoluto pregio formativo. ■



LA PAROLA AI LETTORI

di Michela Malerba

Fa piacere vedere che i colleghi più giovani sono pronti e reattivi ed hanno accettato con entusiasmo la proposta lanciata dal nostro Presidente e da questa rubrica di aprire un dialogo su presente e futuro della nostra professione.

È anche stimolante e confortante scoprire che i temi su cui i giovani ci invitano a riflettere sono quelli della prevenzione dei conflitti e della mediazione. Un segnale importante di come la nostra professione, nonostante gli stanchi cliché con cui viene spesso rappresentata, sappia riflettere su se stessa ed evolvere, addirittura proponendosi come antesignana di temi che la società civile sta appena iniziando a percepire.

Non lasciamo che questi temi rimangano semplici

argomenti di discussione fra avvocati sognatori ed idealisti. Proviamo a ragionare su come utilizzarli per riproporre la figura dell'avvocato come strumento essenziale e costruttivo della vita della comunità.

Pubblichiamo anche con piacere la lettera di un collega "meno giovane" (congratulations per i 67 anni di professione!) che ci invita a riflettere sul rapporto tra avvocati e magistrati e su come egli lo abbia visto peggiorare negli anni per responsabilità di entrambe le categorie. Anche questo è un tema importante sul quale vale la pena aprire la discussione.

Indirizzate le vostre lettere a
segreteria@ordineavvocatorino.it

Il ruolo dell'Avvocato nella prevenzione dei conflitti

Spettabile Redazione,

ho letto con interesse l'articolo pubblicato sul numero 114 de La Pazienza dal titolo "Un sasso nello stagno" riguardante il ruolo dell'avvocato ai nostri giorni.

Proprio a distanza di poche settimane dall'approvazione della nuova legge professionale, è lecito ed utile interrogarsi sulle prerogative dell'avvocato.

L'organizzazione di iniziative e di occasioni di divulgazione del diritto non può che rappresentare un'opportunità per l'acquisto di consapevolezza, da parte dei cittadini, dei propri diritti e dei propri obblighi.

Sarebbe nell'interesse di tutti recuperare un ruolo dell'Avvocatura non solo nella gestione della patologia della giuridica, ma anche e soprattutto nell'ambito della prevenzione dei conflitti, attraverso occasioni di incontro e comunicazione con il pubblico.

Va da sé che l'organizzazione di tali eventi risulterebbe senz'altro sfidante per la nostra categoria:

posto che la semplificazione e la divulgazione in via semplificata di concetti complessi è impresa molto ardua per chiunque, saremo realmente capaci di comunicare con efficacia con un pubblico che legittimamente aspira a risposte semplici per problematiche spesso complesse?

Riusciremo, se non a sconfiggere, per lo meno a indebolire lo stereotipo dell'azzeccagarbugli che ci segue da secoli?

Saremo disposti ad abbandonare quel latinorum che tanto odioso suona a chi non ha familiarità con la materia?

E poi, come far convivere la consulenza legale con il mondo di internet, dove la conoscenza, peraltro presente, si confonde nella miriade di informazioni spesso poco corrette?

Incapace di fornire risposte a tal domande, credo però che ci si possa provare, magari con un'iniziativa patrocinata direttamente dall'Ordine, e con un ruolo attivo della Vostra rivista che potrebbe contribuire ad avvicinare noi operatori del diritto ai cittadini. ■

Alessia BOARIO

Il dovere deontologico di mediare

Egregio Presidente,

forse dovrei scrivere "egregio Collega" ma faccio ancora fatica a dare del "tu" ai Colleghi: ho superato l'esame di abilitazione alla professione forense da pochi mesi, e "parificarmi" ad altri Avvocati con un'esperienza infinitamente superiore alla mia per me è ancora difficile ...

Tuttavia ho apprezzato molto il Suo invito, rivolto ai lettori, a fornirLe un'opinione riguardante l'articolo sulla mediazione pubblicato su "La Pazienza" di dicembre. Ebbene, sono avvocato da poco, ma da diversi anni sono un Mediatore formatosi presso la Camera Arbitrale del Piemonte, organismo che ha incentrato tutto il percorso formativo sugli aspetti psicologici delle parti e del mediatore nonché sulla c.d. mediazione "facilitativa".

Condivido pienamente le Sue osservazioni, dall'orribile decreto n. 28 ai profili di incostituzionalità, e trovo - a mio giudizio, in base alla poca esperienza maturata sul campo - che l'idea di mantenere in vita l'organismo sia un'idea pienamente condivisibile, quantomeno dal punto di vista teorico: diverse pratiche, a contenzioso già iniziato, le ho concluse con una transazione, altre purtroppo continuano a causa semplicemente della "cocciutagine" dei clienti.

Per questo ritengo che l'idea sia applicabile almeno "teoricamente": dal punto di vista pratico, invece, bisognerà valutare la buona volontà delle persone/parti volta a chiudere in tempi rapidi ed economici la vicenda. Sinceramente, trovare in poco

tempo un sistema per far proseguire la strada della mediazione qui a Torino non è cosa facile, sicuramente una volta trovato il modo sarà molto più facile far confluire gli incontri di mediazione presso il Tribunale piuttosto che alla Camera di Commercio già per il semplice fatto della "comodità logistica" delle sedi; inoltre (anzi, soprattutto) si può fare forza sull'ottimo profilo dei mediatori attualmente presenti presso l'Organismo del Tribunale. Non saprei fino a che punto si possa creare una disciplina territorialmente limitata (vi sarebbero delle problematiche con i difensori delle parti provenienti da fuori Torino), tuttavia ritengo il Consiglio dell'Ordine potrebbe emanare una sorta di "raccomandazione" (un po' come le raccomandazioni del diritto comunitario) rivolta agli avvocati torinesi ad impegnarsi a intraprendere la mediazione in determinate materie (individuate con un po' più di senno rispetto a quelle previste dal famigerato art. 5 ...).

Il passo immediatamente successivo a mio giudizio potrebbe consistere in una proposta al CNF volta all'emanazione di una vera e propria norma deontologica nazionale (magari, come scritto nell'articolo pubblicato, non sanzionata).

Circa i prezzi, bisognerà distinguere le situazioni, partendo dal presupposto che la professione di avvocato non può e non deve essere ricompensata con dei compensi irrisori, anche in periodo di crisi economica; in altri termini, ben vengano i prezzi bassi per l'accesso alla mediazione (che servano giusto per coprire le spese di gestione dell'organismo) ma per i compensi agli avvocati, si potrebbe distinguere il

caso del cliente che vuole andar da solo in mediazione (pratica da sconsigliare) da quello del cliente che si fa "accompagnare" dall'avvocato, il quale avrebbe diritto ad un compenso dignitoso, non elevato certo, ma riconoscente degli sforzi che sono stati compiuti per arrivare a questo punto.

Queste problematiche potrebbero essere, insieme ad altre osservazioni presentate dai Colleghi, oggetto di convegni e conferenze. ■

Giovanni CARACÒ

L'inadeguatezza del nostro sistema processuale e l'alternativa dell'ADR

Caro Mario,

ho letto con grande attenzione i tuoi due interventi sull'ultimo numero de "La Pazienza", ma forse con non sufficiente obiettività per considerare casuale il loro accostamento editoriale. E d'altra parte penso che la mia passione per il diritto e i diritti, prima civica che professionale, giustifichi ampiamente una lettura un po' tendenziosa della collocazione scelta.

In merito ai contenuti la riflessione che ti sottopongo è questa: non è che con la "crociata" (e il riferimento al valore anche ideologico della battaglia non è casuale) contro la mediazione obbligatoria si è persa, innanzitutto, un'opportunità per migliorare l'efficienza della nostra giustizia civile? A me pare infatti che nel condurre questa battaglia si sia da subito perso di vista il nocciolo del problema: nel difendere strenuamente la via giudiziale alla tutela dei diritti, quale idea di giustizia

civile stiamo tentando di salvare dall'attacco del tempo e dell'uomo? E perché mai, prima e a fondamento della riflessione sugli strumenti per attuare la giustizia civile, neppure proviamo a porre al centro questo problema? Non sarebbe forse coerente con il nostro stesso concetto logico-razionale di giustizia, la scelta di procedere, nell'affrontare un problema, prima a definire i concetti di fondo, così come li potremmo ri-definire nell'oggi, poi ad individuare conseguentemente gli strumenti più idonei per attuarli? Non voglio farne una questione filosofica, non ne ho gli strumenti culturali né, in questa circostanza, l'interesse. Vorrei invece porre una questione "di metodo" e riflettere sul fatto che nel dibattito sulla mediazione obbligatoria il punto fuori discussione, direi quasi assiomatico, è che il nostro sistema di composizione delle controversie civili ancora oggi, nella società italiana del XXI secolo, va bene così com'è. Sicché sembrerebbe quasi capzioso voler porre prioritariamente la questione se sia ancora il processo lo strumento in ogni caso più idoneo per attuare la giustizia civile. Ecco, mi chiedo se davvero sia così; mi chiedo se davvero non sia arrivato il momento di mettere seriamente in discussione questo presupposto e riflettere invece su altre più moderne forme di composizione delle controversie, più sintoniche con una società totalmente "altra" - perché mille volte più complessa, dinamica e problematica - rispetto a quella degli ultimi due secoli, nella quale il processo civile si è affermato come strumento "principe" della giustizia civile. In ogni caso, qualunque possa essere la risposta, credo che per arrivarci bisognerebbe

almeno porsi la domanda, e riflettere. E con ciò magari valorizzare, più di quanto noi avvocati non si sia fatto finora, quell'ampiezza di vedute, quella laicità di approccio che dovrebbe invece contraddistinguerci quali responsabili, pragmatici e realisti operatori-servitori del diritto.

Da tempo rifletto su questo tema, perché - prima ancora che da avvocato - ho vissuto da cittadino, da imprenditore, da datore di lavoro e da lavoratore, l'afflizione, l'insensatezza, il costo dell'inefficienza della giustizia civile italiana.

Al punto da chiedermi esattamente questo: possibile che non ci sia una via d'uscita? A chi mai potrà giovare non cercarla e non trovarla? Chi ci guadagna? *Cui prodest?* E ancora, e più nel merito: fino a quale limite di maggior complessità e diversità della società, rispetto a quella dei tempi che ne furono i padri, il processo civile, così come concepito oggi, potrà ritenersi ancora adeguato a "fare giustizia"? Non siamo già al tracollo, al capolinea? Non siamo già molto oltre il limite dignitosamente tollerabile da una società che si vuole civile, moderna e democratica? A quali numeri "astronomici" di arretrato processuale, a quali biblici tempi di attesa di giustizia bisognerà arrivare per capire che forse il problema va affrontato più in profondo e più alla radice di quanto non si sia fatto finora?

La storia dell'umanità ci dice che nulla delle sue creazioni è votata all'eternità, men che mai quelle che attengono alle forme organizzative della convivenza umana, quelle che più direttamente sono a contatto con le trasformazioni del *modus con-vivendi* degli uomini.

A questo proposito, in occasione del recente dibattito sulla mediazione obbligatoria, ho pensato questo: l'ADR potrebbe effettivamente essere una risposta concreta al problema del processo civile nella società italiana del XXI secolo. È uno strumento che, responsabilizzando i cittadini, aiuta a ridurre la complessità delle controversie insorte tra di essi e, in un'ottica di sistema (cioè evitando il più possibile giochi "a somma zero"), propone un modo di risolverle radicalmente diverso, alternativo (appunto!) al processo. Non riforma il processo, lo affianca. E, in parte (ed è questo il vero vantaggio in termini pratici ed economici) può sostituirlo. Potenzialmente "libera" il processo di una grande mole di "lavoro", quello più spicciolo e ingolfante, (ri)consegnandolo alle controversie in cui sono in gioco diritti e interessi "di prima fascia" e, conseguentemente, all'importanza e alla dignità che merita.

Si potrebbe obiettare: ma così facciamo le controversie (e i diritti) di serie A, tutelati mediante processo, e le controversie (e i diritti) di serie B, ricomposti mediante ADR! Bene, affrontiamola con coraggio questa delicata questione: non è forse un lusso che questa società non può più permettersi quello di 3 gradi di giudizio per una qualsiasi controversia tra qualsivoglia diritti in gioco? Chissà, per una qualsiasi questione condominiale? Non c'è forse una deriva irresponsabilmente idealista, di astratta dottrina, nel ritenere che anche nella società italiana del XXI secolo, con la sua complessità, le sue inefficienze, le sue contraddizioni, si possa garantire a tutti i diritti, tutti indistintamente, la stessa tutela? È davvero così

"*contra jus*", e quindi inaccettabile, pensare che per certi diritti non sia più tempo per un processo vero e proprio, perché è il processo stesso che non riesce più a tutelarli? E, per converso, non è forse già oggi ingiusto e irresponsabile, nell'equiparazione di tutti i diritti dinnanzi all'inefficienza del processo, non poter invece impiegare - in questo caso sì, con un processo in piena regola - le risorse necessarie per risolvere questioni complesse e a più elevato impatto socio-economico? Non credo esistano risposte giuste o sbagliate in assoluto. Penso però che, per noi avvocati, porsi dialetticamente di fronte ai problemi del cambiamento, il mostrarsi propositivi, aperti, costruttivi rispetto a queste problematiche, oltre che un dovere civile e deontologico, sarebbe un bel modo di sfatare la frettolosa e superficiale accusa, troppo spesso rivoltaci da "non addetti ai lavori", di essere noi quelli che ci guadagnano dall'inefficienza del sistema. Penso che dovremmo essere noi avvocati a porre la questione di fondo, per dovere di realismo, responsabilità e consapevolezza dell'importanza del nostro ruolo (e, non ultimo, per dovere civico). Dovremmo essere noi avvocati a denunciare l'insostenibilità dell'inerzia, l'anacronismo di un'ormai ingenua illusione, e dichiarare *urbi et orbi*: "signori, diciamoci le cose come stanno: così non

si può andare avanti. .. E quindi ecco le nostre proposte per riformare la giustizia e il processo civile." Non le proposte della maggioranza di governo o del ministro di turno in cerca di visibilità politica, ma le proposte di chi con la giustizia civile ci lavora tutti i giorni e per questo ne è un profondo conoscitore.

Insomma, da chi mai, se non proprio dagli avvocati, noi (cittadini) dovremmo aspettarci che arrivino proposte di riforma della giustizia civile? Chi meglio degli avvocati, tra gli altri comprimari, dovrebbe sapere (e quindi potere e certamente volere!) proporre alla società civile una risposta ai problemi della giustizia? Chi più degli avvocati dovrebbe temere e osteggiare finte riforme o "riformette", palliativi, mezze misure, imposte da altri e quindi subite? Essere noi i protagonisti di una svolta, prendere in mano il gioco, e sparigliare.

Pensare, discutere, progettare e proporre il cambiamento: non solo per risolvere i problemi dell'oggi ma anche, e soprattutto, per anticipare quelli di domani. Questo, nella mia ingenuità, credo dovremmo fare, per senso del dovere e per ridare alla nostra professione la dignità che le spetta. ■

Matteo LUCÀ

Il rapporto fra Avvocati e Magistrati

Egregio Collega,

non ho il piacere di conoscerLa personalmente ed auspico che questo possa ancora avvenire.

Le scrivo perché ho letto il Suo editoriale su "La Pazienza" e voglio dirLe che lo condivido totalmente. Aggiungo soltanto che, a mio parere, occorre anche restaurare il rapporto Avvocati-Magistrati, rapporto oggi inquinato dalla arroganza (in generale) dei Magistrati e dalla poca educazione (anche questa in generale) di noi Avvocati.


Io ho 67 anni di professione e, almeno per ora, ne continuo l'esercizio.

E durante questo lungo periodo, ho visto peggiorare in maniera esponenziale il rapporto tra le due categorie; categorie che UGUALMENTE fra loro, sono non solo gestori, ma anche garanti di una giustizia che si avvicini quanto più possibile alla Giustizia, che è quella che il cittadino si attende. Le auguro di succedere nella Sua battaglia, meglio se ne aggiunge, nell'oggetto, anche quello che Le ho suggerito. ■

Francesco CAPPÀ



AFORISMI CULTURA E DIVERTIMENTO AUTORE BRUNO SEGRE



di Mario NAPOLI

Nel settembre del 1949 Bruno Segre (classe 1918, laureato con Luigi Einaudi, antifascista con Giustizia e Libertà in Val Grana, amico di Antonielli, Calamandrei, Parri, Salvemini, Valliani, capogruppo socialista al nostro Comune, ma soprattutto bandiera contro l'intolleranza religiosa ed il razzismo) fondava a Torino il mensile L'Incontro: non posso dire da allora (non ero ancora nato), ma quantomeno da più di trent'anni questa bella rivista politico-culturale mi ha accompagnato, una lettura stimolante ed intelligente, sempre presente nello studio che mi aveva accolto (e nella stanza di Carlo Galante Garrone al terzo piano di quello stesso ufficio).

L'Incontro mi ha sempre colpito non solo per la sua battaglia di civiltà e di pace, per una società laica e rispettosa dei diritti civili, ma anche per il fatto che a fianco della testata, alla sua destra ed alla sinistra, erano costantemente presenti un paio di aforismi, sempre appropriati al momento politico, sintetici e fulminanti: alcuni li ricordo ancora a memoria ed il titolo stesso dell' editoriale di qualche numero fa ("Seguir le inclinazioni purchè siano in salita") è stato rubato alla rivista di Bruno Segre.

Alla fine dell'anno scorso tali aforismi sono stati riuniti e pubblicati in un piccolo vademecum di cultura, saggezza e divertimento, classificati molto opportunamente per argomento: è un piccolo capolavoro che vi farà sorridere, riflettere, che saprà convincervi e commuovervi, che vi farà condividere od avversare l'aforisma proposto ma non vi lascerà mai indifferenti.

E potrà essere un utile compagno di lavoro quando, nelle nostre serie ed un po' noiose comparse, sarà necessaria una battuta di allegria o un colpo d'ala di ironia: quante volte è stata una massima a convincerci, a confortarci su di una opinione ancora incerta, a render ancora più convincente un nostro pur lungo ed articolato argomentare!

Ed allora permettetemi di pescare alcuni degli aforismi che Bruno Segre ha raccolto sotto le voci

"Giustizia" e "Legge" e di riproporveli perché essi "parlano" e "dicono" molto più di qualsiasi presentazione:

"La legge si interpreta per gli amici e si applica per i nemici"; **Giolitti;**

"Le leggi sono come la tela di ragno: i deboli vi si impigliano, i potenti la strappano"; **Solone;**

"Il sapere e la ragione parlano: l'ignoranza e il torto urlano"; **Graf;**

"Dentro di noi la giustizia ha un altare senza misteri: la coscienza"; **Nievo;**

"In qualunque luogo si verifichi, l'ingiustizia è una minaccia per la Giustizia di tutti gli uomini"; **Luther King;**

"Perdonando troppo a chi falla, si fa ingiustizia a chi non falla"; **Castiglione;**

"La Giustizia senza la forza è impotente, la forza senza Giustizia è tirannica"; **Pascal;**

"Legge e morale hanno lo stesso centro, ma non la stessa circonferenza"; **Bentham;**

"Le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie"; **Tolstoj;**

"Siamo schiavi della legge per poter essere liberi"; **Cicerone;**

"La legalità è il potere dei senza potere"; **Dubcek.**

Grazie, Bruno, per la Tua straordinaria lunga vita di avvocato e di combattente, grazie per questo ulteriore contributo di cultura e di civiltà.

Grazie Sicor, come da tanti anni ti firmi! ■



RICORDO DI CARLO ALBERTO ZABERT

di Emilia LODIGIANI

Vorrei scrivere tante cose di Carlo Alberto - e veramente tante ne potrei scrivere - ma anche qui, come nella vita, lo spazio che viene concesso è troppo poco e insufficiente per una persona come era lui.

Potrei sintetizzare dicendo che "era mio marito" e che eravamo insieme dagli inizi della professione, dall'epoca dell'esame da procuratore. Ma non posso non aggiungere che era il mio compagno nella vita, nel lavoro, nello sport, nei viaggi. Eravamo sempre insieme in ogni cosa, al punto che io spesso dicevo ironicamente che eravamo "siamesi", e lo eravamo sempre di più mano a mano che invecchiavamo.

Mi rendo conto, purtroppo con grande tristezza, che eravamo sempre più uniti e sempre di più ci piaceva esserlo. Condividevamo il lavoro e tutti gli interessi, ed io mi vantavo di essere "la sua fedele assistente" nel lavoro così come nella fotografia, sua grande passione da almeno quarant'anni; passione che avrebbe voluto diventasse, avvicinandosi alla pensione, la sua attività principale insieme al disegno e alla pittura. Lui, soprattutto negli ultimi tempi, si chiedeva chi ci avrebbe "guardati" da vecchi essendo soli, senza figli e parenti.

Andandosene così presto, quando ancora vecchio non era, non ha dato alcun disturbo a nessuno, purtroppo neanche a me. Nessuno lo potrà vedere, nemmeno io, con le rughe del tempo, le macchie della vecchiaia, gli inevitabili acciacchi dell'età, il venir meno delle forze e dell'entusiasmo.

Ha lasciato in me, come credo in tutti gli amici, il ricordo struggente di una persona nel pieno delle forze, nel pieno della voglia di andare in giro con lo scopo di fotografare tutto quello che di bello vedeva nella natura, giocando con le luci ed i colori, di andare in barca sul Po, di andare in bicicletta, di scopri-



re sempre qualcosa di nuovo e di crearsi sempre interessi nuovi.

Ora mi ha lasciato sola ad affrontare la vita, il lavoro e a cercare di continuare, per quanto nelle mie forze e capacità, qualcuna delle sue passioni.

Poiché questo "ricordo" viene pubblicato sulla rivista dell'Ordine, voglio riportare una lettera che mi è stata inviata subito dopo la sua scomparsa da un suo cliente.

Mi auguro che i tanti giovani avvocati del nostro Foro (che so normalmente disdegnare queste pagine dedicate ai ricordi di chi non c'è più) leggano queste parole e ne traggano un insegnamento che può essere loro utile

nel difficile momento che la nostra professione sta attraversando.

"All'avvocato giuris-prudente Carlo Alberto Zabert

Le mie origini contadine mi portano ancora oggi che sono un dirigente sanitario della Sanità pubblica a diffidare in genere di commercianti, liberi professionisti ed assicuratori poi mi è capitato per una causa civile condominiale di conoscere l'avvocato Carlo Alberto Zabert.

Bene, ho dovuto ricredermi, ho avuto la possibilità di incontrare un galantuomo di avvocato, una persona a modo, con un grande senso di civismo, con una passione profonda ma discreta per il suo lavoro, un avvocato con il sacro rispetto per la controparte, una persona equilibrata anche nel sorridere ironico io lo ringrazio per avermi dato l'opportunità di andare oltre il pregiudizio, lui uomo attento a contribuire alla giustizia.

Come è assurda la vita, pur avendolo incontrato qualche volta ... ho la sensazione che mi mancherà il saper sorridere partecipato e rispettoso, e se penso alle persone a Lui care e ai suoi collaboratori, provo un sentimento di delicata tristezza.

Buon viaggio gentile giuris-prudente." ■


RICORDO DI DOMENICO SORRENTINO

di Gigi CHIAPPERO

Caro Domenico, tutti Ti siamo grati per il Tuo grande impegno per l'Ordine, il Tuo smisurato amore per il Consiglio che hai per anni frequentato insegnando a tutti che "essere avvocati" vuoi dire anche occuparsi dei problemi degli avvocati e non solo fare la professione per sé.

Io però vorrei ringraziarTi, con il modo con il quale ci parlavamo, per essere stato uomo di sport, amante dello sport tanto da invitare i giovani avvocati a praticarlo insieme alla professione.

"Mè car Domenico, it saras èdcò stait President èd l'Ùrdin, ma pèr nui it j'ere dzuratüt nostr Dretur Spurtiv.



Dal tennis, dua it seguìe cun passiu la squadra dl'Ürdin ëd Türin ch'a piava part al torneo nassional (i suma rivà dcò an final!) e andua it l'avije ëd càriche ampurtante ant la Federassiun, al balun andua it seguìe dzuratüt ij giuvu nen ancora avucat.

I m'arcordu che pen-a laureà quand ch'i savia ancora nen s'i sarìa stait bun a fé l'avucat, ancuntrandme it l'has ciamame: "Da chi ch'it fase pràtica?" A la risposta it l'has fame n'esurtassiun: "Im racumandu stüdia për l'esame" e peui sübit dop: "Ti it gieughe al balun?" E da la risposta pusitiva it l'has anvitame (e cume mi tanti altri prima e dopu 'd mi) al camp d'alament për vèdde s'i pudü fé part dia gluriusa squadra dël Cunsèj dl'Ürdin ëd Türin ch'as pruntava a partecipè al campionato italian dj'avucat. E parèj prima ancora d'esse sicür ëd pudèj fé la professiun, i cumensavu a sente, magari mac ant ën camp da bai un, l'apartenensa a 'n grüp ch'i l'avü 'l duver d'unurè cun ël nostr impegn spurtiv.

Ti it ën convucave e peui it ën cunsègnave a l'alenu. It anfurmove cume ch'i andasiu. A l'é giüst arcurdé cun Ti ël nostr "Mister" d'antlura, Piero Pasero, cun ël qual it dèscurie d'urant le partie.

I m'arcòrdu che da la banchin-a i cumentave le assiun e le capacitè ëd minca ün ed nujautri.

It arcorde Domenico quand che dopu na bela assiun ëd giu ëd quaidün ëd nujautri it vardave Piero e it i-j disie: "Custì a smija bun!" e Piero cun cula sua irunia



5 maggio 2007 - Consegna delle medaglie d'oro agli avvocati che hanno compiuto cinquanta e sessanta anni di professione

ën po' disincantà (për chièl gnün a l'era propi bun!) at vardava tra 'l dübius e 'l difident. Ti sübit it curegie 'l tir ... "No, no, nen cume gieugadur ëd balun, i disia ... cume avucat".

Përchè, mè car Domenico, an cui camp it l'has purtà tanti 'd nui mustrand-ne dcò li l'afet për ël grüp, per l'esse avucat bele che mac gieugadur ëd balun an cui mument.

Mi i chërdu, car Domenico, che senza cui anvit tanti 'd nujautri i l'avriu mai ancaminà custà bela professiun. Passé travers a la squadra a l'é servì për chërde ëd pudèj esse ant ën duman avucat. An cesa ij'eru tüti. Aj'era Michel (Sarasin, n.d.r.) cul già bianc ëd cavèj quand ch'a l'era ancora giuvu e ch'a culpia ëd testa ël balun ant l'area 'd rigur quasi cume Bettèga; ma a l'era aut mac ën mèter e stanta.

A-i era Ezio (Scaramussin, n.d.r.) che për tanti ani a l'ha spendü pi 'd sold an telefonà për convuché la squadra che an buj për le citassiun. Ogni volta at relassiunava dzura ij risültà.

A j'era Tom Servèt, cui che a mustrava a gieughe a la squadra d'j'avucat che a fa ancassìe ij Magistrà perché ai bàtu ant tute le gare 'ntitulà ai Giüdes che a sun già mort!. J'autri i peuss nen elencheje ün për ün ... ma aj'eru tüti.

Sens'autr i l'urna nen date tante sudiffassiun spurtivemail. umadcò.grassie a Ti, ch'it ses stane davzin, ancaminà sël camp da balun a capì che dcò j'avucat a peulu bUtesse ansema për custrüe quaicosa d'ampurtant.

Grassie Domenico. ■



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.